



Provincia  
di Milano

farsi  prossimo

# LA DIFFICOLTA' DEL CRESCERE: MINORI STRANIERI E TUTELA



*Atti del corso*

*Ottobre 2003 - Dicembre 2003*

Settore alle politiche sociali

# Indice

## **PRIMA PARTE**

### **Gli aspetti giuridici**

Il bambino straniero soggetto: quale sostegno normativo	pag. 4
Il diritto del minore alla propria famiglia di origine. Il ricongiungimento familiare tra norme, opportunità e limiti	pag. 21
Il minore non accompagnato tra norma giuridica e tutela dei diritti	pag. 36

## **SECONDA PARTE**

### **Aspetti psicologici e dell'identità**

Infanzie che attraversano i confini: la migrazione dei bambini e degli adolescenti	pag. 50
Tutela del minore straniero e rispetto della cultura d'appartenenza	pag. 57
I percorsi possibili. Esperienze e reti di opportunità	pag. 69
Minori soli: integrazione e diritto alla progettualità	pag. 77

## **TERZA PARTE**

### **Progetti ed esperienze**

I servizi per l'infanzia: obiettivo intercultura	pag. 86
Migrare da soli: tra vulnerabilità e autonomia	pag. 101

Prima parte:  
Gli aspetti giuridici

**IL BAMBINO STRANIERO SOGGETTO :**  
**QUALE SOSTEGNO NORMATIVO**

**Monica Molteni**  
**giurista - Caritas Ambrosiana**

## **Osservazioni in merito alla nuova legge n. 189/2002 di modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo**

Nel settembre 2001 la Casa delle Libertà ha presentato il disegno di legge in materia di immigrazione e asilo preceduto da una relazione illustrativa che evidenziava le motivazioni che hanno indotto a “rivedere sistematicamente e innovare profondamente” l’attuale legge 40/1998 vigente in materia di immigrazione.

Il 4 giugno c.a. la Camera dei deputati ha licenziato il ddl con diversi emendamenti rispetto al testo trasmesso dal Senato che l’ha successivamente approvato l’11 luglio. Ha fatto seguito, il 26 agosto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto la legge n. 189/2002 di modifica alle disposizioni in materia di immigrazione e asilo entrerà in vigore il 10 settembre.

La legge 40/98, modificata dalla l. 189/2002, entrata in vigore il 27 marzo 1998, ha dovuto attendere fino a novembre 1999, data di entrata in vigore del suo Regolamento d’attuazione, per poter essere applicata in modo completo. Risulta quindi difficile, ad oggi, avere elementi sufficienti per valutare in modo compiuto la portata di una legge quadro così recente e innovativa.

La relazione illustrativa di cui si accennava, se da un lato, sottolinea con slogan d’effetto che il fenomeno migratorio è diventato elemento con cui dobbiamo convivere quotidianamente e costituisce per l’Italia un’occasione per manifestare solidarietà a chi si trova in difficoltà e una necessità per la sua sopravvivenza, dall’altro si ha la sensazione che la nuova legge affronti un tema così importante ripercorrendo una serie di errori già commessi in passato, dovuti, in primo luogo ad una concezione dello straniero come semplice forza lavoro o addirittura come problema di ordine pubblico e non quale soggetto dotato di piena dignità umana e, in secondo luogo ad un mancato confronto con le parti sociali, nonché gruppi e associazioni da anni impegnati in prima linea sul fronte immigrazione.

Nel giugno 1997 è stato sottoscritto il Trattato di Amsterdam (ratificato dall’Italia con legge 16/6/1998, n. 209) che profila il trasferimento delle competenze in materia di immigrazione e asilo dalle autorità nazionali a quelle comunitarie, fissando nell’arco di cinque anni il tempo necessario per l’armonizzazione di tali materie e prevedendo la conclusione di questo processo di comunitarizzazione trascorso un ulteriore triennio.

Non si comprende quindi l’enorme spreco di energie e lavoro per approvare questa legge (n.189/02) che avrà vita breve in quanto è in fase di definitiva elaborazione una legislazione europea in materia

di asilo e immigrazione che sarà completata entro il 2004 e a cui l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea si dovrà conseguentemente adeguare.

Se l'obiettivo principale della nuova legge è quello di incrementare la prevenzione e la repressione dell'immigrazione illegale, non si può fare a meno di notare come, invece, sostanziali modifiche siano state apportate a parecchi articoli della legge 40/98 volti a disciplinare il soggiorno in Italia dello straniero già presente regolarmente e, come tali emendamenti rischiano di rendere più precaria la sua presenza sul territorio.

In particolare:

**1) il permesso di soggiorno per lavoro collegato alla durata del “contratto di soggiorno per lavoro”.** L'ideazione di questa terminologia (contratto di soggiorno per lavoro) sembra costituire una semplice operazione di immagine in quanto anche l'attuale legge prevede il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di un contratto di lavoro.

Le vere novità riguardano invece:

**a)** l'obbligo del datore di lavoro che intende assumere un lavoratore extracomunitario residente all'estero di sobbarcarsi l'impegno al pagamento delle spese di rientro nel paese di provenienza rendendo meno appetibile l'assunzione di lavoratori extracomunitari.

E comunque così formulata la norma potrebbe creare confusione. A chi spetterebbero le spese di rientro nel caso di più datori di lavoro che hanno usufruito delle prestazioni lavorative dello straniero?

**b)** ridefinizione dei termini per il rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre la legge 40/98 prevedeva la richiesta di rinnovo 30 giorni prima della scadenza del titolo, la nuova legge stabilisce la presentazione della richiesta di rinnovo:

- 90 giorni prima della scadenza in caso di P.S. per lavoro a tempo indeterminato;
- 60 giorni per il P.S. per lavoro stagionale
- 30 giorni per i restanti casi.

Ciò contribuisce a ridurre ulteriormente il tempo a disposizione del lavoratore per trovarsi un nuovo posto di lavoro in caso di perdita dello stesso tanto più che si ribadisce quanto previsto dalla l. 40/98 e cioè che, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma riduce a sei mesi anziché 1 anno la possibilità di rimanere iscritti al collocamento.

**c)** Il permesso di soggiorno verrà rinnovato, se sussistono i requisiti, per una durata massima di due anni e non più per una durata pari al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Questi emendamenti rendono precario il soggiorno dei regolari e aumentano il già elevato carico di lavoro

delle questure che già oggi non riescono a rispettare il termine di 20 giorni previsto dalla legge, per il rilascio del permesso di soggiorno.

Attualmente i tempi di attesa per il rinnovo o rilascio del permesso sono di due-tre mesi, periodo in cui lo straniero è in possesso di una ricevuta rilasciata dalla questura da cui talvolta non si evince il motivo del soggiorno e la scadenza e che perciò crea difficoltà nella ricerca del lavoro in quanto il datore di lavoro non si fida. E d'ora in poi il datore di lavoro sarà ancora più cauto nell'assunzione visti gli inasprimenti delle pene previste per gli stessi datori in caso di assunzioni di un lavoratore a cui sia stato revocato, annullato o scaduto il permesso di soggiorno: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda di 2582,28 euro per ogni straniero impiegato.

**d)** In ogni provincia verrà istituito presso la prefettura uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri. Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero dovrà presentare l'apposita richiesta nominativa non più alla Direzione Provinciale del lavoro, bensì allo sportello unico presso la prefettura.

In tale sede lo sportello unico comunicherà la richiesta di assunzione del datore di lavoro ai centri per l'impiego per una previa verifica della indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari residenti in Italia ad accettare quell'offerta di lavoro. Decorsi 20 giorni dall'invio dell'offerta di lavoro ai centri per l'impiego senza che sia stato ottenuto alcun riscontro da lavoratori italiani e /o comunitari, il centro trasmette una certificazione negativa allo sportello unico per l'immigrazione che, a sua volta, provvederà entro 40 giorni dalla richiesta presentata dal datore di lavoro, a trasmettere l'autorizzazione al lavoro agli uffici consolari che provvederanno a rilasciare un visto di ingresso.

Il cittadino extracomunitario, titolare del visto potrà quindi entrare in Italia e recarsi, entro 8 giorni, presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto.

Sostanzialmente la nuova legge riproduce la medesima procedura già oggi prevista dalla legge 40/98, ma aggiunge oltre all'obbligo per il datore di lavoro di garantire le spese di rientro in patria del lavoratore, il ripristino della verifica dell'indisponibilità di altri lavoratori già iscritti alle liste di collocamento a ricoprire il posto di lavoro richiesto.

D'altro canto la nuova procedura evita al datore di lavoro alcuni passaggi: la richiesta in Questura del nulla-osta all'ingresso in Italia del lavoratore a cui provvederà lo stesso sportello unico per l'immigrazione e l'invio dell'autorizzazione all'ingresso in Italia al lavoratore residente nel suo Paese a cui ancora provvederà lo sportello unico presso la prefettura.

La nuova legge prevede la raccolta dei rilievi dattiloscopici dei cittadini extracomunitari che chiedono per la prima volta un permesso di soggiorno o ne richiedono il rinnovo.

**2) L'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.** Sicuramente era da rivedere la procedura in materia di espulsione poiché, nel caso di espulsione amministrativa con intimazione a lasciare il territorio dello Stato (cioè la quasi totalità dei casi) l'intimazione viene molto spesso elusa dallo straniero destinatario del provvedimento.

La nuova normativa capovolge la situazione. Rende operativa, nella quasi totalità dei casi l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera e riserva l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni a casi circoscritti (es. cittadino straniero fermato con un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni). Questa modalità operativa comporterebbe notevoli problemi di attuazione pratica: in primo luogo perché sarebbe necessario reclutare un ingente quantitativo di agenti di P.S. impegnati in altri servizi per l'accompagnamento degli stranieri in espulsione alla frontiera o nei centri di permanenza temporanea, inoltre sarebbe essenziale prevedere in un lasso di tempo molto ristretto la costituzione di altri centri di permanenza temporanea per trattenere gli espellendi in attesa dell'eliminazione degli impedimenti al rimpatrio. E in ogni caso la mancata creazione entro brevi termini, di ulteriori centri di permanenza non renderà effettivo l'accompagnamento immediato alla frontiera!

Aumenta il periodo il divieto di reingresso in Italia da 5 a 10 anni con facoltà dell'autorità amministrativa che dispone il provvedimento di espulsione di disporre discrezionalmente un'eventuale riduzione del periodo di divieto di rientro.

### **3) Allungamento del periodo di trattenimento nei CPT**

La legge 40/98 prevedeva che l'espellendo potesse essere trattenuto nei CPT un massimo di 30 giorni.

A che pro aumentare il periodo di trattenimento dell'espellendo nei CPT da 30 a 60 giorni, (necessario secondo gli ideatori della nuova normativa per procedere ad una sicura identificazione del soggetto fermato), quando contemporaneamente non si incentivano gli accordi di riammissione con gli Stati di provenienza per accelerare l'espletamento degli accertamenti d'identità e il rilascio dei documenti di viaggio da parte delle autorità diplomatiche del paese di origine dello straniero espulso?

Il trattenimento risulta vano se non si trovano le vie di collaborazione con le autorità diplomatiche straniere, in grado di svolgere un ruolo chiave nel dare certezza all'identità dello straniero espulso, requisito essenziale per poter rinviare lo stesso nel paese di effettiva provenienza!

Se al termine dei due mesi di detenzione l'espulsione non è stata eseguita, l'immigrato dovrà essere rilasciato e avrà cinque giorni a disposizione per lasciare il Paese, ma qualora non vi ottemperasse il problema dell'identificazione resterà e dunque nessun rimedio all'ineffettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Non facendo rientro nel proprio Paese lo straniero verrà ritenuto

colpevole di un reato punibile con la reclusione da sei mesi a un anno e successiva espulsione (inattuabile!). In caso di recidiva, scatta un aumento della pena: da uno a quattro anni. In tal modo si trasferisce nel circuito penitenziario già sovraffollato, stranieri espulsi che magari privi di mezzi economici non hanno lasciato il territorio italiano.

**4) i ricongiungimenti familiari vengono ristretti** in quanto si esclude dalla possibilità di ricongiungimento i genitori che hanno altri figli. Questo emendamento si adegua alla direttiva comunitaria di prossima adozione, ma non precisa come sia possibile dimostrare l'inesistenza di altri figli incapaci di provvedere al sostentamento in patria. Il testo approvato dalla Camera il 4 giugno prevede la possibilità di ricongiungimento familiare per i genitori a carico ultrasessantacinquenni i cui figli in patria non siano in grado, per ragioni di salute di fornire assistenza agli stessi. Si esclude inoltre il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Tale previsione si pone in netto contrasto con la proposta di direttiva della Commissione europea COM (2000) 624 sul ricongiungimento familiare in corso di approvazione che consente invece il ricongiungimento anche per le categorie di parenti stralciate dalla nuova legge.

Il testo approvato definitivamente prevede la possibilità di ricongiungimento familiare, nell'ambito della categoria degli inabili al lavoro, dei soli figli maggiorenni.

Inoltre si ripristina una vecchia procedura che costituiva e costituirà un notevole aggravio della procedura per l'ottenimento del nulla-osta al ricongiungimento familiare. Si impone al familiare presente in Italia di includere nella documentazione da presentare in Questura, per l'ottenimento del nulla-osta, la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio e minore età, autenticato dall'autorità diplomatica italiana. La legge 40/98 prevedeva invece che tale documentazione dovesse essere allegata alla domanda di visto di ingresso e fosse di competenza del solo consolato italiano che verificava questi requisiti di parentela al momento appunto, del rilascio del visto di ingresso. L'emendamento introdotto comporta un consistente allungamento dei tempi per i ricongiungimenti familiari perché i familiari all'estero dovranno prima fare la fila al consolato per presentare i documenti anagrafici da legalizzare, poi fare un'altra fila per ritirarli, inviarli in Italia e solo a questo punto il familiare regolarmente residente in Italia che intende chiedere i ricongiungimenti familiari potrà procedere.

**5) l'abrogazione dell'art. 23 del T.U. della legge sull'immigrazione** relativo alla procedura della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro diminuisce le possibilità di ingresso legale in Italia per lavoro e annulla l'opportunità di incontro diretto tra domanda e offerta così fondamentale per l'instaurarsi di rapporti di lavoro (quali il lavoro domestico e dei servizi alla persona) dove il

rapporto di fiducia tra datore e lavoratore è senz'altro essenziale. Impedisce inoltre l'emersione del naturale movimento migratorio e della "catena migratoria" dei connazionali che aiutano i nuovi ingressi di amici e parenti che altrimenti si affiderebbe a canali criminali e clandestini.

Come da più parti era stato proposto, mantenendo la procedura della sponsorizzazione, si ribadiva la possibilità di attuarla in quelle zone o a quelle mansioni in cui si registra una persistente carenza di manodopera, onde evitare qualsivoglia abuso o l'allargamento di sacche di disoccupazione.

La prestazione di garanzia è stata attuata solo nel corso del 2000 e del 2001 e i visti rilasciati per inserimento nel mercato del lavoro sono stati 30.000. E' ancora troppo presto per valutare in modo compiuto i risultati di questa modalità di ingresso in Italia tanto più che non sono ancora disponibili i dati relativi all'effettivo inserimento nel mercato del lavoro.

**6) una disciplina sommaria dell'accesso al diritto di asilo** ridotta a due articoli rispetto ai 20 del ddl asilo che era stato approvato dalla Camera il 7 marzo 2001 non consente di procedere ad una armonizzazione con le ben più complesse direttive comunitarie già approvate o in corso di approvazione relative agli standard minimi per la concessione della protezione temporanea in caso di esodi di massa, per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e l'accoglienza. L'introduzione di una procedura accelerata per l'esame della domanda da parte di costituenti commissioni territoriali composte da funzionari governativi, nonché la possibilità per questi organi di adottare decisioni immediatamente esecutive e impugnabili da parte del richiedente con un ricorso privo di effetti sospensivi dell'allontanamento dal territorio dello Stato svuotano di ogni effetto il diritto d'asilo tutelato dall'art. 10 co. 3 della nostra Costituzione. Le ultime novità riguardano la possibilità per il richiedente asilo di presentare una richiesta al Prefetto competente, di sospensione dell'espulsione in attesa della definizione del procedimento avanti l'autorità giudiziaria qualora l'interessato abbia presentato ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

La nuova legge 189/2002 istituzionalizza il Programma Nazionale Asilo operativo da circa un anno grazie ad un accordo tra Ministero dell'Interno, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ACNUR che ha creato, con il coinvolgimento di circa 60 comuni italiani una rete di accoglienza per richiedenti asilo. I richiedenti asilo non trattenuti nei centri e privi di mezzi di sussistenza potranno essere accolti nell'ambito di questi servizi territoriali attuati dagli enti locali.

Un'altra importante novità riguarda l'introduzione della possibilità di riesame della decisione adottata dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato integrata da un componente della commissione nazionale per il diritto d'asilo. Nelle more della decisione, che deve avvenire entro 10 giorni, il richiedente asilo è trattenuto presso il centro di identificazione.

## **7) il restringimento dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica**

La nuova normativa abroga il comma 5 dell'art. 40 del Testo Unico della legge sull'immigrazione relativo alla possibilità per le regioni di concedere contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno.

Inoltre il nuovo comma 6 del medesimo art. 40 prevede che avranno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli stranieri titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

Ciò significa che non potranno più accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro che sono iscritti al collocamento e nulla è dato sapere su cosa possa succedere nel caso in cui un cittadino extracomunitario titolare di un contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica perda il posto di lavoro o si dimetta.

**8) La previsione di una sanatoria** per i cittadini extracomunitari irregolari che svolgono attività di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I requisiti per l'accesso alla regolarizzazione si possono così sintetizzare: dimostrare di avere un lavoro e un alloggio escludendo coloro che hanno carichi pendenti con la giustizia in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati dagli artt. 380 e 381 cpp, quindi per qualsiasi reato anche di modestissima entità. Non potranno inoltre accedere alla regolarizzazione coloro nei cui confronti sia stato emesso un decreto di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Ciò significa che potrebbero utilizzare la possibilità di regolarizzazione solo le persone che avessero ottenuto un'espulsione dopo un periodo di soggiorno regolare e un rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

I datori di lavoro dovranno inoltrare, per posta, in Prefettura la dichiarazione di emersione dal lavoro nero denunciando il rapporto di dipendenza dei lavoratori extracomunitari entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione.

Nella dichiarazione di emersione dal lavoro nero il datore di lavoro dovrà indicare le generalità e la nazionalità dei lavoratori occupati, la tipologia e le modalità di impiego e l'indicazione della retribuzione convenuta in misura non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Ai fini della ricevibilità della dichiarazione dovranno essere allegati:

- l'attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali; 290,00 euro per la regolarizzazione di colf e badanti e 700,00 euro per la regolarizzazione delle altre categorie di lavoratori)
- copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera il contratto di soggiorno;
- certificazione medica della patologia o handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nei 20 giorni successivi alla presentazione della domanda, la Prefettura verificherà l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascerà all'extracomunitario un permesso di soggiorno della durata di un anno.

Il 6 settembre 2002 è stato approvato un decreto che prevede l'allargamento della procedura di regolarizzazione non solo per colf e badanti, ma per tutte le categorie di lavoratori.

La regolarizzazione comporterà non pochi risvolti negativi rispetto ai benefici che si riducono sostanzialmente all'emersione solo parziale del lavoro nero e alla regolarizzazione di un numero pur sempre esiguo di clandestini presenti sul nostro territorio.

1. Le voci che circolano tra gli immigrati su una possibile sanatoria è già diventata forte richiamo per l'ingresso in Italia di numerosi stranieri desiderosi di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro;
2. L'idea che si è già fortemente radicata nella mentalità degli stranieri è quella che "comunque prima o poi una sanatoria arriverà e in qualche modo ci si regolarizzerà". Moltissimi gli stranieri che da anni vivono in Italia irregolarmente, svolgendo lavori saltuari in attesa di una sanatoria;
3. Si alimenta il mercato illegale dei documenti (falsi) necessari per dimostrare i requisiti previsti per l'accesso alla sanatoria;
4. Le sanatorie aumentano il già elevato carico di lavoro degli uffici immigrazione delle questure a discapito delle attività ordinarie;
5. Pensare di bloccare l'inarrestabile flusso migratorio con sanatorie indiscriminate non porta ad altro che a destabilizzare la politica della determinazione dei flussi di ingresso che invece necessita di una sistematica e agile programmazione per favorire l'incontro tra domanda e offerta libera da inutili appesantimenti burocratici.

**9) La questione dei minori stranieri non accompagnati** (in Italia senza genitori o parenti) ai quali, secondo la legge 40/98 viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età non rinnovabile né convertibile al raggiungimento della maggiore età è stato in parte risolto in quanto si

prevede la possibilità di conversione di tale permesso, in permesso di soggiorno per lavoro o studio se il minore è in Italia da almeno tre anni e se ha seguito un progetto di integrazione sociale per non meno di due anni presso un ente gestore dei progetti, pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394.

Non si manca di sottolineare le migliorie e gli emendamenti senz'altro positivi apportati dalla nuova normativa in materia di immigrazione:

- la previsione di un termine per la determinazione delle quote di ingresso in Italia per lavoro, nonché l'opportuno coinvolgimento obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni per l'espressione di un parere in tale ambito;
- la semplificazione per il lavoratore stagionale della procedura per l'ottenimento di un permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale;
- la previsione di rendere completa la raccolta dei dati da parte dell'anagrafe informatizzata inserendovi anche i dati di tutti coloro che potrebbero iscriversi al collocamento essendo titolari di permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività di lavoro subordinato;
- la previsione di una specifica sanzione per chiunque rediga un permesso, o un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi;
- la previsione del reato di favoreggiamento dell'ingresso in Italia a fine di transito verso altri Stati;
- la possibilità di procedere ad ispezioni di imbarcazioni e aerei sui quali si sospetta il trasporto illegale di stranieri;
- la possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di disporre l'espulsione nei confronti dello straniero che debba scontare una pena detentiva anche residua di non più di due anni;
- l'inserimento nel decreto flussi di quote per lavoro riservate a stranieri oriundi italiani;
- l'inasprimento della pena pecuniaria del datore di lavoro illegale;
- lo spostamento dell'esame delle domande dei nulla-osta al ricongiungimento familiare dalle Questure ai nuovi sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso gli uffici territoriali di Governo.

**XXI - CONDIZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI**

(Artt. 31 - 32 - 33 T.U.)

<p><b>Titoli di soggiorno e condizione giuridica dei minori stranieri regolarmente soggiornanti o figli di genitore regolarmente soggiornante o legalmente affidati</b></p>	<p>Fino a 14 anni di età il minore straniero è iscritto sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori conviventi o del cittadino straniero a cui è legalmente affidato.</p> <p>Dopo il compimento dei 14 anni al minore è rilasciato un autonomo permesso per motivi familiari avente durata fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno (art. 31 co. 2 T.U.).</p> <p>Il minore segue la condizione giuridica del genitore o dell'adulto a cui è legalmente affidato con il quale convive o la condizione più favorevole tra quelle del genitore con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea del minore dal territorio italiano non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno.</p> <p>Il figlio minore (anche se clandestino) di straniero regolarmente soggiornante non può essere espulso con espulsione amministrativa del Prefetto (art. 19, comma 2 T.U.) e perciò se il genitore ha i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare può subito ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari o, se minore di 14 anni, è iscritto sul permesso o sulla carta del genitore, e negli altri casi un permesso di soggiorno per minore età (art. 28, co. 1 lett. a) R.A.).</p> <p>Una circolare interna del Ministero dell'Interno stabilisce che l'iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori dei minori momentaneamente assenti dal territorio nazionale debba essere garantita, non ritenendosi opportuno, perché gravemente pregiudizievole per la loro posizione di soggiorno, escluderli dalla predetta iscrizione. L'iscrizione avverrà solo previa acquisizione delle relative foto debitamente legalizzate dagli organi competenti.</p> <p>Tuttavia il minore clandestino deve comunque lasciare l'Italia nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se è figlio di genitore clandestino espulso dall'Italia, senza che vi sia un genitore regolarmente soggiornante in Italia (cfr. art. 19, comma 2 lett. a) T.U.);</li> <li>b) se è minore non accompagnato ed è possibile attuare un rimpatrio assistito (cfr. art. 33 T.U. N.B. Vedi oltre);</li> <li>c) se è oggetto di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, adottato dal tribunale per i minorenni su richiesta del questore (art. 31, co. 4 T.U.).</li> </ul>
<p><b>Visti di ingresso rilasciabili ai minori stranieri</b></p>	<p>In base all'art. 33 legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito dall'art. 3 legge n. 31 dicembre 1998, n. 476) il minore straniero può ottenere un visto di ingresso in Italia soltanto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) motivi familiari,</li> <li>b) turismo</li> <li>c) studio (a condizione che abbia compiuto almeno 14 anni : cfr. D. Min. Affari esteri 12 luglio 2000)</li> </ul>

	<p>d) cure mediche</p> <p>e) adozione (nei soli casi previsti dalla stessa legge n. 184/1983 e con la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri).</p> <p>N.B.: Non è dunque consentito l'ingresso di un minore per motivi di lavoro.</p>
<b>Respingimento alla frontiera del minore straniero</b>	<p>Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore straniero a cui non è consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese di origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse (art. 33, co. 3 legge n. 184/1983 (come modificato dalla legge n. 476/1998).</p>
<b>Ingresso in Italia del minore straniero in casi eccezionali</b>	<p>L'ingresso in Italia del minore straniero è consentito nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali in cui è disposta la protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 T.U. o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure per l'adozione dei minori stranieri previste dal capo III della legge n. 184/1983 e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione per le adozioni internazionali presso la presidente del consiglio dei Ministri ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano (art. 33, co. 4 legge n. 184/1983 (come modificato dalla legge n. 476/1998).</p>
<b>Ingresso in Italia di minore straniero fuori delle situazioni consentite</b>	<p>Nei casi in cui sia comunque avvenuto l'ingresso in Italia di un minore nel territorio italiano al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato alle adozioni internazionali che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.</p> <p>Il tribunale per i minorenni adotta ogni provvedimento temporaneo nell'interesse del minore e:</p> <p>a) provvede all'affidamento o all'adozione del minore straniero se egli si trova in stato di abbandono (infatti in base all'art. 37-bis legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 476/1998, al minore straniero che si trova in Italia in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza).</p> <p>b) segnala la situazione alla Commissione per le adozioni internazionali presso la presidenza del consiglio dei Ministri affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e, se del caso, si provveda ad un provvedimento di assistenza o di affidamento o di adozione.</p> <p><i>Una circolare interna del Ministero dell'Interno stabilisce che ai minori stranieri accompagnati da parenti entro il 4° grado verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età in attesa di istruzioni in merito alla questione suddetta.</i></p>

	<p>La circ. del Ministero dell'Interno n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^div. del 30/11/2000 stabilisce che il Tribunale per i Minorenni qualora tempestivamente informato della presenza di tali soggetti sul territorio italiano non determini formalmente l'affidamento dei soggetti interessati. Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno per minore età anche qualora il giudice tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi del codice civile. Tale permesso di soggiorno non consente di svolgere attività lavorativa e non può essere convertito o rinnovato al compimento della maggiore età.</p> <p>Una successiva circolare del 9 aprile 2001 n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^div prevede inoltre che in caso di impossibilità al rimpatrio, qualsiasi valutazione in ordine alla permanenza in Italia è demandata al Comitato per i minori stranieri che, potrà formulare una raccomandazione ai servizi sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi della l. 184/83 con conseguente rilascio del rispettivo permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile al compimento della maggiore età come previsto dall'art. 31 T.U.</p> <p>La situazione dei minori stranieri non accompagnati che, una volta diventati maggiorenni, dopo aver frequentato corsi di formazione e pronti ad entrare nel mondo del lavoro, si vedono costretti a ritornare nella clandestinità per l'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età è stato affrontato, ma non del tutto risolto dal ddl Bossi-Fini.</p> <p>La normativa appena citata prevede la possibilità di convertire il permesso per minore età in lavoro o studio, al compimento della maggiore età, semprechè sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia la rappresentanza nazionale e che comunque, sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (art. 32 c. 2 – ter T.U.)</p> <p>Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati secondo questa procedura è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti dei flussi idi ingresso. (art. 32 co. 1-quater T.U.)</p>
<p><b>Ingresso o permanenza in Italia del familiare straniero di minore straniero in deroga alle disposizioni previste dalla legge</b></p>	<p>Per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia di un familiare del minore per un periodo determinato. (art. 31 co. 3 T.U.) anche in deroga alle disposizioni della legge (per es.: stranieri clandestini o espulsi o privi di sufficienti mezzi di sostentamento).</p> <p>L'autorizzazione viene comunicata dal Tribunale per i minorenni alla Rappresentanza diplomatica e al Questore per l'esecuzione della stessa (per es.: rilascio di visti di ingresso o di permessi di soggiorno).</p>

	<p>Tale autorizzazione viene revocata quando cessano i motivi che ne hanno giustificato il rilascio ovvero quando il familiare tiene una condotta incompatibile con le esigenze di tutela del minore. I Questori provvederanno alla segnalazione al tribunale dei minori delle situazioni che possono comportare la revoca del permesso di soggiorno.</p>
<b>Espulsione di un minore straniero</b>	<p>L'espulsione di un minore straniero (evento eccezionale perché quasi sempre vietata per effetto dell'art. 19, comma 2 T.U.) può essere adottata soltanto dal Tribunale per i minorenni su proposta del Questore competente (art. 31, co. 4 T.U.).</p>
<b>Rilascio della carta di soggiorno e del permesso di soggiorno agli stranieri divenuti maggiorenni</b>	<p>Al compimento del 18 anno di età allo straniero che aveva ricevuto un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari o che era stato destinatario di provvedimenti di affidamento legale è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 T.U.) o per esigenze sanitarie o di cura o per motivi di studio o di accesso al lavoro (art. 32 co. 1 T.U.). Resta salva la possibilità di ottenere una carta di soggiorno.</p> <p>N.B.: Il minore straniero nato in Italia e regolarmente ed ininterrottamente residente in Italia può comunque presentare, tra il 18 e il 19 anno di età, la richiesta all'ufficiale di stato civile per ottenere la cittadinanza italiana e in tal caso l'acquisto è automatico. (cfr. art. 4, comma 2, legge n. 91/1992).</p>
<b>Condizione giuridica e rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato</b>	<p>Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato (sia che sia entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, sia che sia stato ritrovato in Italia in stato di abbandono), è adottato dal Comitato per i minori stranieri istituito presso il dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei Ministri.</p> <p>I pubblici ufficiali, gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato, sono tenuti a darne notizia al Comitato per i minori stranieri con mezzi idonei a garantirne la riservatezza con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. Tale segnalazione non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle Rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. (d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535, art. 5).</p> <p>Al minore straniero non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Al fine di garantire</p>

	<p>l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato. (art. 6 d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535).</p>
<p><b>Rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato</b></p>	<p>Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.</p> <p>Il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito (art. 7 d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535).</p>
<p><b>Ingresso e soggiorno dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici</b></p>	<p>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a 6 anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi, da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi (art. 33, co. 2 T.U.)</p> <p>L'ingresso e soggiorno è autorizzato dal comitato per i minori stranieri secondo le norme del d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535 (pubblicato in Gazz. Uff. 25 gennaio 2000).</p> <p>Vedi anche circolare del Ministero dell'Interno n. 300.C/616/P/2001/15.16.1.26/1^div. del 29 maggio 2001 pubblicata sul sito <a href="http://www.anolf.it">www.anolf.it</a></p>
<p><b>Ingresso dei minori non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici (art. 8 d.p.c.m. n. 535/1999)</b></p>	<p>I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per i minori stranieri per la realizzazione di tali iniziative solidaristiche di accoglienza temporanea presentano domanda al Comitato, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato stesso, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica; nella domanda si deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.</p> <p>Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori.</p> <p>Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,</p>

	<p>ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.</p> <p>Il Comitato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di 15 giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.</p> <p>I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro 5 giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.</p>
<p><b>Soggiorno dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici (art. 9 d.p.c.m. n. 535/1999)</b></p>	<p>La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i 90 giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare.</p> <p>Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di 150 giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori di età superiore a 14 anni.</p>
<p><b>Compiti del Comitato per i minori stranieri (art.33 co. 1 e 2 T.U.)</b></p>	<p>Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p> <p>Obbiettivi del Comitato per i minorenni stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri di età superiore a 6 anni temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato (per es. gemellaggi).</li> <li>- coordinamento delle attività delle amministrazioni interessate;</li> <li>- tutela dei diritti di tale minori stranieri e disciplina della loro condizione giuridica in Italia (ingressi e soggiorni).</li> <li>- Delibera in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.</li> <li>- Provvede alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative solidaristiche.</li> <li>- Accerta lo status del minore.</li> <li>- Svolge compiti di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati.</li> <li>- Può adottare il provvedimento del rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati.</li> <li>- Provvede al censimento dei minori non accompagnati (d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535).</li> </ul>

<p><b>Componenti del Comitato per i minori stranieri (art. 33 co. 1 T.U.)</b></p>	<p>Il Comitato per i minori stranieri è costituito presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, dell'interno e di grazia e giustizia;</li> <li>- del Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del consiglio dei Ministri;</li> <li>- due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);</li> <li>- un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI);</li> <li>- due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore della famiglia.</li> </ul>
---	---

**IL DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA  
DI ORIGINE.  
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TRA NORME,  
OPPORTUNITÀ E LIMITI.**

**Monica Molteni**  
**giurista - Caritas Ambrosiana**

**XIX - DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI**

**(artt. 28 – 29 - 30 T.U.; art. 6 R.A.)**

<b>Il diritto all'unità familiare</b>	<p>Il diritto a vivere in famiglia dello straniero è tutelato nei casi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni previste dalla legge:</p> <p><i>1 ) l'esercizio del diritto a vivere nella propria famiglia deve essere esercitata da determinate persone legalmente residenti in Italia (soggetti attivi);</i></p> <p>2) l'esercizio del diritto a vivere nella propria famiglia è garantita soltanto nei confronti di determinati stranieri che sono familiari dei soggetti attivi del diritto all'unità familiare (soggetti passivi);</p> <p>3) il diritto all'unità familiare può essere esercitato dal soggetto attivo che abbia determinati requisiti oggettivi e che osservi le procedure previste dalla legge.</p> <p>4) Il diritto all'unità familiare può essere esercitato secondo una delle modalità previste dalla legge e in una delle due seguenti forme:</p> <p>A) Il diritto ai riacquisto dell'unità familiare. Tale diritto di solito presuppone che il familiare straniero (soggetto passivo) si trovi all'estero e si può esercitare in uno dei 3 modi seguenti:</p> <p>a) Ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare rilasciato al familiare straniero che si trova all'estero (soggetto passivo), previa domanda di nulla-osta che deve essere stata presentata alla questura dal familiare che si trova in Italia (soggetto attivo);</p> <p>b) ingresso in Italia con visto di ingresso per familiare al seguito rilasciato ad uno straniero (soggetto passivo) che è familiare di persona (soggetto attivo) che entra regolarmente in Italia per motivi di lungo soggiorno;</p> <p>c) Ingresso del genitore naturale straniero residente all'estero per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia.</p> <p>B) Il diritto al mantenimento dell'unità familiare. Tale diritto presuppone che entrambi i familiari (soggetto attivo e soggetto passivo) si trovino già in Italia e che un familiare (soggetto passivo) non possa soggiornare o non possa più soggiornare legalmente in Italia per motivi diversi da quelli familiari. Tale diritto (che in alcuni casi può essere direttamente esercitato anche da quest'ultimo familiare) si attua chiedendo e ottenendo in Italia il rilascio e/o il rinnovo di uno dei seguenti titoli di soggiorno del soggetto passivo:</p> <p>a) la carta di soggiorno (N.B. Vedi la scheda sulla carta di soggiorno);</p> <p>b) il permesso di soggiorno per motivi familiari (N.B. Vedi meglio oltre la scheda sulla tutela della famiglia);</p> <p>c) iscrizione del minore di 14 anni sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno del genitore.</p>
---------------------------------------	---

	<p>Una circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che il richiedente asilo coniugato con soggetto già riconosciuto rifugiato non possa ottenere un permesso per motivi familiari se non al termine della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, ferma restando la possibilità per il richiedente di rinunciare alla prosecuzione dell'iter di riconoscimento.</p>
<p><b>Soggetti attivi del diritto a mantenere o a ristabilire l'unità familiare (art. 28 T.U.)</b></p>	<p>Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari extracomunitari può essere esercitato soltanto dalle seguenti persone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) cittadino italiano;</li> <li>b) cittadino di Paese membro dell'UE residente in Italia;</li> <li>c) cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia e titolare di uno dei seguenti titoli di soggiorno: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) carta di soggiorno;</li> <li>2) permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoro subordinato</li> <li>- lavoro autonomo</li> <li>- studio</li> <li>- motivi religiosi</li> <li>- asilo familiari</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Soggetti passivi del diritto a mantenere o ristabilire il diritto all'unità familiare (art. 29, co. 1 T.U.)</b></p>	<p>In generale il diritto a mantenere o a ristabilire l'unità familiare può essere esercitato nei confronti dei seguenti familiari stranieri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il coniuge non legalmente separato (N.B.: poiché il matrimonio poligamico non è riconosciuto dall'ordinamento italiano è consentito il ricongiungimento con un solo coniuge);</li> <li>2) i figli minorenni a carico, anche di un solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati o legalmente separati a condizione che l'altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;</li> <li>3) i minori legalmente adottati o affidati;</li> <li>4) i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;</li> <li>5) i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità.</li> </ol> <p>N.B. L' "essere a carico" deve essere dimostrato in modo adeguato, esibendo (al consolato italiano e/o alla Questura) ogni tipo di documentazione con la quale si prova che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lo straniero (genitore o parente entro il terzo grado inabile al lavoro) si trova in condizioni di salute o lavorative tali da non disporre in tutto o in parte di fonti di reddito sufficienti ad assicurare la sua sussistenza minima (p. es. certificazioni mediche relative allo stato di salute e/o al grado e al tipo di invalidità, certificazioni dei redditi e/o dell'importo delle pensioni percepite, documentazione relativa a debiti da pagare per il canone di locazione dell'alloggio o per spese di assistenza ecc.);</li> <li>2) al sostentamento provvede in tutto o in parte il familiare regolarmente residente in Italia (p. es. estratti dei conti bancari da cui risultino consistenti versamenti periodici da parte del familiare in Italia verso il familiare all'estero).</li> </ol> <p>Il ricongiungimento di familiari extracomunitari residenti all'estero nei</p>

	<p>confronti di cittadini italiani o di altri paesi UE residenti in Italia resta regolato dal D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 salve le norme più favorevoli previste dal T.U. e dal suo R.A.</p> <p>In tali casi il ricongiungimento può essere attuato anche nei confronti di ascendenti o discendenti propri o del coniuge, anche se non a carico e anche se maggiorenni. In tali casi è prevista l'esenzione dal nulla osta della Questura competente.</p>
<p><b>Condizioni oggettive richieste per esercitare il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare: 1) l'alloggio idoneo; 2) il reddito minimo</b></p>	<p>Il soggetto che esercita il diritto al riacquisto dell'unità familiare o il diritto al mantenimento dell'unità familiare ha l'obbligo di dimostrare - salvo che si tratti di rifugiato - che il familiare italiano o straniero legalmente residente in Italia (soggetto attivo) dispone dei seguenti requisiti minimi (art. 29 co. 3 T.U.):</p> <p>1) un alloggio idoneo, cioè che rientri nei requisiti minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale disponibilità può essere dimostrata esibendo il titolo in base al quale si ha la disponibilità (p. es. mediante un contratto di locazione o di compravendita intestato al richiedente o ad un suo familiare convivente). E' comunque necessario presentare anche uno dei seguenti documenti (art. 6 co. 1 lett. c) R.A.):</p> <p>a) una certificazione comunale attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica. Secondo una circolare del Ministero dell'Interno nei casi in cui venga richiesto il ricongiungimento di un minore infraquattordicenne potrà tener luogo della certificazione di idoneità alloggiativa, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Nell'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario che richiede il ricongiungimento non ha disponibilità diretta dell'immobile;</p> <p>b) un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio. Una circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che la norma, limitandosi a prevedere la disponibilità alloggiativa da parte del richiedente il beneficio di cui si tratta, non precisa la necessità di una futura coabitazione con i familiari. In sostanza, il requisito della convivenza non condiziona in alcun modo il rilascio del nulla osta della Questura.</p> <p>2) un reddito annuo minimo, derivante da fonti lecite di importo non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo annuo dell'assegno sociale (euro 4557,41) in caso di ricongiungimento di 1 solo familiare;</li> <li>- doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (euro 9114,82 ca) in caso di ricongiungimento di 2 o 3 familiari;</li> <li>triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale ( euro 13.672,23circa) se si chiede il ricongiungimento di 4 o più familiari. Nel caso in cui i richiedenti il ricongiungimento siano presenti in Italia da meno di un anno a corredo dell'istanza potrà essere esibita documentazione diversa dalla dichiarazione dei redditi e comunque idonea a pronosticare un reddito complessivo presuntivo non inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo;</li> </ul> <p>3) La documentazione debitamente tradotta e legalizzata attestante i rapporti di coniugio e/o minore età (art.29 co.1) lett. c) T.U.)</p>

	<p>N.B.: in ogni caso ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo di familiari già conviventi con il richiedente. (art.29 co. 3 T.U.).</p>
<p><b>Modalità per esercitare il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare</b></p>	<p>Il diritto all'unità familiare si può mantenere e/o riacquistare secondo modalità differenti.</p> <p>A) Poiché il diritto al riacquisto dell'unità familiare di solito presuppone che il familiare straniero si trovi all'estero esso si può esercitare in uno dei 3 modi seguenti:</p> <p>a) ingresso per ricongiungimento familiare con familiare (soggetto passivo) che si trova all'estero previo nulla-osta che deve essere richiesto alla questura dal familiare che si trova in Italia (soggetto attivo);</p> <p>b) ingresso al seguito di familiare che entra regolarmente in Italia per motivi di lungo soggiorno;</p> <p>c) ingresso del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia.</p> <p>B) Poiché il diritto al mantenimento dell'unità familiare presuppone che entrambi i familiari si trovino già in Italia e che un familiare (soggetto passivo) non possa soggiornare o non possa più soggiornare legalmente in Italia per motivi diversi da quelli familiari, esso diritto può essere direttamente esercitato anche da quest'ultimo familiare chiedendo e ottenendo in Italia il rilascio e/o il rinnovo di uno dei seguenti titoli di soggiorno:</p> <p>a) la carta di soggiorno (N.B. Vedi la scheda sulla carta di soggiorno);</p> <p>b) il permesso di soggiorno per motivi familiari (N.B. Vedi meglio oltre la scheda sulla tutela della famiglia);</p> <p>c) iscrizione del minore di 14 anni sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno del genitore.</p> <p>Tali titoli di soggiorno possono essere rilasciati nei casi e nei modi previsti dalla legge (N.B. Vedi rispettivamente le schede sulla carta di soggiorno, sulla tutela della famiglia e sulla tutela dei minori) ai seguenti stranieri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ) agli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;</li> <li>2) agli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso al seguito del familiare che entra regolarmente in Italia per motivi di lungo soggiorno;</li> <li>3) agli stranieri che già soggiornano regolarmente in Italia ad altro titolo (anche in caso di permesso di soggiorno scaduto da meno di 1 anno);</li> <li>4) ai familiari stranieri (anche se clandestini) di straniero che ha ottenuto in Italia lo status di rifugiato;</li> <li>5) agli stranieri (anche se clandestini) che siano coniuge o parente fino al 4 grado di cittadino italiano con il quale convivano;</li> <li>6) ai genitori stranieri, anche naturali (anche se clandestini), di minore italiano;</li> <li>7) ai minori stranieri nati in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante;</li> <li>8) ai minori stranieri iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno del genitore, i quali compiano 14 anni.</li> </ol>

<p><b>a) Il nulla-osta e il visto di ingresso per ricongiungimento familiare</b></p>	<p>La domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata, con la prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di coniugio, parentela, minore età autenticata dall' autorità consolare italiana, allo sportello unico per l'immigrazione del luogo di dimora del richiedente (soggetto attivo).</p> <p>Lo sportello unico per l'immigrazione deve rilasciare copia della domanda e della documentazione presentata contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato della ricezione della domanda (cfr. art. 29, comma 7 T.U. e art. 6, comma 2 R.A.).</p> <p>Dopo la presentazione della domanda di nulla-osta si possono verificare tre situazioni:</p> <p>a) Il Prefetto emette un provvedimento di diniego del nulla-osta (caso raro) con atto scritto e motivato che deve essere comunicato al presentatore entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.</p> <p>In tal caso è possibile presentare ricorso contro il diniego presso il giudice ordinario e se il giudice annulla il diniego può ordinare al consolato di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare anche in mancanza del nulla-osta.</p> <p>b) Il prefetto emette il provvedimento di nulla-osta al ricongiungimento richiesto. Infatti il Questore, verificata l'esistenza dei requisiti concede il nulla-osta. Contestualmente al rilascio, il Questore ne dà comunicazione via telex direttamente alla Rappresentanza diplomatica italiana competente al rilascio del visto. In tal caso il nulla-osta ha validità massima di 6 mesi (D. Min Affari esteri 12 luglio 2000).</p> <p>c) Lo sportello unico per l'immigrazione non risponde alla richiesta di nulla-osta presentata da più di 90 gg.</p> <p>In questo caso è previsto un sistema di "silenzio-assenso": in mancanza del provvedimento del Questore, trascorsi 90 gg. dalla presentazione della domanda di nulla-osta, il familiare del richiedente interessato al ricongiungimento può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare da parte della rappresentanza diplomatico consolare italiana all'estero previa esibizione della copia degli atti contrassegnati dalla Questura, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione (art. 29, comma 8 T.U.).</p> <p>Le autorità consolari rilasciano il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare allo straniero in presenza dei seguenti elementi:</p> <p>1) Presentazione di uno dei seguenti documenti:</p> <p>a) nulla-osta al ricongiungimento emesso dallo sportello unico per l'immigrazione;</p> <p>b) se sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nulla-osta, presentazione di copia della stessa domanda e degli atti, su entrambi i quali deve essere stato apposto dallo sportello unico il timbro datario dell'ufficio e la sigla dell'addetto alla ricezione;</p> <p>c) provvedimento del giudice civile che annulla il diniego del nulla-osta e contestualmente ordina il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare anche in mancanza del nulla-osta dello sportello unico per l'immigrazione (art. 30, co. 6 T.U.).</p>
--	---

	<p>2) Presentazione della documentazione (italiana e/o straniera) comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.</p> <p>3) Esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio (art. 6 co. 3 R.A.).</p>
<p><b>b) Il visto di ingresso "per familiare al seguito": presupposti e documenti (art. 29, co. 4, 5 e 9 T.U. e art. 5, co. 7 R.A.)</b></p>	<p>E' consentito l'ingresso al seguito dello straniero regolarmente soggiornante a favore dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, previo rilascio del visto di ingresso "per familiare al seguito", e sempre che si verifichi uno dei seguenti casi previsti dalla legge:</p> <p>a) ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore ad 1 anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento (cfr. art. 29, co. 9 T.U.), a condizione che vi siano i requisiti di alloggio e di reddito (art. 29, co. 4 T.U.); tuttavia nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori è sufficiente (in mancanza di un alloggio del genitore) il consenso (scritto) del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. (cfr. art. 29, co. 3, lett. a) T.U.).</p> <p>b) ingresso ai seguito del cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. (art. 29, co. 5 T.U.).</p> <p>Per il rilascio del visto di ingresso "per familiare al seguito" lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione generale richiesta per ogni visto di ingresso, anche la seguente documentazione (art. 5, co. 7 R.A.):</p> <p>1) la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;</p> <p>2) il nulla osta dello sportello unico per l'immigrazione, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a) T.U. e del reddito (cfr. art. 29, comma 3, lettera b) T.U.). A tal fine l'interessato deve produrre:</p> <p>- l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti dell'alloggio i sensi della legge regionale di edilizia residenziale pubblica ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale (ASL) competente per territorio.</p> <p>Per dare attuazione pratica alla procedura la circ. del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2001 n. 300.C/2001/300/A/6.5/1^div. ha previsto la necessità di ricorrere ad un procuratore che, per conto dell'interessato all'estero, ottenga il rilascio del nulla osta.</p> <p>A tal fine l'interessato, cioè il titolare del visto principale, dovrà rivolgere apposita istanza allo sportello unico del luogo dove dimorerà indicando i familiari per cui intende chiedere il visto per "familiare al seguito" e conferendo, contestualmente apposita delega a cittadino italiano o straniero regolarmente per la produzione dei documenti necessari ai fini del rilascio del nulla osta. Verificata la sussistenza di questi requisiti (casa, lavoro,</p>

	reddito sufficiente) lo sportello unico per l'immigrazione provvederà al rilascio del nulla osta che sarà apposto in calce alla domanda stessa, da restituire al procuratore per il successivo inoltro allo straniero interessato e da questi dovrà essere esibita alla rappresentanza diplomatica italiana ai fini del rilascio del visto di ingresso.
<b>c) Ingresso del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia</b>	E' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 dell'art. 29 T.U. (art. 29, comma 6 T.U.).

**XXI - CONDIZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI**

(Artt. 31 - 32 - 33 T.U.)

<p><b>Titoli di soggiorno e condizione giuridica dei minori stranieri regolarmente soggiornanti o figli di genitore regolarmente soggiornante o legalmente affidati</b></p>	<p>Fino a 14 anni di età il minore straniero è iscritto sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori conviventi o del cittadino straniero a cui è legalmente affidato.</p> <p>Dopo il compimento dei 14 anni al minore è rilasciato un autonomo permesso per motivi familiari avente durata fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno (art. 31 co. 2 T.U.).</p> <p>Il minore segue la condizione giuridica del genitore o dell'adulto a cui è legalmente affidato con il quale convive o la condizione più favorevole tra quelle del genitore con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea del minore dal territorio italiano non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno.</p> <p>Il figlio minore (anche se clandestino) di straniero regolarmente soggiornante non può essere espulso con espulsione amministrativa del Prefetto (art. 19, comma 2 T.U.) e perciò se il genitore ha i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare può subito ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari o, se minore di 14 anni, è iscritto sul permesso o sulla carta del genitore, e negli altri casi un permesso di soggiorno per minore età (art. 28, co. 1 lett. a) R.A.).</p> <p>Una circolare interna del Ministero dell'Interno stabilisce che l'iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori dei minori momentaneamente assenti dal territorio nazionale debba essere garantita, non ritenendosi opportuno, perché gravemente pregiudizievole per la loro posizione di soggiorno, escluderli dalla predetta iscrizione. L'iscrizione avverrà solo previa acquisizione delle relative foto debitamente legalizzate dagli organi competenti.</p> <p>Tuttavia il minore clandestino deve comunque lasciare l'Italia nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se è figlio di genitore clandestino espulso dall'Italia, senza che vi sia un genitore regolarmente soggiornante in Italia (cfr. art. 19, comma 2 lett. a) T.U.);</li> <li>b) se è minore non accompagnato ed è possibile attuare un rimpatrio assistito (cfr. art. 33 T.U. N.B. Vedi oltre);</li> <li>c) se è oggetto di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, adottato dal tribunale per i minorenni su richiesta del questore (art. 31, co. 4 T.U.).</li> </ul>
<p><b>Visti di ingresso rilasciabili ai minori stranieri</b></p>	<p>In base all'art. 33 legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito dall'art. 3 legge n. 31 dicembre 1998, n. 476) il minore straniero può ottenere un visto di ingresso in Italia soltanto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) motivi familiari,</li> <li>b) turismo</li> </ul>

	<p>c) studio (a condizione che abbia compiuto almeno 14 anni : cfr. D. Min. Affari esteri 12 luglio 2000)</p> <p>d) cure mediche</p> <p>e) adozione (nei soli casi previsti dalla stessa legge n. 184/1983 e con la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri).</p> <p>N.B.: Non è dunque consentito l'ingresso di un minore per motivi di lavoro.</p>
<b>Respingimento alla frontiera del minore straniero</b>	<p>Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore straniero a cui non è consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese di origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse (art. 33, co. 3 legge n. 184/1983 (come modificato dalla legge n. 476/1998).</p>
<b>Ingresso in Italia del minore straniero in casi eccezionali</b>	<p>L'ingresso in Italia del minore straniero è consentito nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali in cui è disposta la protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 T.U. o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure per l'adozione dei minori stranieri previste dal capo III della legge n. 184/1983 e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione per le adozioni internazionali presso la presidente del consiglio dei Ministri ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano (art. 33, co. 4 legge n. 184/1983 (come modificato dalla legge n. 476/1998).</p>
<b>Ingresso in Italia di minore straniero fuori delle situazioni consentite</b>	<p>Nei casi in cui sia comunque avvenuto l'ingresso in Italia di un minore nel territorio italiano al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato alle adozioni internazionali che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.</p> <p>Il tribunale per i minorenni adotta ogni provvedimento temporaneo nell'interesse del minore e:</p> <p>a) provvede all'affidamento o all'adozione del minore straniero se egli si trova in stato di abbandono (infatti in base all'art. 37-bis legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 476/1998, al minore straniero che si trova in Italia in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza).</p> <p>b) segnala la situazione alla Commissione per le adozioni internazionali presso la presidenza del consiglio dei Ministri affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e, se del caso, si provveda ad un provvedimento di assistenza o di affidamento o di adozione.</p> <p><i>Una circolare interna del Ministero dell'Interno stabilisce che ai minori stranieri accompagnati da parenti entro il 4° grado verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età in attesa di istruzioni in merito</i></p>

	<p><i>alla questione suddetta.</i></p> <p>La circ. del Ministero dell'Interno n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^div. del 30/11/2000 stabilisce che il Tribunale per i Minorenni qualora tempestivamente informato della presenza di tali soggetti sul territorio italiano non determini formalmente l'affidamento dei soggetti interessati. Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno per minore età anche qualora il giudice tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi del codice civile. Tale permesso di soggiorno non consente di svolgere attività lavorativa e non può essere convertito o rinnovato al compimento della maggiore età.</p> <p>Una successiva circolare del 9 aprile 2001 n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^div prevede inoltre che in caso di impossibilità al rimpatrio, qualsiasi valutazione in ordine alla permanenza in Italia è demandata al Comitato per i minori stranieri che, potrà formulare una raccomandazione ai servizi sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi della l. 184/83 con conseguente rilascio del rispettivo permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile al compimento della maggiore età come previsto dall'art. 31 T.U.</p> <p>La situazione dei minori stranieri non accompagnati che, una volta diventati maggiorenni, dopo aver frequentato corsi di formazione e pronti ad entrare nel mondo del lavoro, si vedono costretti a ritornare nella clandestinità per l'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età è stato affrontato, ma non del tutto risolto dal ddl Bossi-Fini.</p> <p>La normativa appena citata prevede la possibilità di convertire il permesso per minore età in lavoro o studio, al compimento della maggiore età, semprechè sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia la rappresentanza nazionale e che comunque, sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (art. 32 c. 2 – ter T.U.)</p> <p>Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati secondo questa procedura è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti dei flussi di ingresso. (art. 32 co. 1-quater T.U.)</p>
<p><b>Ingresso o permanenza in Italia del familiare straniero di minore straniero in deroga alle disposizioni previste dalla legge</b></p>	<p>Per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia di un familiare del minore per un periodo determinato. (art. 31 co. 3 T.U.) anche in deroga alle disposizioni della legge (per es.: stranieri clandestini o espulsi o privi di sufficienti mezzi di sostentamento).</p> <p>L'autorizzazione viene comunicata dal Tribunale per i minorenni alla Rappresentanza diplomatica e al Questore per l'esecuzione della stessa (per es.: rilascio di visti di ingresso o di permessi di soggiorno).</p>

	<p>Tale autorizzazione viene revocata quando cessano i motivi che ne hanno giustificato il rilascio ovvero quando il familiare tiene una condotta incompatibile con le esigenze di tutela del minore. I Questori provvederanno alla segnalazione al tribunale dei minori delle situazioni che possono comportare la revoca del permesso di soggiorno.</p>
<b>Espulsione di un minore straniero</b>	<p>L'espulsione di un minore straniero (evento eccezionale perché quasi sempre vietata per effetto dell'art. 19, comma 2 T.U.) può essere adottata soltanto dal Tribunale per i minorenni su proposta del Questore competente (art. 31, co. 4 T.U.).</p>
<b>Rilascio della carta di soggiorno e del permesso di soggiorno agli stranieri divenuti maggiorenni</b>	<p>Al compimento del 18 anno di età allo straniero che aveva ricevuto un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari o che era stato destinatario di provvedimenti di affidamento legale è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 T.U.) o per esigenze sanitarie o di cura o per motivi di studio o di accesso al lavoro (art. 32 co. 1 T.U.). Resta salva la possibilità di ottenere una carta di soggiorno.</p> <p>N.B.: Il minore straniero nato in Italia e regolarmente ed ininterrottamente residente in Italia può comunque presentare, tra il 18 e il 19 anno di età, la richiesta all'ufficiale di stato civile per ottenere la cittadinanza italiana e in tal caso l'acquisto è automatico. (cfr. art. 4, comma 2, legge n. 91/1992).</p>
<b>Condizione giuridica e rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato</b>	<p>Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato (sia che sia entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, sia che sia stato ritrovato in Italia in stato di abbandono), è adottato dal Comitato per i minori stranieri istituito presso il dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei Ministri.</p> <p>I pubblici ufficiali, gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato, sono tenuti a darne notizia al Comitato per i minori stranieri con mezzi idonei a garantirne la riservatezza con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. Tale segnalazione non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle Rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. (d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535, art. 5).</p> <p>Al minore straniero non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Al fine di garantire</p>

	<p>l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato. (art. 6 d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535).</p>
<p><b>Rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato</b></p>	<p>Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.</p> <p>Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.</p> <p>Il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito (art. 7 d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535).</p>
<p><b>Ingresso e soggiorno dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici</b></p>	<p>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a 6 anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi, da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi (art. 33, co. 2 T.U.)</p> <p>L'ingresso e soggiorno è autorizzato dal comitato per i minori stranieri secondo le norme del d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535 (pubblicato in Gazz. Uff. 25 gennaio 2000).</p> <p>Vedi anche circolare del Ministero dell'Interno n. 300.C/616/P/2001/15.16.1.26/1^div. del 29 maggio 2001 pubblicata sul sito <a href="http://www.anolf.it">www.anolf.it</a></p>
<p><b>Ingresso dei minori non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici (art. 8 d.p.c.m. n. 535/1999)</b></p>	<p>I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per i minori stranieri per la realizzazione di tali iniziative solidaristiche di accoglienza temporanea presentano domanda al Comitato, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato stesso, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica; nella domanda si deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.</p> <p>Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori.</p> <p>Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,</p>

	<p>ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.</p> <p>Il Comitato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di 15 giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.</p> <p>I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro 5 giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.</p>
<p><b>Soggiorno dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito di programmi solidaristici (art. 9 d.p.c.m. n. 535/1999)</b></p>	<p>La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i 90 giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare.</p> <p>Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di 150 giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori di età superiore a 14 anni.</p>
<p><b>Compiti del Comitato per i minori stranieri (art.33 co. 1 e 2 T.U.)</b></p>	<p>Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p> <p>Obbiettivi del Comitato per i minorenni stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri di età superiore a 6 anni temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato (per es. gemellaggi).</li> <li>- coordinamento delle attività delle amministrazioni interessate;</li> <li>- tutela dei diritti di tale minori stranieri e disciplina della loro condizione giuridica in Italia (ingressi e soggiorni).</li> <li>- Delibera in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.</li> <li>- Provvede alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative solidaristiche.</li> <li>- Accerta lo status del minore.</li> <li>- Svolge compiti di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati.</li> <li>- Può adottare il provvedimento del rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati.</li> <li>- Provvede al censimento dei minori non accompagnati (d.p.c.m. 9</li> </ul>

	dicembre 1999, n. 535).
<b>Componenti del Comitato per i minori stranieri (art. 33 co. 1 T.U.)</b>	<p>Il Comitato per i minori stranieri è costituito presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, dell'interno e di grazia e giustizia;</li> <li>- del Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del consiglio dei Ministri;</li> <li>- due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);</li> <li>- un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI);</li> <li>- due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore della famiglia.</li> </ul>

**IL MINORE NON ACCOMPAGNATO TRA NORMA  
GIURIDICA E TUTELA.**

**Monica Molteni**  
**giurista – Caritas Ambrosiana**

**XXII - ASSISTENZA SANITARIA**

**(Artt. 34 - 35 - 36 T.U. e artt. 42 - 43 - 44 R.A.)**

<p><b>Obbligo di copertura sanitaria</b></p>	<p>In base all'art. 34 T.U. la copertura contro i rischi per la salute non è più una semplice facoltà per gli stranieri, ma è un obbligo che è esteso il più possibile a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti (è condizione per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante:</p> <p>a) iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale per tutti gli stranieri aventi titoli di lungo soggiorno e per numerosi permessi di soggiorno di breve periodo;</p> <p>b) polizza assicurativa contro i rischi da malattia, infortunio o maternità oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno per studio o di altri permessi di breve periodo.</p>
<p><b>Iscrizione al S.S.N. dei detenuti stranieri</b></p>	<p>Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia (art. 1, co. 5 D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230).</p>
<p><b>a) Stranieri soggetti all'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 32 co. 1 T.U.)</b></p>	<p>Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani (ticket, sanitometro):</p> <p>a) gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro, familiari, per asilo politico, per richiesta d'asilo, per asilo umanitario, per attesa adozione, per affidamento, per attesa cittadinanza,</p> <p>b) gli stranieri iscritti nelle liste di collocamento o che comunque svolgono un regolare rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (l'iscrizione non è invece obbligatoria per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari e per gli stranieri che abbiano uno degli speciali permessi di soggiorno per lavoro rilasciati ai sensi dell'art. 27 T.U. ai dirigenti o al personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ai lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti aventi sede all'estero, ai giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'IRPEF - cfr. art. 42 co. 5 R.A.).</p> <p>L'iscrizione obbligatoria al S.S.N. è:</p> <p>1) gratuita;</p>

	<p>2) non è più a durata annuale, ma è a tempo indeterminato per tutta la durata del permesso di soggiorno e anche nelle more del suo rinnovo;</p> <p>3) copre soltanto l'assistenza sanitaria erogata in Italia compresa l'assistenza riabilitativa e protesica (art. 42, co. 1 R.A.). Eventuali cure erogate all'estero sono a carico del paziente straniero.</p> <p>L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. (art. 34 co. 2 T.U.).</p> <p>Ai minori l'assistenza sanitaria è assicurata fin dalla nascita anche prima dell'iscrizione al S.S.N.</p> <p>La cessazione dell'iscrizione al S.S.N. avviene (art. 42 co. 4 R.A.) nei seguenti casi:</p> <p>a) scadenza del permesso di soggiorno, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato;</p> <p>b) diniego del rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero espulsione, comunicati alla ASL dalla Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro tali provvedimenti;</p> <p>c) in caso di variazione nello status della persona che fanno venir meno l'obbligo di iscrizione al S.S.N. (p.es. fine della convivenza per i familiari a carico, conversione del permesso di soggiorno in un permesso diverso rispetto a quelli che impongono l'iscrizione obbligatoria al SSN, cessazione dell'attività lavorativa o dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo straniero che non è titolare di un permesso di soggiorno che rende obbligatoria l'iscrizione al SSN).</p>
<p><b>b) Obbligo di assicurazione sanitaria per le altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti</b></p>	<p>Tutti gli stranieri regolari non rientranti tra quelli per cui è previsto l'obbligo d'iscrizione al S.S.N. hanno l'obbligo ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante una delle seguenti coperture:</p> <p>a) stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero contro il rischio di malattia, infortunio e maternità;</p> <p>b) iscrizione volontaria al S.S.N. dietro pagamento di un contributo annuale determinato con Decreto interministeriale (art. 34 co. 3 T.U.), nei seguenti casi:</p> <p>1) L'iscrizione volontaria al S.S.N. (valida anche per i familiari a carico) può essere richiesta dietro pagamento di un contributo (per ora £. 750.000) dallo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi (art. 42, co. 6 R.A.);</p> <p>N.B.: per i permessi di durata non superiore a 3 mesi la copertura sanitaria deve essere adempiuta mediante polizza assicurativa (perciò la circ. Min. sanità n. 5/2000 esclude espressamente i titolari di permesso di soggiorno per turismo dalla possibilità di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale);</p> <p>2) l'iscrizione volontaria al S.S.N. (non valida per i familiari a carico dietro pagamento di un contributo forfettario (per ora £ 350.000) può essere richiesta soltanto dai seguenti stranieri (art. 34, commi</p>

	<p>4, 5, 6 T.U.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;</li> <li>- stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.</li> </ul>
<p><b>Iscrizione al S.S.N. presso l'A.S.L. competente</b></p>	<p>Lo straniero assicurato al S.S.N. è iscritto nell'azienda sanitaria locale del Comune in cui dimora (art. 34 co. 7 T.U.) e non più in quella del Comune di residenza.</p> <p>In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. (art. 43 co. 2 R.A.).</p> <p>Documentazione richiesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) permesso di soggiorno (o carta di soggiorno o iscrizione del minore sul permesso o sulla carta di soggiorno) oppure ricevuta della domanda di rinnovo;</li> <li>2) autocertificazione dello straniero di avere effettivamente domiciliazione in un Comune situato nel territorio della USI- oppure attestazione analoga rilasciata dallo stesso Comune.</li> </ol>
<p><b>Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al S.S.N. (art. 35 co. 1 T.U.)</b></p>	<p>Per le prestazioni sanitarie gli stranieri non iscritti al S.S.N. devono corrisponderne il pagamento secondo le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, salvo quanto previsto da trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti in Italia. (art. 35 co. 2 T.U.)</p> <p>Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al S.S.N., sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti dietro pagamento delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome. Gli stranieri non iscritti al S.S.N. possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione (art. 43 co. 1 R.A.).</p>
<p><b>Assistenza sanitaria prevista per gli stranieri clandestini o irregolari</b></p>	<p>Ai cittadini stranieri clandestini e in posizione irregolare è garantito il diritto alle cure ospedaliere o ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie, infortuni, maternità e sono estesi i programmi di medicina preventiva. (art. 35 co. 3 T.U.).</p> <p>Il Ministero della Sanità con la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 considera il principio della continuità delle cure urgenti essenziali nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso e definisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) "cure urgenti" quelle cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;</li> <li>b) "cure essenziali" quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti), e dall'altro considerano.</li> </ol>

	<p>L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero clandestino non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvi i casi in cui la legge preveda l'obbligo del referto (p.es. in caso di ferita da arma da fuoco o da taglio o di malattia infettiva o di incidente sul lavoro). (art. 35 co. 5 T.U.).</p> <p>Tuttavia la circ. Min. Sanità n. 5/2000 prescrive che la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, sia perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (p.es.: per l'accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari), sia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4 R.A., in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell'interessato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria.</p> <p>Le cure sono gratuite per gli stranieri indigenti. A tal fine fa fede una autodichiarazione dello stato di indigenza da parte del soggetto interessato. Gli oneri per le prestazioni sanitarie erogate a soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese i ticket eventualmente non versati, sono a carico dell'U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.</p> <p>In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla A.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno. (art. 43 co. 4 R.A.).</p> <p>La comunicazione al Ministero dell'interno è effettuata in forma anonima, mediante il codice S.T.P. (vedi oltre) con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. (art. 43 co. 5 R.A.).</p> <p>Tali procedure si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati. (art. 43 co. 6 R.A.).</p> <p>La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi del permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice rea. a sigla STP (Straniero temporaneamente presente). Tale codice identificativo identifica l'assistito per tutte le prestazioni e deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione di farmaci erogabili alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. (art. 43 co. 3 R.A.).</p>
<p><b>Cure ospedaliere e/o ambulatoriali che devono essere comunque garantite (art. 35 co. 3 T.U.)</b></p>	<p>Agli stranieri, anche se clandestini, spettano comunque le seguenti cure ospedaliere o ambulatoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutela della gravidanza e della maternità (aborto incluso) a parità di trattamento con le cittadine italiane;</li> <li>- tutela della salute del minore;</li> <li>- vaccinazioni nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva decise dalle Regioni;</li> <li>- interventi di profilassi internazionale;</li> <li>- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.</li> </ul> <p>La circ. Min. Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 ha espressamente esteso anche agli stranieri illegalmente soggiornanti in Italia l'accesso ai servizi per le tossicodipendenze e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti</p>

	dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
<p><b>Ingressi in Italia per cure mediche (art. 36 commi 1 e 2 T.U.)</b></p>	<p><b>A) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche (cfr. art. 36, comma 1, T.U. e dall'art. 44, comma 1, R.A.). In tal caso ai fini del rilascio del visto l'interessato o un suo familiare o chiunque vi abbia interesse deve presentare la seguente documentazione:</b></p> <p>a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;</p> <p>b) attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;</p> <p>c) documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.</p> <p><b>B) Straniero che sia trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (cfr. art. 36, comma 2, T.U. e art. 44, comma 2, R.A.).</b></p> <p>Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri. Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.</p> <p><b>C) Straniero che sia trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449.</b></p> <p>Le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:</p> <p>a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria ;</p> <p>b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio</p>

	Sanitario Nazionale.
<b>Ingresso per cure mediche nell'ambito di programmi umanitari</b>	<p>D) Eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo.</p> <p>In tal caso il rilascio del visto di ingresso per cure mediche può essere rilasciato in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, TU. Anche in tal caso dunque in base agli artt. 3 e 6 della direttiva Min. Interno 1 marzo 2000 si richiede la dimostrazione di mezzi di sostentamento di entità identica a quella prevista per il rilascio dei visti di ingresso per turismo.</p> <p>Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è consentito anche nell'ambito di programmi umanitari preventivamente autorizzati dal Governo. (art. 36 co. 2 T.U.)</p>
<b>Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche</b>	<p>Lo straniero che entri in Italia con visto di ingresso per cure mediche e il suo accompagnatore ottengono il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.</p> <p>Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. (art. 36 co. 3 T.U.).</p> <p>Il permesso per cure mediche non consente di lavorare.</p> <p>N.B. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato anche alle donne straniere che non possono essere espulse (cfr. art. 19, comma 2 T.U.) perché in gravidanza o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio al quale provvedono. Il permesso è rilasciato dietro presentazione di certificazione medica (sulla base della durata della gravidanza o del certificato di nascita).</p> <p>Nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia titolare di un permesso di soggiorno di breve durata una circolare del Ministero dell'Interno raccomanda alle Questure di non procedere alla conversione del permesso di soggiorno che comunque consentono, pur in scadenza e previa proroga, la permanenza in Italia dello straniero per i medesimi motivi. Qualora, tuttavia, il cittadino extracomunitario che necessita di urgenti cure mediche sia titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (ad es. turismo) per sua natura improrogabile oltre un preciso termine, deve essere posto in condizione di fruire dell'assistenza indispensabile nell'ottica della salvaguardia del diritto alla salute. A tal fine l'Autorità di P.S. potrà rilasciare alla scadenza del permesso di breve durata inizialmente concesso, un titolo di soggiorno per cure mediche, previa acquisizione di idonea certificazione della struttura sanitaria pubblica, di durata adeguata alla terapia da seguire.</p>

**XXIII - ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA**  
**(Artt. 38 - 39 T.U. e artt. 45 – 46 - 48 R.A.)**

<p><b>Istruzione scolastica degli stranieri</b></p>	<p>a) Tutti i minori stranieri presenti sul territorio dello Stato (anche se clandestini) sono soggetti all'obbligo scolastico alle medesime condizioni dei minori italiani; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica (art. 38 co. 1 T.U.).</p> <p>b) Gli stranieri maggiorenni accedono alle scuole italiane e ai corsi di lingua italiana organizzati dalle istituzioni scolastiche italiane soltanto se sono regolarmente soggiornanti.</p>
<p><b>Iscrizione scolastica</b></p>	<p>L'iscrizione del minore straniero nelle scuole italiane può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (art. 45 co. 1 R.A.). L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;</li> <li>b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;</li> <li>c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;</li> <li>d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. (art. 45 co. 2 R.A.).</li> </ul> <p>Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (art. 45, comma 3 R.A.).</p>
<p><b>Inserimento scolastico del minore straniero ed effettività del diritto allo studio</b></p>	<p>L'effettività del diritto allo studio è conseguita mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art.38 co.2 T.U.)</p> <p>Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della</p>

	<p>lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 45, comma 4 R.A.)</p> <p>Il collegio dei docenti formula proposte sui criteri e sulle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati (art. 45 co. 5 R.A.).</p>
<p><b>Iniziative interculturali e di tutela della lingua e della cultura d'origine</b></p>	<p>La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza. Al fine di accogliere le differenze linguistiche e culturali la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (art. 38 co.3 T.U.).</p> <p>Tali iniziative sono realizzate anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze o diplomatiche dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato (art. 38 co.4 T.U.).</p> <p>Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento, in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali in materia di educazione interculturale, i quali devono tenere conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri per favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale (art. 45, co. 8 R.A.).</p>
<p><b>Attività promosse dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli stranieri adulti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione;</li> <li>- realizzazione di corsi di lingua italiana;</li> <li>- realizzazione di corsi di formazione;</li> <li>- predisposizione di corsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese d'origine al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore (art. 38 co. 5 T.U.).</li> </ul> <p>Le Regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura d'origine. (art. 38 co. 6 T.U.).</p> <p>Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari del Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 R.A. allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare (art. 45, co. 6 R.A.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) progetti di accoglienza;</li> <li>b) iniziative di educazione interculturale;</li> <li>c) azioni a tutela della cultura e della lingua di origine;</li> <li>d) lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.</li> </ul>

	<p>Le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta (art. 45, co. 7 R.A.), di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria;</li> <li>b) corsi di lingua italiana;</li> <li>c) percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo;</li> <li>d) corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore;</li> <li>e) corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente.</li> </ul> <p>A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.</p>
<p><b>Accesso degli stranieri ai corsi delle Università italiane</b></p>	<p>In materia di accesso all'istruzione universitaria e dei relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano (art. 39 co. 1 T.U.) con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) agli stranieri titolari di carta di soggiorno,</li> <li>2) agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi;</li> <li>3) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (art. 39, co. 5 T.U.).</li> </ul> </li> </ul> <p>N.B.: Questi stranieri possono dunque iscriversi e frequentare l'università senza dover essere titolari di un permesso di soggiorno per studio e senza dover essere soggetti ad un "numero programmato".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Gli stranieri residenti all'estero o presenti in Italia e titolari di altri tipi di permessi di soggiorno accedono alle università italiane soltanto nell'ambito di un numero massimo di ingressi, dopo avere presentato preiscrizione al consolato italiano all'estero e previo superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Costoro ottengono un permesso di soggiorno per motivi di studio della durata massima di 1 anno, rinnovabile a determinate condizioni (se perdura l'iscrizione, se sono stati superati un certo numero di esami, se dimostra di disporre ancora dei mezzi di sostentamento).</li> </ul> <p>Il Ministero dell'Università e della Ricerca comunica ogni anno le disposizioni relative alla immatricolazione a corsi di studio universitario per l'anno accademico. Tutte le informazioni si possono reperire sul sito: <a href="http://www.miur.it">www.miur.it</a> voce: Università, rubrica: studenti/studenti stranieri.</p>
<p><b>a) Accesso ai corsi universitari degli</b></p>	<p>E' consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di</p>

<p><b>stranieri residenti in Italia</b></p>	<p>permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (art. 39 co. 5 T.U.).</p>
<p><b>b) Previsione delle quote massime di ingressi in Italia per motivi di studio</b></p>	<p>Le università nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari tenendo conto degli orientamenti comunitari (art. 39 co. 2 T.U.).</p> <p>In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi.</p> <p>Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza.</p> <p>Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione (art. 46, co. 1 R.A.).</p> <p>Ogni anno con decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto col Ministro dell'Università e col Ministro dell'interno, nei limiti del numero massimo di posti disponibili comunicati è disciplinato il numero massimo dei visti di ingresso dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti residenti all'estero (art. 39 co. 4 T.U.).</p> <p>Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato il decreto che disciplina il numero di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero e con successivo provvedimento sono definiti gli adempimenti per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità previste dall'art. 34 R.A., le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente a norma dell'art. 46, co. 5 R.A. (art. 46, co. 2 R.A.).</p> <p>La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata</p>

	<p>secondo le modalità e le relative tabelle previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (art. 46 co. 5 R.A.).</p>
<p><b>Rinnovo dei permessi di soggiorno per studio (art. 46, co. 4 R.A.)</b></p>	<p>I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.</p> <p>Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.</p> <p>Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.</p> <p>Il possibile cambio di facoltà qualora autorizzato dalle competenti autorità accademiche, non è condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Differente è il caso del cittadino extracomunitario entrato in Italia con visto di tipo "D" per motivi di studio. In tal caso il permesso è strettamente legato alla frequenza del corso di studi, sia per ciò che concerne la durata sia per quanto riguarda la sua tipologia. Di conseguenza si sostiene non possa essere consentito il rinnovo del permesso in favore dei cittadini entrati in Italia con visto generico per studio, nell'ipotesi in cui intendano frequentare un corso di studi diverso, in alternativa o al termine di quello per il quale hanno ottenuto, a suo tempo, il citato visto d'ingresso.</p>
<p><b>Corsi di lingua italiana per gli studenti universitari stranieri</b></p>	<p>Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché gli stranieri che possono accedere alle università italiane a parità di condizioni con i cittadini italiani, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza (art. 46, co. 3 R.A.).</p>
<p><b>Accesso degli studenti universitari stranieri ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio (art. 46, co. 5 R.A.)</b></p>	<p>Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi (pensionati e residenze universitarie), in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390/1991.</p> <p>La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste da tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei</p>

	<p>Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture.</p> <p>Nella compilazione delle graduatorie per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le Regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.</p>
<p><b>Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero</b></p>	<p>Competenza per il riconoscimento di accesso all'istruzione superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- università;</li> <li>- istituti di istruzione universitaria.</li> </ul> <p>Il riconoscimento avviene secondo le condizioni e criteri decisi autonomamente da ogni università e in conformità dei rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali vigenti (art. 48 co. 1 R.A.).</p> <p>Tali istituzioni si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche comunicano l'esistenza di esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. (art. 48 co. 2 R.A.).</p> <p><b>Ricorsi</b></p> <p>Contro il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento ovvero in caso di decorso inutile del predetto termine il richiedente può presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso giurisdizionale al TAR;</li> <li>- ricorso straordinario al capo dello Stato;</li> <li>- istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, nei successivi 20 giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi 60 giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 48 co. 3 R.A.).</li> </ul> <p>Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse dall'accesso all'istruzione superiore è operata in attuazione dell'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle altre norme vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (art. 48 co. 4 R.A.).</p> <p>Per il riconoscimento dei diplomi di infermieri vedi anche scheda "Lavoro autonomo e libere professioni" p....</p>

Seconda parte:  
aspetti psicologici e dell'identità

**INFANZIE CHE ATTRAVERSANO I CONFINI:  
LA MIGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI  
ADOLESCENTI**

**Graziella Favaro  
pedagogista - Centro Come**

## **1. Viaggiatori non per scelta .**

Sentimenti nostalgici e vissuti di perdita accompagnano spesso il viaggio di migrazione dei bambini e dei ragazzi nel paese di accoglienza ; sono più acuti nelle fasi iniziali dall'arrivo e sfumano con il tempo per lasciare il posto ai ricordi e alle immagini confuse della memoria. Viaggiatori che non hanno deciso di partire , ma che si trovano catapultati in una parte diversa del mondo all'improvviso e spesso senza che vi sia stata alcuna preparazione al distacco , i minori immigrati si trovano coinvolti in molteplici passaggi : dal paese di origine a quello che li ospita, dalla cultura familiare a quella della scuola, dal mondo interno , della dimora , a quello esterno, del nuovo ambiente, dai suoni familiari e affettivi della lingua madre alle parole indecifrabili della seconda lingua .

I frammenti delle loro biografie e pensieri e i racconti dei viaggi svelano la fatica di chi si trova a vivere – per un periodo più o meno lungo - senza potersi riconoscere nella propria storia. Molti di loro vivono almeno in un primo momento la migrazione come trauma e disorientamento: alcuni non sanno bene dove si trovano , quale sia la distanza dal loro paese , non capiscono il senso dei tanti cambiamenti improvvisi che si verificano intorno a sé. All'inizio sono forti le nostalgie per il paese d'origine e le resistenze nei confronti del nuovo ambiente e si possono riattivare le ansie e le paure di essere abbandonati dai genitori e di restare da soli in luoghi sconosciuti e ostili. Di fronte alla necessità e all'urgenza di darsi delle risposte e all'imbarazzo di trovarsi *fuori luogo*, alcuni ricostruiscono la loro esperienza di migrazione in maniera fantastica , proponendo improbabili motivazioni del viaggio, descrivendo genitori irreali ed elaborando nuovi “romanzi familiari”. Prima di partire molti avevano un'idea dell'Italia come “eldorado”, un luogo nel quale “puoi vincere milioni rispondendo a una domanda facile facile”, come racconta Amir , un ragazzo albanese di 11 anni e si sono trovati a vivere in case anguste , sovraffollate o isolate , a volte peggiori di quelle in cui avevano abitato fino a quel momento . La delusione è compensata almeno in parte dagli oggetti che i genitori acquistano per loro (giocattoli , vestiti ..) e che dovrebbero risarcirli della perdita delle illusioni .

La migrazione dei bambini e dei ragazzi si traduce per molti in un evento faticoso che segna in maniera profonda la loro storia e l'identità personale. I cambiamenti sono molteplici e improvvisi , le fratture laceranti e inevitabili , i compiti ai quali fare fronte nel paese di accoglienza appaiono in un primo tempo ardui e quasi al di fuori della propria portata. I distacchi e gli aggiustamenti devono inoltre essere gestiti e affrontati nella *solitudine* senza poter contare sull'appoggio dei

genitori o del gruppo dei pari . I genitori tendono infatti a ignorare o sottovalutare il peso delle sfide che i loro figli devono attraversare e comunque si trovano spesso nella condizione di non poterli aiutare , dato che non conoscono la lingua , le regole implicite , le aspettative e i messaggi degli spazi educativi, della scuola e dei luoghi di socializzazione. Essi hanno inoltre spesso difficoltà ad assumere il ruolo di *esempio* e di *mediatore* tra lo spazio interno , familiare e quello esterno ; di iniziatore del nuovo viaggio , reale e simbolico . Non riescono quindi a elaborare un sistema adeguato di protezione dei figli e a presentare loro , come direbbe Winnicott con un'efficace espressione , il nuovo mondo che li accoglie “ a piccole dosi”.

L'esperienza della migrazione può allora tradursi nel vissuto di una parte dei bambini e dei ragazzi in una condizione di *vulnerabilità* psicologica .

## **2.Vulnerabilità silenziose**

Negli studi sulla migrazione infantile , viene utilizzato di frequente il concetto della vulnerabilità riprendendolo da studi precedenti (E.J.Anthony et al. 1982) e declinandolo in maniera specifica , anche sulla base di ricerche e osservazioni , di analisi di caso e consultazioni psicologiche e etnopsichiatriche . La vulnerabilità starebbe ad indicare uno stato di minore resistenza a fattori nocivi e aggressivi ed è un concetto dinamico poiché riguarda il processo di sviluppo del minore . “Una variazione , interna o esterna , del funzionamento psichico del bambino vulnerabile è tale da provocare una significativa disfunzione, un dolore intenso , un arresto o lo sviluppo minimo delle sue potenzialità. Questa fragilità si manifesta sul piano psicologico attraverso sensibilità o debolezze , reali o latenti , immediate o differite , stagnanti o esplosive “ (M.R. Moro 2001). Il concetto di vulnerabilità , dinamico e aperto , sta a indicare un rischio e una possibilità e sottolinea anche la responsabilità e il ruolo della famiglia e dei servizi nel creare le condizioni che prevengano o attenuino tale rischio. Non è quindi una condizione predeterminata e definita , ma un'ipotesi di cui tener conto e alla quale prestare attenzione e cura.

Esso non può inoltre essere compreso appieno e utilizzato in maniera efficace se non viene messo a confronto con il suo opposto, e cioè la *resilienza* , ovvero la capacità di resistere , difendersi e reagire alle situazioni di stress .Alcuni bambini sembrano sviluppare risorse interne straordinarie per far fronte a eventi e sfide imprevisti ; hanno la capacità di attraversare eventi importanti e cambiamenti profondi mobilitando risorse per non farsi sommergere dalle difficoltà . A volte in uno stesso gruppo di fratelli che hanno vissuto insieme la migrazione e il ricongiungimento familiare , alcuni sviluppano uno straordinario e positivo adattamento alle nuove situazioni , attivando risorse interne ed esterne per far fronte alle sfide poste dalla nuova situazione di acculturazione e altri invece manifestano disagi e difficoltà.

La vulnerabilità si può tramutare in disagio nel momento in cui le sfide alle quali è sottoposto il

minore immigrato sono di tale portata che le risorse interne del soggetto e gli aiuti esterni non sono in grado di gestirle . Il concetto di *sfida* risulta estremamente utile ed efficace poiché integra gli aspetti delle difficoltà propri delle situazioni a rischio con gli aspetti connessi alla mobilitazione delle risorse per cercare le risposte più adeguate . Di fronte ad una sfida ci si può allora chiedere : esiste un equilibrio tra le risorse in campo ( di tipo personale , interpersonale , sociale , culturale, materiale ....) e i compiti richiesti? Il rischio non è quindi visto come una realtà preesistente e già data , ma come la conseguenza del disequilibrio tra i compiti di sviluppo e le risorse .

Quali sono i fattori che sono alla base delle situazioni di vulnerabilità dei bambini immigrati? Ne vengono indicati soprattutto due : il *viaggio* di migrazione - proprio o dei genitori - con le perdite, i distacchi , i lutti, i disequilibri che esso comporta e *la condizione di immigrazione* che li costringe a vivere in un mondo dai riferimenti instabili : uno interno , ovvero lo spazio familiare , impregnato della cultura d'origine e uno esterno , costituito dalle rappresentazioni del mondo in cui vivono , a sua volta costituito da sottoinsiemi culturali , quali la scuola , il quartiere , il gruppo dei pari , i mass-media. Sono stati evidenziati in particolare alcuni momenti nella vita dei minori migranti , nei quali il fattore migrazione sembra agire come ulteriore elemento di complessificazione e di rischio (M.Inbar, C. Adler, 1976).

### **3. Alcuni momenti critici**

#### *La prima infanzia*

Il primo momento è quello successivo alla nascita , nella fase in cui madre e bambino devono adattarsi l'una all'altro , costruendo un rapporto equilibrato e protettivo e appagante per entrambi . Le difficoltà del periodo neonatale si possono esprimere attraverso lo stabilirsi di un'interazione madre/figlio non soddisfacente , o attraverso il manifestarsi di episodi di depressione della madre che si possono riflettere sul bambino . La madre immigrata , spesso sola e isolata nel nuovo contesto , non trova ad accogliere lei e il nuovo nato il gruppo di aiuto e sostegno - contenitore protettivo e sapiente - rappresentato nel paese d'origine dalle donne adulte , amiche e parenti. Altri fattori di rischio nella prima infanzia possono essere il ricovero prolungato , l'assunzione di inadeguate decisioni concernenti il sistema di cura e le pratiche di accudimento con il rischio di un impoverimento del *maternage* . Anche nel periodo successivo , fino a tutto il secondo anno di vita, è frequente la rottura del legame madre/figlio in seguito a ospedalizzazioni . Ricerche diverse hanno rilevato che i figli degli immigrati , a parità di disturbi , subiscono ricoveri più frequenti e ripetuti rispetto ai bambini autoctoni . Le cause dell'ospedalizzazione sono le malattie non specifiche , soprattutto respiratorie e gli incidenti domestici ; tra i fattori di rischio , quindi , la casa insalubre e poco sicura sembra esser la causa principale dei problemi sanitari .

Oltre a questi distacchi limitati nel tempo , una parte dei bambini migranti sperimenta forme di

separazione dalla madre più importanti e cruciali. Le donne che hanno un'occupazione (nel settore domestico, della cura degli anziani, nelle imprese di pulizia, nella ristorazione) si trovano spesso nell'impossibilità di conciliare i tempi del lavoro con quelli richiesti dalle cure dei figli. Così una parte dei bambini cinesi, filippini, ghanesi, marocchini sperimenta una sorta di pendolarismo tra le figure di attaccamento e i due paesi: nascono in Italia, vengono portati in patria a quattro/cinque mesi e affidati alle cure di nonne, zie per essere nuovamente riportati in Italia quando hanno quattro/cinque anni.

La migrazione dei bambini è quindi segnata in molti casi da situazioni ricorrenti di *frattura e di incontro*, di rottura dei legami e ricomposizione di altri legami e affetti. Le cause che stanno alla base di questi distacchi hanno certamente a che fare con le caratteristiche dei progetti migratori, con la loro provvisorietà, ma in molti casi sono da imputare anche alla carenza di attenzioni e di azioni efficaci da parte del contesto di accoglienza e delle sue strutture, che non sono in grado di garantire il diritto dei bambini a vivere con la loro famiglia, rimuovendo gli ostacoli di ordine materiale, economico, sociale che sono alla base delle separazioni del nucleo.

### *L'ingresso nella scuola*

Un altro momento critico nella vita del bambino migrante coincide con il suo ingresso nella scuola e nel mondo dei saperi e, in particolare, con l'apprendimento della lettura e della scrittura nella seconda lingua. Questo evento rappresenta un elemento di discontinuità nella trasmissione culturale e nella storia familiare: apprendere a leggere e a scrivere solo nella lingua del paese di accoglienza significa segnare una rottura definitiva con i legami fondamentali rappresentati dalla lingua materna. Con l'ingresso a scuola e l'entrata nello scritto inizia inoltre per il bambino straniero una fase di individuazione sulla quale la famiglia sente di avere poche possibilità di controllo.

A scuola il bambino straniero sperimenta spesso anche un vissuto di *distanza e di differenza*: rispetto ai riferimenti e ai modelli proposti dai genitori e dagli insegnanti; rispetto alle modalità di manifestare gli affetti e di strutturare i ruoli e le relazioni intrafamiliari, che appaiono diverse nel proprio nucleo e in quello dei compagni di classe; rispetto alle aspettative differenti che gli vengono rinviate dai due spazi educativi. A scuola il bambino straniero sperimenta in certi casi anche le forme, piccole o grandi, dell'esclusione dal gruppo dei pari e dell'insuccesso.

A proposito di riuscita scolastica dei figli degli immigrati, una ricerca recente promossa dal Ministero dell'Istruzione ha rilevato risultati inferiori, dato che desta motivo di preoccupazione anche in Italia, come già avvenuto in altri paesi. Sulla base degli esiti rilevati alla fine dello scorso anno scolastico, si nota infatti che è stato promosso nella scuola elementare il 99% del totale dei bambini, contro il 95% degli alunni di nazionalità straniera; nella scuola media è stato promosso il

95,5% del totale degli alunni contro l'86% dei ragazzi di altra nazionalità . Va detto inoltre che il dato relativo alle bocciature , pur se preoccupante , non dà tuttavia conto della reale situazione : esso è infatti riferito a tutti gli alunni stranieri , anche a coloro che sono nati in Italia e che presumibilmente seguono un percorso scolastico alla pari , mentre il numero di bocciature sembra penalizzare in maniera più rilevante i nati all'estero. Inoltre i risultati finali non registrano il ritardo scolastico , e cioè l'inserimento al momento dell'arrivo in Italia in una classe inferiore rispetto all'età: situazione che pesa ancora una volta sugli alunni "ricongiunti" che giungono dal paese d'origine. L'ingresso nella scuola, occasione privilegiata di integrazione e di scambio ,rappresenta così per alcuni bambini e ragazzi immigrati anche l'ambito nel quale emergono le fragilità e si pongono sfide e ostacoli difficili da superare.

### *Una nuova età nella migrazione: l'adolescenza*

E infine l'adolescenza presenta e propone con forza la questione dei legami di filiazione, della scelta identitaria tra fedeltà alle origini e distacco dai riferimenti familiari (Malewska - Peyre,1989). In questo periodo, le forme e i vissuti di autosvalutazione possono essere rinforzati e resi più acuti dalla svalorizzazione sociale e dall'esclusione dal gruppo dei coetanei. Cercare se stessi tra memoria e progetto, andare verso il mondo senza perdere i riferimenti e gli "ancoraggi" rispetto alla propria storia: è il processo che coinvolge tutti gli adolescenti. La migrazione rende più acute determinate scelte , poiché introduce con forza gli elementi del confronto tra luoghi , spazi, tempi, differenti. I *contesti coinvolti nei percorsi di acculturazione* dei ragazzi immigrati sono infatti molteplici: il nucleo familiare , il gruppo dei connazionali presenti in Italia , la famiglia d'origine in patria , la scuola , il gruppo dei pari , il quartiere o la zona di abitazione . Contesti che disegnano via via le appartenenze, definiscono i confini , interagiscono o si contrappongono a seconda dei riferimenti e dei temi in gioco . La molteplicità e la pluralità dei contesti consentono al ragazzo in cerca della propria identità di avvicinarsi , allontanarsi , sentirsi uguale e diverso in questo viaggio segnato da sentimenti ambivalenti di appartenenza .Gli consentono in altre parole (anche se talvolta solo potenzialmente) di "scegliere" come e dove collocarsi all'interno della geografia familiare e sociale . Questa possibilità di allargamento delle scelte identitarie è certamente una chance , ma è anche una sfida aggiuntiva che comporta perdite e solitudini, oltre che nuove sicurezze e conquiste.

Accogliere e bambini i ragazzi immigrati a scuola e nei luoghi dell'incontro significa accogliere anche le loro storie di viaggio, i cambiamenti che li attraversano, i vissuti di disorientamento rispetto allo spazio, al tempo, alle parole, ai gesti.

Accogliere quindi anche la loro vulnerabilità, potenziale o reale.

La migrazione è per tutti un evento cruciale, da non sottovalutare, da preparare con cura, poiché segna l'avvio di un nuovo capitolo nella storia familiare e l'inizio del nuovo viaggio di appartenenza che li accoglie. Viaggio da sostenere nelle sue tappe, da facilitare nelle conquiste e da aiutare nelle soste, poiché comporta per i minori che vi sono coinvolti fatiche aggiuntive, ostacoli e sfide da superare. Poiché rappresenta, nelle biografie e nelle storie individuali, una situazione di crisi, ovvero, al tempo stesso, un evento rischioso e un'opportunità da sostenere, da parte dei genitori e di chi accoglie, con attenzione e ascolto consapevole.

Con competenza e con amore .

### **Riferimenti bibliografici**

E.J. Anthony, C. Chiland, C. Koupernik (1982), *L'enfant dans sa famille, l'enfant vulnérable*, Puf , Paris

H. Beauchesne, J. Esposito (1981), *Enfants de migrants*, Toulouse, Privat

R. Beneduce (1998), *Frontiere dell'identità e della memoria* , Angeli , Milano

E. Camilletti, A. Castelnovo (1994) , *L'identità multicolore* , Angeli , Milano

V. Cesari Lusso (1997), *Quando la sfida si chiama integrazione* . Percorsi di socializzazione e di personalizzazione di giovani figli di emigranti , NIS , Roma

G. Favaro (1998) *Bambine e bambini di qui e d'altrove. La migrazione dei minori e delle famiglie*, Guerini, Milano

G. Favaro (2001) *I bambini migranti* , Giunti , Firenze

G. Favaro, T. Colombo (1993) *I bambini della nostalgia*, Mondadori, Milano

G. Favaro, M. Napoli ( a cura di ), *Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati* , Guerini , Milano 2002

M. Inbar, C. Adler (1976), *The vulnerable age phenomenon*, in : *Sociology of Education* , n°3

H. Malewska-Peyre (1989) , *Problèmes d'identité des adolescentes enfants de migrants* , in AA.VV. *Chocs de cultures*, L'Harmattan, Paris

M.C. Martinetti, R. Genovese (1998) , *Vengo da lontano , abito qui*. Storie , miti e speranze di giovani immigrati della seconda generazione , adnkronos , Roma ,

M. Mazzetti (1996), *Strappare le radici* , L'Harmattan Italia , Torino

M. R. Moro (2001) , *Bambini in cerca di aiuto* . I consultori di psicoterapia transculturale , (trad.it.)

UTET, Torino

A. Portera (1997) ,*Tesori sommersi* . Emigrazione , identità, bisogni educativi interculturali, Angeli, Milano

## **TUTELA DEL MINORE STRANIERO E RISPETTO DELLA CULTURA D'APPARTENENZA**

**Alessandra Piacentini,  
psicologa e formatrice**

**Elisabetta Annoni,  
psicologa**

## **Minori ricongiunti: famiglia e società**

Il fenomeno migratorio in Italia ha subito una rapida e profonda evoluzione, modificandosi nell'arco di un breve periodo non solo dal punto di vista quantitativo ma anche nei suoi aspetti qualitativi. Il passaggio da una fase in cui erano presenti singoli lavoratori stranieri, ad una successiva, caratterizzata dalla comparsa di nuclei familiari e bambini rivela come l'esperienza migratoria tenda ad assumere sempre più le caratteristiche di permanenza e ad essere considerata come una scelta definitiva di stabilizzazione. Ciò, oltre a fornire un segno evidente di una presenza sempre meno provvisoria degli immigrati stranieri nel nostro paese, ha ridotto la condizione di "invisibilità sociale" dello straniero, rendendo inevitabile il ripensamento dei servizi sociali, sanitari ed educativi. Per quanto riguarda i minori questo ha comportato il raggiungimento di alcune garanzie: il diritto alla salute e all'istruzione.

Nonostante tali fondamentali garanzie, rimangono decisamente numerose le difficoltà che il minore straniero si trova ad affrontare nel paese di arrivo. Ciò è particolarmente vero per i minori, sempre più numerosi, che arrivano in Italia per ricongiungimento familiare. Rispetto a tali difficoltà, nell'incontro di oggi vorrei portare alcune voci, quelle di alcuni adolescenti stranieri arrivati in Italia da Perù, Pakistan, Cina, Filippine, Ecuador, Salvador, ecc. per ricongiungersi ai loro genitori.<sup>1</sup>

E' ormai noto, che i bambini stranieri ricongiunti attraversano, almeno per la seconda volta nella loro vita, un momento di "sradicamento" segnato da fratture e cambiamenti improvvisi: come non avevano scelto, qualche anno fa, di separarsi da uno o da entrambe i loro genitori, non hanno scelto oggi di separarsi dalle figure significative con cui ha condiviso gli ultimi anni di vita (nonni, amici, zii, ...). La partenza rappresenta sempre una lacerazione, una separazione dalle figure che sono state loro vicine a seguito della partenza del genitore e con cui si sono abituati a vivere, ma anche dagli amici, e dai parenti (zii, nonni, cugini, ...)

Il viaggio, così come viene ricordato dai ragazzi intervistati, non risulta carico di aspettative di desideri o di sogni, quasi come se l'ambivalenza rispetto al partire, rispetto al giorno successivo, alla nuova situazione fosse così forte da occupare tutto lo spazio disponibile alla mente. Da un lato

c'è la sofferenza per la separazione dagli affetti che hanno accompagnato la propria crescita, dall'altro c'è la felicità di ritrovare finalmente i propri genitori, lontani da tempo.

R. racconta come era difficile vivere senza la mamma ma anche come è stato difficile tornare a stare con lei perché ritrovarla significava partire *“io volevo venire perché sempre pensavo...non perché c'è l'Italia, l'altro paese, ma perché qua c'era tutta la mia famiglia e la mia mamma, io là vivevo da sola con mia sorella, è bello vivere da sola ma a un certo punto ti senti sola. Mia sorella aveva 18 anni e io 13, non era bello, non è una cosa bella perché poi se mia sorella si fosse ammalata cosa avrei fatto io? 13 anni! Per me io dovevo venire per forza però quando ho avuto il biglietto in mano ho detto no, ma cosa stai facendo? Dovevi rimanere! Io stavo bene là, la mia vita era divertente.”*

Anche S. ricorda i sentimenti contrastanti provati al momento della partenza: *“In parte ero felice perché pensavo che tutto avrebbe potuto essere come prima, e in parte perché mi mancava la mia mamma, tantissimo, noi due eravamo legatissime. Però ero anche triste perché lasciavo la mia vita che ho fatto, tutto. Come rinascere. E per questo ero triste.”*

Non è facile trovare un aggettivo per un viaggio che permette di ritrovare finalmente un genitore, ma che allo stesso tempo impone di allontanarsi dai fratelli e dall'altro genitore? L. dice: *“il viaggio è stato bello...cioè non, non era bello perché...cioè è bello andare su un aereo ma...ero triste perché lasciavo mio padre e i miei fratelli, ma ero contenta perché andavo da mia madre”*

Non c'è spazio per sognare il nuovo paese, per immaginare la propria nuova vita lì, è troppo forte l'emozione di rivedere la propria mamma P. dice *“dall'Italia non mi aspettavo niente, solo di vedere mia mamma, perché era venuta in Italia 10 anni fa e io volevo solo vederla. Era tornata solo una volta e io non mi ricordavo più.”* Anche S. dice: *“Quando sono partito non mi aspettavo niente. Venivo solo a vivere con mia mamma.”*

Ma il momento traumatico non è riducibile al momento della separazione-partenza o al momento dell'arrivo; le situazioni di crisi possono protrarsi a lungo (senza per questo implicare una condizione patologica) perché per il soggetto, perdendo degli “oggetti” importanti –inteso in senso psicologico-, delle relazioni fondamentali, dei riferimenti stabili, perde inevitabilmente delle parti di sé.

Inoltre, giunto in Italia, il bambino/ragazzo incontra una realtà che non si aspettava (perché i racconti dei genitori che sono già in Italia sono spesso poco indicativi della vita in Italia) e –come già evidenziato- non pensava (inteso proprio come attività mentale di proiezione di sé in quel contesto).

---

<sup>1</sup> Riporterò in corsivo e tra virgolette le parole dei ragazzi intervistati

E' chiamato a ricollocarsi dentro una "nuova famiglia" (chiamata ad una ridefinizione complessiva dei ruoli al suo interno), e deve "riaggiustare" l'immagine di madre o padre che ha per lungo tempo conservato con cura nel ricordo, ma che ora non corrisponde più alla persona che ha davanti "*con mio papà va malissimo, perché è cambiato. Prima andava bene, andava normale come papà. Andava normale in Ecuador. Adesso non parliamo quasi, infatti non è che si parla, a volte litighiamo quasi. Perché non capisce e non mi capisce. Con mia mamma invece, ...in Ecuador c'era un rapporto troppo bello, in Ecuador. Adesso è cambiato moltissimo perché mia mamma lavora tutto il giorno e quando arriva a casa è stanca, stanchissima e poi non ha tempo e non le posso raccontare niente. E quando ha tempo c'è mio papà e non mi piace, quindi non le parlo. A mia mamma adesso non le racconto niente perché non ho un bel rapporto.*"

Il ragazzo deve però anche trovare un posto nel suo mondo, quello della scuola e dei coetanei. Deve cioè ridefinire la propria appartenenza all'interno della nuova gamma di riferimenti sociali e culturali senza però disporre di alcuni strumenti fondamentali come ad esempio la lingua (quasi tutti i ragazzi riportano la non conoscenza della lingua come ostacolo primario perché impedisce le relazioni con i pari "*io non capivo niente e nessuno voleva parlare con me. E poi mi prendevano in giro*").

## **La ricerca: essere adolescenti stranieri a Milano**

### **- obiettivo**

La migrazione si colloca in uno specifico momento del percorso evolutivo; le difficoltà relative all'età ed allo stadio evolutivo vengono quindi a sommarsi con quelle legate all'esperienza migratoria. La ricerca non si prefigge di confrontare adolescenti stranieri e italiani, ma attraverso un'indagine qualitativa, si propone di indagare le aree di disagio di adolescenti stranieri che, nati altrove, vivono in Italia.

### **- campione**

Il campione è costituito da ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni di diverse nazionalità (Ecuador, Filippine, Perù, Pakistan, Salvador, Cina, Cuba).

Le interviste sono state effettuate in luoghi di educazione (Cag, scuole, doposcuola) dove i ragazzi potevano essere informati rispetto alle finalità e alle modalità dell'indagine da insegnanti ed educatori a loro noti e scegliere di prendere parte o meno alla ricerca.

## - strumenti

**Si sono utilizzati due strumenti principali: una intervista e il disegno.**

Per quanto riguarda l'intervista, dopo una prima breve raccolta relativa ai dati generali (età, nazionalità, anno di arrivo in Italia, situazione familiare attuale) e alla situazione scolastica (classe di inserimento attuale, eventuale ritardo scolastico dovuto all'inserimento o ad eventuali bocciature, autovalutazione dei risultati scolastici) venivano presentate una serie di domande relative al passato, al presente e al futuro.

Lo scopo di questa suddivisione in aree distinte aveva come obiettivo primario quello di stimolare la dimensione del ricordo, confrontarla con il racconto del presente per poi passare a ciò che l'intervistato immagina nel suo futuro.

**Rispetto al passato, le principali aree di indagine includevano la vita nel paese di origine (i ricordi, le relazioni, la scuola, gli amici, la nostalgia) e l'arrivo in Italia (il viaggio, le aspettative, le prime impressioni). Rispetto al presente le domande si riferivano alla vita attuale in Italia (la scuola, le relazioni, il tempo libero, le difficoltà, gli stati d'animo), mentre in relazione al futuro, veniva chiesto al ragazzo/a di considerare i propri desideri, di immaginare la propria attività lavorativa, il proprio luogo di residenza, ... e di confrontarli eventualmente con i desideri dei genitori.**

All'intervista, quale strumento privilegiato di comunicazione con l'adolescente, si è scelto di affiancare il disegno come modalità di analisi più proiettiva. Questo ha permesso in alcuni casi di confermare quanto emerso verbalmente, di altri di modificare e talvolta di completare (in particolare, nel caso di una ragazza filippina che, molto timida, ha raccontato poco di sé durante l'intervista, ma poi, con il disegno ha prodotto, e poi spiegato spontaneamente, 8 vignette per raccontare il suo passato, 10 per raccontare il presente e 7 per immaginare il futuro).

Il disegno implica necessariamente un atto di scelta ed organizzazione delle informazioni, guidato ciò che si intende comunicare e da ciò che l'autore giudica importante. Questo processo di selezione, interpretazione e rielaborazione fa sì che i disegni dei ragazzi riflettano nel disegno il loro mondo e ciò che di esso ritengono importante.

Dai dati che emergono dalla letteratura, in adolescenza i disegni dei ragazzi iniziano ad includere un maggior numero di dettagli, anche come effetto dell'uso adeguato della prospettiva, i materiali e le tecniche utilizzate divengono più numerosi e sono presenti immagini astratte in conseguenza dell'ingresso, dopo gli undici anni, nel periodo delle operazioni formali.

Ai ragazzi è stato chiesto, dopo aver terminato l'intervista, di rappresentarsi nel passato, oggi e nel futuro. La mancanza di indicazioni rispetto a ciò che si intende per passato e per futuro, fa sì che sia il ragazzo a scegliere la situazione e il periodo in cui si sente maggiormente rappresentato nei tre tempi.

La richiesta di disegnarsi al passato introduce la dimensione del ricordo, che ha una precisa valenza affettiva, le cui radici sono da ricercarsi nelle relazioni primarie significative che si configurano come riferimento relativamente stabile della psiche, che condizionano le attese del soggetto e la formazione dell'immaginario personale. Il ricordo può, in generale, essere considerato come tessuto connettivo atto a collegare il presente con il passato, come tappa fondamentale nella costruzione dell'identità, capace di delineare una continuità tra il proprio essere ed il proprio essere stato.

La richiesta di disegnarsi al presente implica per il ragazzo la richiesta di selezionare gli aspetti che lui ritiene più significativi rispetto alla sua situazione attuale.

La richiesta di disegnarsi al futuro intende invece valutare le modalità di proiettarsi in una dimensione futura, solo dopo aver esplicitamente richiesto di ricordare, operazione questa, non sempre promossa dal contesto culturale di accoglienza che, in nome di una paradossale interpretazione del concetto di integrazione come adesività alla nuova situazione, stimola implicitamente lo straniero a non reintegrare il presente con il passato, ma a separare entrambi per attuare un processo di scelta esclusiva tra tali dimensioni della sua vita.

Si è inoltre tenuto conto sia durante l'intervista che durante il disegno dell'attività non verbale (tono di voce, sguardo, mimica facciale, postura, movimenti del corpo...)

## **Le relazioni degli adolescenti intervistati**

### **- familiari**

Per i ragazzi ricongiunti le problematiche legate al periodo adolescenziale vanno a sommarsi quelle relative alla migrazione e al ricongiungimento familiare. Se per qualunque ragazzo si arriva alla fase in cui i genitori non sono più idealizzati e considerati onnipotenti come nell'infanzia, per i ragazzi stranieri ricongiunti il crollo dell'idealizzazione del genitore sembra però spesso non essere un processo graduale, ma appare piuttosto come una sorta di "doccia fredda" che coincide con il momento di arrivo in Italia.

L'ambivalenza appare essere il tratto dominante nelle relazioni con i genitori soprattutto per quanto riguarda le ragazze e soprattutto rispetto alla figura materna; sembra infatti piuttosto frequente una doppia (ma simultanea) immagine della madre: da un lato è il genitore che talvolta adesso si vorrebbe lontano perché non capisce o perché non presta attenzione, ma dall'altro è lo stesso che è mancato tanto nell'infanzia, è quello che ha lasciato tutto per poter provvedere ai figli e che oggi è sempre stanco perché lavora troppo per poter offrire un futuro migliore ai suoi ragazzi. La tendenza prevalente è quella di giustificare le "imperfezioni" della mamma (*perché è stanca, lavora molto, ...*). La mamma è in molti casi considerata dalla ragazza anche la sua migliore amica.

Appare invece maggiore la tendenza a considerare come quasi esclusivamente negativo il rapporto con il padre; B. dice: *"non ho un rapporto molto bello con mio padre e allora...proprio non mi piace essere a casa perché c'è mio padre. Prima andava bene, poi qui le cose sono cambiate. Io non so come fare, cioè, quando sono in casa sono triste."*

La tendenza prevalente delle ragazze intervistate è inoltre quella a ricondurre le difficoltà relazionali con i genitori alla nuova realtà, al nuovo paese e alle nuove condizioni abitative e lavorative, escludendo invece motivazioni legate alla propria crescita e alla maggior richiesta di autonomia.

I ragazzi invece dicono poco delle relazioni familiari, che sembrano essere negate e "normalizzate". Tutto è definito "normale", il rapporto con la mamma, il papà, la situazione attuale. Anche i fratelli e le sorelle, che per le ragazze risultano essere punti di riferimento e risorse affettive importanti, vengono citati dai ragazzi come semplici presenze con cui si condivide la medesima condizione.

#### - **coetanei**

Il rapporto con i coetanei è quasi sempre citato come ciò che manca di più del paese d'origine (le pochissime eccezioni inseriscono al primo posto la famiglia). Sono molti i ragazzi che ricordano gli amici con cui si usciva, si chiacchierava, gli amici che si conoscevano da molti anni e di cui ci si fidava; una ragazza filippina dice *"mi manca dopo la scuola quando uscivo con i miei amici, potevo andare dove volevo, ballavo, cantavo e mi divertivo. Qui in Italia non lo posso fare perché sono legata per lo studio e poi, siccome ho una sorella piccola, seguo mia sorella per aiutare mia mamma"*.

In effetti il ruolo responsabile di collaboratori alle attività familiari sembra essere l'unico protagonista del tempo libero di molti di questi ragazzi (*aiuto mia mamma al ristorante, aiuto mio zio al negozio, ...*) anche se non appare essere la causa dell'isolamento dei ragazzi ricongiunti dal gruppo dei pari. Ad esclusione di un unico caso (un ragazzo del Salvador che frequenta l'oratorio), emerge infatti un'estrema solitudine cui si aggiunge il dispiacere per essere stati dimenticati dagli amici di un tempo: *"Sento ancora i miei amici, sì. Li sento per lettera. Ho scritto a una persona, la*

*mia migliore amica, ma lei non mi ha risposto mai. Forse mi ha già dimenticata.” Un’altra ragazza dice: “ogni tanto sì, mi scrivono, ho l’e-mail, mi scrivono e mi raccontano come va e ogni tanto li chiamo io. Però loro non mi chiamano mai perché...non so, problemi, non so, però mi spiace che non mi chiamino perché io vorrei sentirli, vorrei che loro mi chiamassero, perché sono sempre io quella che chiama.”*

A volte, forse, sarebbe preferibile riuscire a dimenticare i vecchi amici perché questo permetterebbe di evitare la sofferenza che deriva dal non essere cercati e, di conseguenza, dalla paura di non essere pensati: *“i miei amici mi mancano, però loro mi hanno dimenticata e io li ho dimenticati. In due anni che non li chiamo perché non ho per chiamarli...allora io non gli scrivo, non li chiamo e loro proprio non si ricordano, credo”* (dove questo “credo” finale appare un po’ come l’ultima speranza di non essere stata dimenticata davvero).

Alla domanda “hai degli amici qui in Italia?” tutti i ragazzi, con un’unica eccezione (un ragazzo pakistano che dice *“gli amici italiani non ci sono ancora i miei”*) rispondono di sì, ma poi, ad un’analisi più approfondita emerge un marcato isolamento dal gruppo dei pari.

Nella sua intervista J. dice senza esitazioni di avere tanti amici, ma poi riporta di uscire solo in giornate particolari o, quando capita, di uscire sola:

J.: *“In Italia? Sì ho tanti amici?”*

*“riesci a incontrarli?”*

J.: *“No, Per tutta la settimana oh delle cose da fare, vado a scuola, faccio i compiti e poi rimango al tavolino perché devo curare mia sorella”*

*“E nei giorni di festa, la domenica?”*

J.: *“Lo stesso, perché c’è mia sorella”*

**“Quindi riesci a uscire poco?”**

J.: *“Cioè, io esco!...però mi ricordo quando esco al cinema è d’estate, però sono giornate particolari. Non esco mai perché studio”*

*“E quando esci dove vai?”*

J.: *“Esco da sola e vado a fare un giretto, magari faccio shopping”*

Sembra essere significativo anche quanto riporta un ragazzo sud-americano: *“i miei amici li vedo sì anche fuori dalla scuola. Cioè, solo quando devo tornare a casa, nel cammino per i mezzi.”*

Il gruppo dei pari, che in adolescenza svolge un ruolo primario nella costruzione dell’identità del ragazzo e nel processo di autonomizzazione, sembra essere assente almeno dal punto di vista delle relazioni affettive e supportive.

Esistono, in alcuni casi, relazioni amicali con ragazzi della stessa nazionalità, ma le possibilità di incontro risultano in questi casi poco agevoli, spesso fuori Milano e limitate, di conseguenza, ad un incontro mensile o quindicinale.

L'amico del cuore a cui raccontare tutto e con cui confrontare quotidianamente le esperienze non c'è.

#### - **altri adulti**

L'Amico in cui riconoscersi è difficile da trovare, anche perché le esperienze e i vissuti di questi ragazzi sono effettivamente diverse e il dubbio è forse che non verrebbero capiti. Molto spesso allora è una figura di adulto a prendere il posto dell'amico del cuore: *“la mia migliore amica è mia mamma”* oppure *“mia zia”*, qualcuno che si conosce da tempo, di cui potersi fidare, che in qualche modo condivide un percorso, quello migratorio, i suoi lutti, le difficoltà, ma anche i ricordi più belli e le speranze e i dubbi.

In un caso la persona a cui poter raccontare, di cui fidarsi è l'educatrice del doposcuola, qualcuno che, come dice la ragazza intervistata ha avuto la pazienza ascoltarmi e cercare di capire cosa dicevo anche quando non riuscivo a esprimermi bene perché il mio italiano era ancora limitato.

Scegliere un adulto come confidente non sembra però essere una scelta, ma appare piuttosto come una sorta di necessità dettata dal timore, citato con frequenza, di essere presi in giro dai compagni di scuola. Alla domanda *“cos'è che ti fa sentire più triste?”* la risposta più frequente è infatti *“quando faccio le figuracce a scuola perché non capisco”* e, per contro, alla domanda *“cos'è che ti fa sentire più felice?”* la risposta *“riuscire a fare qualcosa”* oppure *“quando i miei compagni parlano con me”*.

## **I luoghi degli adolescenti**

Ai ragazzi stranieri intervistati è stato chiesto quali sono i cinque posti che frequentano di più. Quasi nessuno è arrivato ad elencarne cinque. Ancora una volta, le interviste sembrano confermare la scarsità delle relazioni.

Una ragazza dice *“Mi mancano i giochi che facevo con i miei amici, uscivo tutti i giorni con loro, li conoscevo da tanto. Qua in Italia non è che ho proprio degli amici, no, perché mi piace rimanere da sola nel senso che...sabato e domenica preferisco rimanere a casa, in camera da sola a vedere la tv oppure ad ascoltare un po' di musica. Non mi piace molto uscire, ...esco...una volta al mese”*.

La scuola, la casa, il negozio di un familiare sono i luoghi più frequentati, ma anche corso Buenos Aires, il Duomo ed alcuni parchi fuori Milano. Se si escludono i parchi che, come riportato dai ragazzi, sono luoghi solo sporadici ed occasionali di ritrovo con i connazionali, le due località non

“imposte” dal contesto quotidiano (scuola e casa) non sono infatti luoghi di ritrovo dell’adolescente con i suoi amici, ma zone dove passeggia, solo o in compagnia, tra la folla. Questi luoghi però, a differenza dell’oratorio, del CAG, del muretto o della panchina, sono per il ragazzo/a difficilmente identificabili con il SUO luogo di ritrovo, non possono cioè essere investiti di una qualche valenza affettiva che renda quel posto “il posto delle sue relazioni”.

## Elementi di disagio

Sono numerosi gli elementi di disagio che emergono dalle interviste. In particolare sembrano essere ricorrenti alcuni tipi di difese che, sebbene siano funzionali ad alleviare la percezione delle difficoltà attuali, tendono ad intensificare il divario tra la realtà dell’adolescente e il modo in cui lui/lei la percepisce influenzando inevitabilmente la valutazione del ragazzo rispetto agli obiettivi e agli strumenti disponibili per perseguirli.

### - la razionalizzazione

Di fronte alla disagio, uno dei modi più diffusi per difendersi è quello di trovare delle spiegazioni logiche razionali (o dei luoghi comuni più o meno condivisi), per “farsene una ragione”. Una ragazza parlando del fatto che non ha amici dice *“mi piace rimanere da sola, mi piace molto perché mi rilasso. Quando non vado a scuola rimango a casa, perché è giusto rimanere a casa”* ma poi dice *“Mi mancano i miei amici , a volte mi mancano tanto e quello mi rende molto triste. Mi sento molto triste, soprattutto quando mi trovo da sola nella mia camera e non ho niente da fare penso a queste cose. Con i miei compagni non andiamo molto d’accordo perché...ho sentito un po’ come di invidia perché sono più brava di loro. Ma l’invidia ormai è dappertutto, non solo qua, anche in Ecuador.”*

Le spiegazioni, anche quando sono in qualche modo forzate, difficili da adottare come chiave di lettura della realtà, forniscono un perché dello stato delle cose, della solitudine, della sofferenza ed evitano al soggetto la percezione di “non essere padrone del proprio destino”, evitandogli la sensazione di essere “in balia degli eventi”. L’idea di essere l’artefice della propria sofferenza (*“mi piace rimanere sola perché mi rilasso”*) può arrivare ad essere una soluzione migliore per il soggetto rispetto alla percezione di non poter intervenire sulle proprie difficoltà, anche perché, secondo questa logica illusoria, se è il soggetto –e non gli altri- a determinare la propria solitudine, potrà essere il soggetto a decidere di porvi fine.

Trovando una motivazione di quanto è successo e reperendo un effetto “positivo” delle difficoltà vissute, l’individuo riesce inoltre ad attribuire una sorta di “valore aggiunto” alle sue difficoltà, come sembra voler dire K., “ho sofferto tanto, ma adesso sono più matura”: *“sono rimasta su da*

*sola in Ecuador, son venuta qua, ho saputo cos'è una persona responsabile e...siamo molto diversi in come pensiamo. Loro pensano a divertirsi, andare. Invece io mi preoccupo per la politica, per la vita sociale ed economica del paese. Di queste cose mi preoccupo io, invece loro no, loro giocano, giocano e non studiano, vabbè sono fatti loro, però....Così non andiamo molto d'accordo, dicono la secchiona della classe. Ma per me gli amici sono importanti, non essenziali, non è che se tu non hai amici non puoi vivere. Non esageriamo. Io avevo i miei amici prima, non è che sono una cosa essenziale. Sì sono importanti perché ti senti bene, puoi parlare, divertirti, però non è che se non hai un amico muori”*

Di fronte alla nostalgia per i suoi amici, un ragazzo peruviano preferisce invece una spiegazione che non attribuisca alcuna intenzionalità né a sé né agli altri e dice “*così è la vita*”.

Oppure “*ma sì, le persone siamo così, ci abituiamo a tutto. Meno male perché se no..!*”

#### **- la negazione**

Un altro modo per proteggersi dalle difficoltà è quello di negare che le difficoltà esistano: è il caso di un ragazzo del Salvador che nega ci siano delle differenze tra il suo passato e il suo presente. Il suo disegno (identico nei tre tempi, stilizzato, limitato ad una zona ridotta del foglio, e assolutamente privo di riferimenti contestuali) racconta, come la sua intervista, le sue resistenze a parlare della diversità tra il prima e il dopo, tra sé e gli altri.

Un ragazzo del Perù alla domanda “preferivi restare o eri contento di partire?” risponde “*Era uguale*”.

“Uguale” come “normale” che è la risposta che viene data a tutte le domande che toccano in qualche modo gli stati d'animo di cui non si vuol parlare: Com'erano i tuoi amici in Perù? Come ti sentivi durante il viaggio? Come va a scuola? Che rapporti hai con i tuoi compagni? Con la famiglia? Ci sono dei momenti in cui ti senti triste? “*Mi sento NORMALE*”.

#### **- la normalizzazione**

Normale ha però anche un altro significato.

Quello della normalizzazione, inteso come “adeguatezza” sembra essere il desiderio prevalente dei ragazzi ricongiunti. Sembra cioè assumere una rilevanza prioritaria l'essere come gli altri. Durante le interviste nessun ragazzo ha risposto affermativamente alla domanda “Ti senti in qualche modo diverso dai tuoi coetanei italiani?” (nonostante durante i colloqui loro stessi abbiano evidenziato dei punti di differenza). Voler essere uguali agli altri è, in effetti una caratteristica propria degli adolescenti, ma nel caso dei ragazzi stranieri sembra assumere una valenza diversa: anche i ragazzi più soli dicono di avere amici, anche chi non esce mai perché deve accudire i fratellini, preparare da

mangiare, dare una mano in negozio dice di uscire sempre, salvo poi raccontare che i fine settimana li passa a casa, da solo, a leggere e guardare la tv. Essere uguale agli altri, uscire, avere amici è “essere adeguati”.

Due ragazze esplicitano questo loro non voler essere diverse, una dice *“sono quasi sempre triste, quasi sempre. Perché la mia vita ha preso un giro, un giro tremendo, che proprio non mi piace. A me però piace sorridere sempre. Anche se sono triste sorrido. A volte mi fa male perché so che sono triste ma sorrido. Preferisco mostrare che sono (anch’io) felice.”*

### **Limiti e validità degli strumenti: confronto con una ricerca simile su campione diverso**

Una ricerca simile era stata condotta nelle scuole elementari usando quali strumenti principali il disegno e un test di valutazione dell’autostima. Rispetto al campione di adolescenti, con i bambini risultava più difficile chiedere loro commenti verbali rispetto al loro passato, al loro presente e al loro futuro mentre erano presenti minori resistenze rispetto al disegno.

Se per il bambino l’attività grafica è quasi spontanea, per l’adolescente esiste la preoccupazione per la qualità del disegno prodotto (molto spesso gli adolescenti rimanevano perplessi davanti alla richiesta di disegnarsi informando l’intervistatore delle proprie ridotte capacità grafiche).

Rispetto ai risultati, se per i bambini delle scuole elementari risultava più facile pensare al proprio passato e più difficile proiettarsi nel futuro, per gli adolescenti sembra essere l’opposto. Tutti i ragazzi intervistati hanno delle idee rispetto al loro avvenire, talvolta molto chiare, altre solo una serie di opzioni mentre risulta loro più difficile parlare dei ricordi, talvolta addirittura negati. Solo una ragazza dice *“Del mio paese ricordo tutto. E mi manca tanto, tornerei anche domani”*, mentre sono più d’uno i ragazzi che faticano a parlare delle differenze tra il prima e l’ora.

Se è vero che l’adolescente è in genere più proiettato verso il futuro e tende in generale a non parlare volentieri dei suoi trascorsi da bambino, è anche vero che per questi ragazzi negare il proprio passato implica, più che per altri, negare una parte di sé. D’altro canto però, sembra utile sottolineare che il proiettarsi verso il futuro, senza arroccarsi sul rimpianto di quello che è stato, può rappresentare per questi ragazzi un punto di forza, una strategia utile a canalizzare la propria propositività nel futuro, nella voglia di fare, di costruire.

**I PERCORSI POSSIBILI. ESPERIENZE E RETI DI  
OPPORTUNITA'**

**Marco Mazzetti**  
**psicologo - Centro di psicologia e analisi transazionale**

## **BAMBINI STRANIERI E CRESCITA PSICOLOGICA: I PERCORSI POSSIBILI.**

Crescere tra due culture, come avviene per i figli di immigrati nel nostro paese, costituisce una eccellente opportunità: è la preziosa occasione di impadronirsi di una doppia ricchezza, quella di due mondi che possono rendersi fertili a vicenda.

Tuttavia, perché questa opportunità possa venire colta appieno, è necessario che i piccoli di origine straniera trovino le condizioni per superare alcune difficoltà che possono incontrare sul loro cammino. Alcuni di questi ostacoli dipendono dalla situazione sociale e migratoria in cui si trovano i bambini, altri da specifiche dinamiche legate proprio al crescere tra due culture. Desidero mantenere distinti questi due campi per comodità di esposizione. Ma va ricordato che, ovviamente, essi si intersecano tra di loro e si influenzano a vicenda: per cui sarà la risultante di questi incontri, insieme alle caratteristiche individuali di ogni singolo bambino, a determinare le vicissitudini della sua crescita psicologica.

### *Le situazioni sociali e migratorie*

Sia per la situazione sociale che per quella migratoria, i piccoli si possono trovare in situazioni assai differenziate. E' utile tenerlo presente, perché a diverse condizioni si accompagnano fattori di volta in volta favorevoli o ostacolanti la felice crescita psicologica dei bambini. Qui di seguito propongo una lista di queste possibili condizioni:

1. *Bambini nati in Italia da genitori con regolare permesso di soggiorno:* è senz'altro la condizione più favorevole. I piccoli crescono, sostanzialmente, da bambini italiani: imparano facilmente la lingua e la loro socializzazione viene agevolata fin dai primi anni di vita. Non

conoscono traumi di separazione e di dislocazione nello spazio, e le loro eventuali difficoltà possono far capo essenzialmente alla gestione delle dinamiche interculturali che vedremo più avanti.

2. *Bambini immigrati con i genitori*: si tratta di piccoli che conoscono il trauma di una separazione dal loro mondo di origine. Conoscono un “prima” e un “dopo” che devono connettere, e questo non è sempre agevole, soprattutto se l’evento migratorio interviene quando sono già grandicelli. In questo caso attraversano un trauma doloroso, fatto di separazione da persone care, dal contesto in cui sono cresciuti, per essere innestati in un ambiente nuovo, nei cui confronti spesso sperimentano una sensazione di profonda estraneità.

Essi, oltre tutto, non sono sostenuti dalle intense motivazioni che hanno spinto i loro genitori a migrare, ma vivono il viaggio come qualcosa che subiscono passivamente, e non di rado lo possono percepire come una vera e propria violenza. Siccome a volte incolpano di questa violenza subita i loro genitori, questo può determinare conflitti familiari, tanto più difficili da gestire quanto meno i genitori sono consapevoli di quanto sta avvenendo.

3. *Bambini immigrati a distanza di tempo dai loro genitori*: a volte la distanza temporale tra la migrazione dei grandi e dei piccoli è minima, e questo non crea situazioni di particolare disagio, così come quando la separazione è avvenuta da un solo genitore, mentre l’altro ha continuato a fornire un senso di continuità della vita familiare. Ma accade talora, e in particolare con alcuni gruppi etnici, che i piccoli, non di rado nati in Italia, vengano poi mandati a crescere nel paese d’origine, ad esempio con i nonni, e si ricongiungano solo dopo molti anni di separazione.

Questi piccoli subiscono un trauma iniziale non indifferente, anche se non facilmente quantificabile, qual è quello della separazione dalla mamma magari a soli 6 mesi di vita, in un momento decisivo, come ben sanno gli psicologi dell’età evolutiva, nel costruire una efficace relazione di attaccamento. A questo aggiungono, magari a sette o otto anni, un’ulteriore separazione vissuta in modo anche più drammatico. Essi infatti non conoscono solo lo stress da transculturazione, la durezza cioè del passaggio da un mondo all’altro, come avviene per il gruppo precedentemente considerato, ma vengono strappati da una famiglia che è quella che li ha cresciuti, e in cui esistono in genere due “genitori affettivi” (ad esempio i nonni), che sono il vero papà e la vera mamma dei piccoli, per essere “adottati” dai loro genitori biologici che però, sul piano affettivo, possono essere dei perfetti sconosciuti. E’ una situazione ad altissimo rischio: è come creare artificialmente dei piccoli orfani, che vengono poi forzatamente adottati; quasi tutti i bambini che passano attraverso questo percorso incontrano una sofferenza profonda e un conseguente disagio psicologico.

Il migliore intervento di igiene mentale con questi piccoli è quello di agire in ogni modo per prevenire queste separazioni. Anche se si tratta di un obiettivo per nulla facile da raggiungere: a fianco di un'operazione preventiva da condurre con i genitori, per aiutarli a comprendere cosa può avvenire nei loro piccoli, è evidente che si rendono necessari anche interventi di tipo sociale, come la predisposizione di una rete assistenziale in grado di aiutare persone che spesso vivono in condizioni di equilibrio socio-economico delicato a tenere con sé i propri bambini.

4. *Figli di genitori irregolari*: non sono molti, fortunatamente, perché in genere la presenza di bambini nelle famiglie immigrate avviene dopo che c'è stato un buon radicamento sociale, espresso dall'ottenimento del permesso di soggiorno e di una condizione lavorativa relativamente stabile. Ma esistono, tuttavia, bambini che vivono nel nostro paese con genitori irregolari. Questa condizione si accompagna, con grande frequenza, a situazioni di emarginazione socio-economica (povertà, precarietà abitativa, genitori in condizioni di stress) che costituiscono un rischio per l'igiene mentale dei piccoli.
5. *Figli di rifugiati*: il rischio, per questi bambini, è quello di vivere con genitori molto provati sul piano psicologico. I rifugiati sono spesso stati vittime di violenze, a volte di torture, che possono aver danneggiato il loro equilibrio psichico e quindi la loro capacità di occuparsi efficacemente dei piccoli.
6. *Orfani*: perdere i genitori è sempre una situazione gravissima per ogni bambino. Tuttavia, per i figli di immigrati può essere ancora più catastrofico che per un piccolo italiano. Questo perché, nella grande parte dei casi, le famiglie di origine straniera sono nucleari, mancano le relazioni familiari allargate, e i piccoli hanno quindi meno possibilità di trovare figure genitoriali vicarianti (nonni, zii) che possano aiutarli a superare in qualche modo l'evento luttuoso. L'equilibrio fragile su cui si reggono le famiglie di immigrati può venire messo in crisi, per le stesse ragioni, anche senza arrivare alla morte di un genitore: basta una malattia, o un infortunio, perché l'intero gruppo si trovi in serie difficoltà.

Esistono poi altre condizioni, sulle quali non ci addentriamo, perché rientrano strettamente nel tema di queste pagine, ma che vogliamo almeno citare per completezza: si tratta dei *bambini stranieri adottati*, che sfuggono all'osservazione di chi si occupa di famiglie immigrate, perché vengono immediatamente rubricati come italiani, ma che tuttavia spesso soffrono di problemi non dissimili da quelli dei figli di immigrati (stress da transculturazione, ecc.), che si vanno ad aggiungere a diversi livelli di sofferenza psichica legati alla loro preesistente storia di vita che li ha condotti alla

condizione di adottabilità; i *minori nomadi*, spesso con cittadinanza italiana, che costituiscono un gruppo sui generis, spesso con gravi problemi per quanto riguarda la prevenzione e l'assistenza medica e sociale, anche se con un buon grado di integrazione psicologica all'interno della propria comunità; e infine i cosiddetti "*minori non accompagnati*", giovani adolescenti che hanno tentato l'avventura migratoria per conto proprio, talora in contatto con le organizzazioni criminali, e che si trovano a dover fronteggiare una notevole complessità non solo di natura giuridica, ma anche per quanto riguarda le dinamiche psicologiche, non ultima quella di percepire se stessi come adulti mentre la società italiana li considera ancora, a tutti gli effetti, poco più che bambini.

### *Le dinamiche della crescita tra due culture*

Se le condizioni economico-sociali e migratorie influiscono, come abbiamo detto, con il benessere psicologico dei piccoli stranieri, esistono situazioni che hanno più specificatamente a che vedere con il crescere tra due mondi, indipendentemente dalle realtà in cui i piccoli si trovano. Anche se appare verosimile che, come vedremo, più le condizioni di base sono favorevoli, più è agevole, per i piccoli, imboccare un processo virtuoso che li porti a un'efficace doppia integrazione, sia con la realtà italiana che con i riferimenti culturali della famiglia di origine, realizzando così pienamente una situazione di doppia cittadinanza culturale.

Più o meno ogni bambino straniero, in Italia, si trova a dover mediare tra due sistemi di riferimento differenti: quello familiare e quello della società che lo circonda: la scuola, gli amichetti, eccetera. La grande maggioranza di questi bambini, e in particolare quelli che hanno avuto la fortuna di nascere e di crescere fin da piccolissimi in Italia, ci riescono piuttosto bene. I loro genitori in genere sanno essere un sostegno che li aiuta nell'integrazione in Italia senza che questo costituisca una rinuncia al patrimonio culturale familiare.

Tuttavia, a volte accade che le cose non vadano così bene. A volte i genitori si spaventano, perché vedono i figli crescere come piccoli italiani, e temono di perderli. Tanto più se essi stessi non si sentono bene nella nuova patria. Se hanno infatti vissuti conflittuali nei confronti della società italiana, se non si sentono integrati, nel vedere i figli che non vogliono parlare la lingua madre e che tendono a comportarsi in tutto e per tutto come italiani, possono avere la sensazione che i piccoli "passino al nemico": hanno paura di perderli per sempre. E allora, più o meno consapevolmente, inviano loro messaggi che sono proibizioni a "diventare italiani"; cosa piuttosto imbarazzante per

dei piccoli che in Italia sono nati e cresciuti, che spesso non conoscono altro paese. Non essere italiani, per loro, significa non essere nient'altro.

Tanto più che, a volte, dall'ambiente sociale circostante possono cogliere un messaggio diametralmente opposto: quello, cioè, che non va bene essere stranieri. Sono abbastanza diffusi, nella nostra società, pregiudizi relativi al fatto che essere immigrati significhi esser poveri, deboli, "arretrati", in qualche modo persone di serie B. E i piccoli posso cogliere una proibizione opposta rispetto alla precedente: non devono essere della cultura di origine della loro famiglia, se vogliono essere accettati. A questo punto il piccolo che si trovi in questa situazione è in grave imbarazzo: se non posso essere italiano (papà e mamma non vogliono) e nemmeno, per esempio, albanese (perché a scuola è considerato spregevole), cosa sono io?

Questo è il vero pericolo per un piccolo straniero: quello di sentire di non avere un suo posto, di essere una sorta di apolide.

La sua situazione, in alcuni casi particolarmente sfortunati, può venire aggravata dall'imposizione, da parte della famiglia, di alcune pratiche tradizionali che possono essere particolarmente lesive: si pensi alle mutilazioni genitali femminili, ma anche alla circoncisione maschile, quando viene effettuata, come spesso accade, senza le dovute accortezze sanitarie. Sono tentativi, da parte della famiglia, di ribadire l'appartenenza del piccolo al loro mondo, e non a quello italiano. Ma i risultati sono particolarmente nocivi. Pensiamo a una bambina somala, cui venga praticata l'infibulazione in Somalia: se da un lato subisce una menomazione fisica dolorosissima (che può anche condurre a morte la piccola), dall'altro l'intervento ha però una funzione integrativa dal punto di vista sociale, in un mondo dove la quasi totalità delle donne è sottoposta alla stessa pratica. Ma se la stessa piccola viene mutilata in Italia, oltre al danno fisico riceve una sorta di marchio definitivo di estraneità alla realtà locale. Ciò che può essere integrante socialmente nel paese di origine della famiglia, risulta gravemente emarginante in terra di migrazione.

A volte le tensioni familiari raggiungono l'apice durante l'adolescenza. Bambini cresciuti in Italia diventeranno adolescenti italiani, e adotteranno i comportamenti tipici di quell'età nel nostro paese: l'identificazione con il gruppo, i comportamenti oppositivi verso la famiglia, eccetera.

Ma il modo con cui si attraversa questa fase della vita in Italia (e, più in generale, nel mondo occidentale) non è universale. I genitori possono essere abituati ad altri stili di comportamento adolescenziale, e rimanere sbalorditi di fronte alle ribellioni dei figli nei loro confronti. Vengono, magari, da mondi in cui la prima regola, anche durante l'adolescenza, è il rispetto dei genitori e degli anziani. Così, i comportamenti ribelli dei figli che noi consideriamo, per quanto seccanti, del tutto fisiologici, a loro possono fare un effetto devastante, dandogli la sensazione che il mondo sia rivoluzionato e i loro figli definitivamente perduti. E' facile intuire che tipo di conflitti familiari ne possano seguire.

### *Come promuovere il benessere psicologico dei piccoli di origine straniera?*

Delineate, sia pure a grandi linee, alcune delle situazioni che possono influire sulla crescita psicologica dei bambini stranieri, può essere utile fornire almeno qualche spunto per un'azione preventiva.

Prima di tutto, mi preme ripetere che la grande maggioranza dei piccoli figli di immigrati nel nostro paese cresce molto bene, sa evitare gli ostacoli che si parano sul loro cammino, e sa approfittare bene della sua condizione di biculturalità. La loro è una condizione fortunata e preziosa, e come spesso accade nella vita, le cose più preziose richiedono più impegno per essere raggiunte. Ed essi, in genere, ce la fanno.

Essi stessi, tuttavia, e soprattutto i loro compagni meno fortunati, hanno bisogno di venire aiutati.

Il primo tipo di aiuto è quello di identificare e seguire con occhio attento i piccoli a rischio: per questo, nella parte iniziale, abbiamo tratteggiato una serie di condizioni sociali differenti, che si associano a un diverso rischio per il benessere psichico. Saper riconoscere i piccoli in condizione di maggior svantaggio significa poterne cogliere i primi segnali di disagio, e poter quindi intervenire con loro, o, più spesso, con le famiglie, per avviare dei percorsi psicosociali, psicopedagogici e, quando è il caso, anche psicoterapeutici, per garantirne la tutela.

La seconda strategia è di tipo sociale. Si tratta di favorire l'integrazione degli immigrati nel nostro contesto sociale. Più, infatti, le famiglie immigrate si sentono ben accolte nel nostro paese, a tutti i livelli (economico, sociale, abitativo, relazionale), minori saranno le tensioni tra famiglia e società di cui i più piccoli, perché più fragili, possono essere le vittime principali. Qui chiamiamo in causa, naturalmente, in primo luogo gli interventi legislativi e amministrativi, ma anche una diffusione della cultura dell'accoglienza tra tutti i cittadini italiani, che per fortuna non è così carente come a volte potrebbe sembrare da alcune dichiarazioni e alcuni messaggi dei mezzi di comunicazione.

La terza strategia è di tipo psicopedagogico: i piccoli stranieri hanno bisogno di essere aiutati a far crescere dentro di sé un senso di doppia appartenenza, la sensazione di essere italiani e, al tempo stesso, di appartenere alla cultura della famiglia di origine. E' questo il vero segreto dell'integrazione.

Da questo punto di vista i luoghi principali per un'azione efficace sono quelli della socializzazione: la scuola, innanzi tutto, ma anche palestre, piscine e centri sportivi, luoghi di aggregazione, oratori, eccetera.

In generale può essere utile resistere alla tentazione, pur lodevole, di intervenire sul singolo bambino. In altre parole, interventi pedagogici fatti in una scuola dove c'è un solo bambino straniero, per fargli parlare del suo paese, possono essere controproducenti, perché sottolineano la

diversità del piccolo rispetto ai suoi compagni, e non è ciò di cui egli ha bisogno. Diverso è ovviamente il caso di una classe in cui molti siano i bambini di origine non italiana: in questo caso un lavoro sulle specificità di ognuno (inserendo in queste attività anche i compagni italiani: tanti vengono da realtà differenti da quella locale, ad esempio altre città, eccetera) può divenire occasione per una valorizzazione delle diversità tramite una condivisione delle stesse (“ognuno di noi ha qualcosa di specifico, e molto che condivide con gli altri”). Non esistono regole precise, ma piuttosto la valutazione di una serie di opportunità da considerare nelle specifiche realtà.

Promettente è, invece, un lavoro di educazione alla multiculturalità fatto su di un piano più generale (che non significa però astratto), perché ogni piccolo impari a conoscere e apprezzare la ricchezza della diversità: in questo modo il bambino straniero può ricevere una sorta di “permesso” a non rinunciare alle sue radici, ma a valorizzarle e considerarle preziose.

Parallelamente, come abbiamo detto, è utile promuovere un senso di appartenenza alla realtà locale, per cui i piccoli di origine non italiana hanno bisogno di sentirsi considerare “italiani” a tutti gli effetti, e a progettarsi un futuro qui, dove vivono ora e dove, con ogni probabilità, rimarranno per sempre.

Non voglio addentrarmi oltre nel territorio della pedagogia, di cui non sono competente, e che temo anzi di avere già invaso più del dovuto. Se tuttavia mi sono trovato a sfiorare una indebita invasione di campo è perché, per promuovere la crescita sana dei piccoli di origine straniera in Italia, è molto più opportuno rifarsi agli interventi psicosociali, e quindi pedagogico-educativi, piuttosto che psicoterapeutici. Questi ultimi vanno, a mio parere, limitati a casi veramente selezionati e di comprovato malessere, per evitare di diffondere il pregiudizio che essere stranieri significhi in qualche modo essere portatori di una sorta di handicap.

Al contrario, come abbiamo detto, essere stranieri in Italia è, innanzi tutto, una preziosa opportunità, che può venire valorizzata soprattutto con aiuti di tipo educativo. Per fortuna, nel nostro paese esistono ormai molti studi e molte ricerche in questo settore, che costituiscono un aiuto consistente per chi desidera affrontare questa sfida affascinante. Una sfida che, come è opinione diffusa tra tutti coloro che l’hanno raccolta, arricchisce in primo luogo noi operatori, aprendoci nuove prospettive e suggerendoci strade per nuove e coinvolgenti esplorazioni, ricordandoci ogni giorno che anche noi siamo in qualche modo migranti, in territori nuovi della nostra professione.

## *Bibliografia*

Chi volesse approfondire alcuni dei temi trattati può far ricorso, ormai, a numerose pubblicazioni italiane. Mi limito a citarne alcune:

1. Favaro, G. (1998): *Bambine e bambini di qui e d'altrove*. Ed. Guerini, Milano.
2. Favaro, G., Napoli, M. (2002): *Come un pesce fuor d'acqua*. Guerini e associati, Milano.
3. Frigo, M. (1999): Ragazzi che migrano: tra rifiuto e idealizzazione. *Quaderni di psicologia, Analisi Transazionale e scienze umane*, n° 27-28, Milano.
4. Mazzetti, M. (1996): *Strappare le radici. Psicologia e psicopatologia di donne e di uomini che migrano*. L'Harmattan Italia Editrice, Torino.
5. Mazzetti, M. (2003): *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*. Carocci Editore, Roma.

## **MINORI SOLI:**

## **INTEGRAZIONE E DIRITTO ALLA PROGETTUALITA'**

**Paolo Inghilleri**  
**etnopsichiatra – Università di Verona**

## **I RIFERIMENTI CONCETTUALI PER UNA PSICOLOGIA E UNA PSICHIATRIA TRANSCULTURALI.**

1. *Corpo, mente, cultura: una visione circolare.* Un primo punto comune è che in molte culture il piano biologico, quello psichico e quello sociale e culturale non sono concepiti come separati ma come profondamente uniti e interagenti. Un disturbo del corpo, ad esempio, può nascondere l'avvenuta infrazione di una legge; una forma depressiva può derivare da un cattivo rapporto con la divinità; un insuccesso economico può essere collegato a un disturbo fisico ancora da diagnosticare ed entrambi possono derivare da forze maligne scatenate da un malocchio.<sup>2</sup> Da ciò deriva una serie precisa di conseguenze importanti sul piano sia diagnostico che terapeutico.
2. *La sovrapposizione tra disturbo mentale e organico.* Per molte culture i due disturbi sono i due lati dello stesso processo di disequilibrio tra le parti fisiche, psichiche e culturali. Ecco quindi che il terapeuta deve avere competenze multiple. Le distinzioni specialistiche della medicina occidentale non sono in questo senso adatte: ciascun medico dovrebbe essere anche psichiatra e viceversa, perché il disturbo, nella sua eziologia, nelle sue manifestazioni e nelle indicazioni terapeutiche è inteso come unitario nella percezione e nelle aspettative di cura dei pazienti.
3. *Un sistema altamente scientifico.* Pur nella loro diversità, le diverse medicine locali (tradizionali) rappresentano sistemi concettuali e costituiscono pratiche terapeutiche complesse, sistematizzate e organizzate. Esse derivano da percorsi ed esperienze secolari e costituiscono una vera e propria scienza "esatta" dal punto di vista delle categorie di pensiero proprie della

---

<sup>2</sup> Appare evidente che queste concezioni si attagliano principalmente ad alcune delle numerosissime etnie che sono presenti in Italia e meno ad altre: le citiamo comunque a titolo di esempio della idea comune di una profonda unione bio-psico-sociale

cultura a cui appartengono. Nulla è casuale o “strano” ma ogni pratica diagnostica e terapeutica fa parte di un sistema tecnico e “scientifico” preciso anche se spesso molto diverso dal nostro.

4. *Il guaritore come esperto.* Da ciò deriva che il medico tradizionale è un vero e proprio esperto, che si forma attraverso lunghi e complicati sistemi di apprendimento: la sua capacità è quella di saper leggere e curare i disturbi secondo le categorie della cultura specifica applicando le leggi che le sono proprie. Un disturbo di cuore o un attacco di panico possono essere intesi ad esempio come frutto dell’infrazione di un tabù o come causate da uno spirito maligno; una certa pianta o un certo rito possono essere la cura adeguata. L’accettazione della cura da parte del paziente deriva proprio dalla fiducia in queste competenze tecniche del guaritore.
5. *Dall’etnopsichiatria alla psichiatria transculturale.* Se applichiamo questi concetti alla psichiatria si verifica un importante cambio di prospettiva per gli operatori occidentali del settore. Non si tratta infatti di elaborare sistemi diagnostici che descrivano sindromi psichiatriche che si verificherebbero solo in alcune culture <sup>3</sup>. Si tratta invece di individuare la presenza costante di legami tra idee, valori, stili di vita della cultura, da una parte, e la nascita, la spiegazione e la cura dei disturbi del comportamento dall’altra. Si passa così da una visione etnopsichiatrica, ancora sostanzialmente legata a un approccio nosografico da cui deriva meccanicamente una specifica terapia, a una visione transculturale che si sforza di delineare i rapporti tra cultura e comportamento, la loro eventuale rottura e la loro ricomposizione terapeutica: quest’ultimo processo deve basarsi sia su elementi occidentali (come ad esempio i farmaci o la psicoterapia), sia su quelli tradizionali (i guaritori, il sostegno della comunità, ecc.).
6. *Un esempio: i djinn e la medicina coranica.* Facciamo un esempio di approccio proprio della psichiatria transculturale. I djinn sono spiriti riconosciuti dalla cultura islamica. Appartiene cioè al senso comune di gran parte della popolazione islamica che queste entità possano possedere l’individuo (in genere di sesso femminile) dando luogo a disturbi di vario tipo; la loro presenza può essere riequilibrata attraverso specifiche cerimonie coraniche. Di fronte a un disturbo di questo tipo non si tratta, per lo psichiatra, di fare una diagnosi in termini occidentali e di tentare di curare con un farmaco ma di riconoscere che per la persona e la sua comunità vi è un’origine tradizionale del disturbo (i djinn), comprendere la loro presenza secondo le categorie islamiche e favorire ogni possibilità di eliminazione delle cause della loro presenza così come le percepisce la persona. Ecco allora l’ utilizzo della medicina coranica attivando il guaritore tradizionale, l’utilizzo della comunità e della famiglia del paziente come aiuto terapeutico e anche l’uso eventuali dei farmaci come sostegno alla persona in difficoltà in quel momento.

---

<sup>3</sup> Si pensi alle cosiddette “Sindromi legate alla cultura” come ad esempio l’*amok*, frequente nel sud-est asiatico, che si manifesta con rimuginazione seguita da comportamento violento, manie di persecuzione, amnesia e spossatezza.

## LE DINAMICHE PSICHICHE E PSICOPATOLOGICHE IN CASO DI MIGRAZIONE

Una metodologia psicologica e psichiatrica “culturale” appare di particolare importanza nel caso di pazienti immigrati. Il processo migratorio implica in ogni caso profondi meccanismi di ristrutturazione psichica di fronte a cambiamenti (di clima, di dieta, di stili di vita, di concezione del mondo) imponenti e spesso repentini.

1. *Migrazione come disturbo o come crescita?* Un primo punto che può interessare lo psichiatra riguarda le motivazioni alla partenza e la personalità di chi decide di partire. Da lungo tempo la letteratura psicologica ha dibattuto se il migrante sia colui che, nella comunità di origine, soffre già di particolari problemi e sia dotato di una personalità incapace di adattarsi e di assumere ruoli e competenze nella società: da ciò deriverebbe una predisposizione alla fragilità e al disturbo psichico. Un'altra posizione, opposta e più attuale, vede invece il migrante come un individuo particolarmente dotato, capace e motivato ad esprimere le proprie potenzialità, alla ricerca di una piena espressione del sé. La migrazione rappresenta così potenzialmente una crescita personale (oltre che economica).
2. *Perdita, “lutto” e identità.* La possibile positività della partenza si accompagna peraltro a un inevitabile processo di rottura. E' ormai noto dai numerosi studi di psicologia transculturale che l'identità personale di ognuno di noi si costruisce lentamente, giorno dopo giorno, nel contatto con la cultura che ci circonda: la famiglia, la comunità, i pari, la scuola, il lavoro, le leggi, gli artefatti e i vari agenti di socializzazione. La migrazione comporta comunque la rottura reale (nel quotidiano) e simbolica (nella mente) di questi legami profondi: l'identità, normalmente nutrita dal suo “respirare” cultura, non trova il suo alimento ma incontra luoghi, oggetti, valori, persone differenti. Nasce così un sentimento di perdita, di lutto: un vuoto che potrà essere riempito solo dalla ricostruzione di nuovi legami.
3. *La ricostruzione del se'.* La nuova vita nel paese di arrivo rappresenta, dal punto di vista dei processi identitari, una doppia possibilità. L'investimento di energia psichica sui valori, gli artefatti, le persone della nuova cultura può, a medio e lungo termine, rappresentare una fonte di conflitto, di dolore, addirittura di patologia psichica; o, in direzione opposta, può costituire l'occasione di esperienze soggettive buone, più complesse, attraverso le quali la persona ricostruisce in modo positivo un'identità nuova, composta da elementi del passato e da elementi originali, legati al nuovo contesto e alla nuova società.
4. *Acculturazione, assimilazione, bi-culturalismo.* In questo percorso, le storie di vita degli immigrati, le loro scelte, ma anche le reazioni della popolazione locale e l'apparato legislativo con cui la cultura ospite tende a regolare l'impatto con l'immigrazione straniera, sono fattori che danno luogo a differenti processi psicologici i quali, a loro volta, possono dar luogo a

specifici tipi di società multiculturali. Da questo punto di vista, la letteratura evidenzia tre principali tipi di percorsi che potremmo chiamare psico-sociali, definiti sulla base dei processi operati dai gruppi immigrati: acculturazione, assimilazione, alternanza. L'acculturazione è un processo di cambiamento involontario, forzato, sovente violento in termini psichici. L'individuo, pur diventando competente nella nuova cultura (ne conosce cioè percorsi, norme, concetti e simboli), non li condivide e non li desidera, ma deve accettarli passivamente costretto da una situazione di emarginazione economica e sociale. I nuovi valori non entrano così in modo integrato nel suo mondo interno, non danno luogo ad una vera nuova identità. I gruppi interessati da questo processo non sono d'altro canto riconosciuti come pari dai membri della società maggioritaria. L'acculturazione comporta, dal punto di vista psichico, notevoli rischi: conflitto, stress, perdita di autostima, sentimento di marginalità estrema e di isolamento. E' questa una situazione che può dare origine a forme di disagio degni di attenzione psichiatrica.

L'assimilazione è invece il processo per cui le persone immigrate scelgono volontariamente di abbandonare la propria identità originaria per aderire ai valori, norme, stili di vita, concezioni della società ospite i quali sono percepiti come dominanti, più desiderabili e gratificanti. Anche l'assimilazione comporta dei rischi psico-sociali. In particolare, il possibile rifiuto, sia da parte dei membri della cultura maggioritaria, sia da parte della comunità di origine, può produrre un vuoto di identità profondo e uno stress eccessivo, portando alla formazione di sintomi psicopatologici. L'assimilazione ha però anche dei vantaggi, se il processo riesce: senso di autodeterminazione e competenza, identità forte, autostima elevata.

In ultimo, nel caso dell'alternanza, la persona riesce invece ad interiorizzare ambedue i mondi con cui si trova in contatto. Tradizione e nuovi valori entrano a far parte del mondo interno e degli stili comportamentali dei gruppi immigrati, rimanendo distinti ma interconnessi. Gli individui sono in grado allora di utilizzare di volta in volta, alternandoli in modo appropriato, i diversi contesti culturali a loro disposizione. Si tratta di un processo e di comportamenti particolarmente ricchi e adattativi che forniscono esperienza soggettiva positiva, che portano alla complessità comportamentale descritta in precedenza e che danno luogo a una vera e propria situazione multiculturale.

*5.0 rifugiati.* Un caso particolare di migrazione è quella rappresentata da coloro che devono partire forzatamente dal loro paese per motivi politici o di guerra. In questo caso non è stato possibile elaborare preventivamente la partenza; non si può, in altri termini, sviluppare un progetto migratorio consapevole e autodeterminato. I normali processi di frattura e di lutto, già di per sé, come si è visto, impegnativi, vengono così amplificati: la nostalgia, la mancanza forzata del proprio mondo affettivo e materiale, il dolore per la frequente perdita di persone care, morte o disperse,

possono rappresentare fattori di sofferenza e disturbo. In molti casi si può instaurare una specifica sintomatologia, il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress. L'aver vissuto un evento particolarmente anormale e traumatico (come ad esempio la guerra, lo spettacolo di atrocità, la morte di familiari, la perdita di tutti i propri beni, la fuga, il viaggio) conduce persone, altrimenti sane e "normali", a sviluppare, mesi dopo l'evento, sintomi quali: una drastica riduzione dell'interesse e della reattività generale, l'evitamento di stimoli e situazioni legate al trauma, il rivivere continuamente l'evento, disturbi del sonno, l'aumento di funzioni neurovegetative di base come la frequenza cardiaca.

## LA CURA E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

A Milano, in Lombardia, in Italia, sempre più utenti stranieri giungono all'attenzione dei servizi psichiatrici. Numerosissima patologia psichiatrica viene poi gestita nei Pronto Soccorso o direttamente dal medico di base. Di fronte a questa emergenza occorre gestire l'assistenza psichiatrica in modo originale. In questa sede proponiamo solo alcuni temi di fondo che riguardano, a nostro avviso, punti cruciali per una corretta organizzazione dei servizi.

1. *Lo psichiatra come antropologo?* Psichiatri, psicologi, operatori dei servizi si sentono spesso frustrati e impotenti di fronte alla complessità e alle differenze delle culture degli utenti immigrati<sup>4</sup>. Come conoscere davvero una cultura? Che fare di fronte alla varietà delle culture stesse? Come già sottolinearono fondatori della moderna riflessione etnopsichiatrica come Bastide e Devereux o, in Italia, Terranova-Cecchini, non si tratta di diventare esperti delle singole culture, ma esperti di Cultura. Si tratta cioè di conoscere i fondamenti della costruzione della cultura in generale (per esempio l'importanza degli artefatti e dei riti) e, d'altro canto, conoscere i processi fisiologici di costruzione dell'identità in rapporto alla società e ai valori comunitari. Accanto a questo sapere di tipo cognitivo occorre una competenza di tipo affettivo e relazionale, occorre cioè che l'operatore sia disponibile e capace rispetto all'ascolto, alla presa in considerazione dei punti di vista dell'altro. La presenza di una sorta di relativismo empatico permette poi di utilizzare con maggiore sicurezza i punti fermi della propria cultura e della propria tecnica psichiatrica. Non si tratta di diventare un guaritore tradizionale o un antropologo specialista in una singola cultura, ma di utilizzare le proprie competenze specialistiche

---

<sup>4</sup> Come è noto, l'Italia si caratterizza, rispetto ad altri paesi europei, per la presenza di numerosissime etnie immigrate

declinandole, in termini relazionali, interpretativi e terapeutici rispetto alle richieste, alle aspettative e alle concezioni delle culture altre.

2. *Il mediatore linguistico-culturale.* Una modalità organizzativa sempre più frequentemente utilizzata e che sembra rispondere all'apertura metodologica sopradescritta è quella che prevede l'utilizzo dei mediatori linguistico-culturali. Si tratta di cittadini immigrati delle diverse etnie che sono stati formati da appositi corsi: il loro compito è di svolgere nell'ambito dei vari servizi sociosanitari un lavoro di traduzione non solo linguistica ma anche e soprattutto culturale. Ponte tra le due culture, i mediatori devono far conoscere ai sanitari italiani usi, costumi, regole e concezioni della malattia propria della loro cultura (che è anche quella degli utenti) e di spiegare ai compaesani i modelli di malattia, le leggi, le procedure, le consuetudini e i programmi propri della cultura sanitaria italiana. Di particolare importanza è la possibilità di illustrare all'operatore sanitario il vissuto soggettivo dei disturbi così come il paziente li percepisce anche in relazione al suo gruppo e alla sua cultura. Creatore di legami, il mediatore rappresenta in termini operativi e simbolici il modello dell'alternanza culturale sopradescritto; la sua stessa presenza nei servizi diventa emblematica di un percorso biculturale. Il suo uso sembra di particolare interesse in campo psichiatrico. La rilevanza in termini relazionali del ruolo del mediatore linguistico-culturale comporta peraltro la necessità di una formazione specifica assai curata di quest'ultimo.
3. *L'alleanza con la medicina tradizionale.* Questi modelli operativi biculturali possono prevedere l'utilizzo di guaritori tradizionali nel ruolo di co-terapeuti. Guaritori africani, medici coranici, curanderos sudamericani, terapeuti filippini, sono sempre più presenti nelle comunità che vivono nel nostro paese, così come assai diffusa è la pratica della cosiddetta "medicina familiare", che si basa soprattutto su erbe e elementi naturali, da parte di donne e anziani. L'alleanza terapeutica con queste figure può rappresentare in molti casi una risorsa importante in campo psichiatrico: essa però rappresenta un'operazione complessa. Dal punto di vista culturale lo scambio di categorie diagnostiche e terapeutiche non è sempre facile; si pensi in questo senso che per molti guaritori tradizionali l'eziologia del disturbo dipende dalla presenza di elementi immateriali e spirituali (divinità, fattori maligni) tipici di culture che concepiscono l'esistenza di "universi multipli" e che in questo senso sono così diverse dalla scienza medica occidentale. Un altro elemento problematico è la strutturazione della possibile collaborazione tra terapeuti: i guaritori devono entrare nella struttura psichiatrica italiana o devono operare solo all'interno della comunità? Questo tipo di problema si inserisce in due temi più ampi: l'organizzazione dei servizi e il lavoro in rete.
4. *Spazi e tempi dei servizi.* E' noto da tempo che il luogo dove più facilmente gli immigrati si avvicinano al sistema sanitario europeo è il Pronto soccorso. Aperto 24 ore su 24, non richiede

particolari regole e conoscenza della burocrazia per accedervi: ciò sembra costituire un fattore d'attrazione anche perché richiama schemi della relazione con il terapeuta tradizionale nel paese di origine e questo può essere di particolare importanza in campo psichiatrico. Un'apertura ampia dei servizi è quindi necessaria: questa "ampiezza" non riguarda solo gli orari (che devono tener conto della vita di molti immigrati e cioè favorire gli accessi in orari serali e festivi) ; essa riguarda anche l'aspetto relazionale nel senso che deve poter accogliere, nel caso, l'intero gruppo familiare esteso o vari membri della comunità, seguendo l'abitudine tradizionale e considerando il fondamentale aspetto bio-psico-sociale della malattia più volte ricordato.

5. *La rete e le comunità.* Molta della pratica psichiatrica italiana si fonda sul concetto di rete: rete tra gli operatori, i servizi, le agenzie di riabilitazione, le istituzioni sociali, i membri della comunità del paziente. Tutti questi elementi devono essere amplificati considerando le comunità straniere. In alcuni casi siamo di fronte a culture tipicamente collettivistiche in cui il problema psichiatrico, così come tanti altri elementi (come ad esempio il lavoro) viene visto e considerato principalmente in termini comunitari: la patologia del singolo è allora vissuta come una patologia che interessa tutto il gruppo e che solo attraverso il gruppo può essere presa in carico e risolta. In altri casi ci troviamo di fronte ad immigrati appartenenti a società già modernizzate o a società occidentali come ad esempio i cittadini dell'est europeo. Anche in questo caso però l'aspetto di rete è importante: la comunità dei compaesani conosce la storia della persona, i suoi legami, le cause del suo disagio. D'altro canto essa può essere coinvolta nel processo terapeutico, nel percorso di riconnessione tra il sé della persona malata e il suo mondo esterno, nella formazione di quei legami che, come visto all'inizio, possono esser messi in crisi o addirittura frantumati dai percorsi migratori dando luogo a sofferenza e patologia.

## **Bibliografia**

- Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R. (1992), *Cross-cultural Psychology: Research and Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, trad. it.  
*La psicologia transculturale. Teoria, ricerca e applicazioni*, Guerini, Milano 1994
- Cote J.E., Levine C.G., *Identity, Formation, Agency, and Culture. A Social Psychological Synthesis*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 2002
- Gardiner H., Kosmitzki C., *Lives Across Cultures: Cross-Cultural Human Development*, Allyn and Bacon, Boston, 2002
- Inghilleri P., *"From Subjective Experience to Cultural Change"*, Cambridge University Press, New York, 1999

- Inghilleri P., Castiglioni M., de Cordova F. “I cittadini stranieri e i servizi socio-sanitari italiani: modalità di comunicazione e cambiamento dell’identità”, *IKON*, n.37, pp.37-73, 1998
- Inghilleri P., de Cordova F., Castiglioni M., “Medicina tradizionale, immigrazione e domanda di salute: una ricerca a Milano”, *IKON*, n.40, pp.61-139, 2000
- Inghilleri P., de Cordova F., Castiglioni M., Medicina tradizionale, uso dei servizi sanitari e immigrazione: la realtà di Milano, in: De Santis G. (a cura di), *Atti del Settimo Seminario Internazionale di Geografia Medica “Salute e migrazione”*, Ed. Rux, Perugia, 2002
- Inghilleri P., de Cordova F., Lavelli M., La qualità dell’esperienza soggettiva e il lavoro degli immigrati: una ricerca nel nord-est italiano, *Rassegne di Psicologia*, numero monografico, in corso di stampa
- LaFroimboise T., Coleman H.L.K., Gerton J, (1993), Psychological Impact of Biculturalism: Evidence and Theory, *Psychological Bulletin*, 114, 3, , pp. 395-412

## Terza parte: progetti e esperienze

**I SERVIZI PER L'INFANZIA :  
OBIETTIVO INTERCULTURA**

**Faduma Mohamed Dirie**  
**mediatrice culturale – La Casa di Tutti i Colori**

**Cristina Mazza**  
**insegnante e educatrice – La Casa di Tutti i Colori**

## **I SERVIZI PER L'INFANZIA: OBIETTIVO INTERCULTURA**

### **A PARTIRE DA ALCUNI DATI**

Prima di riflettere con voi su cosa poter intendere per "servizio interculturale" e come "costruire" un servizio interculturale, ci sembrava importante partire da alcuni dati, relativi alla presenza dei minori stranieri, e in particolare dei minori tra i 0 e i 6 anni, che ci permettano una veloce analisi della realtà.

Innanzitutto, alcuni dati sulle famiglie immigrate in Italia (fonti Istat 2001):

Immigrati residenti al 31/12/2001: 1.362.630 corrispondenti circa al 2,8% della popolazione italiana, corrispondente a 57.844.017 di cui 28.094.857 maschi (48,6%) e 29.749.160 femmine 51,4%

Le donne straniere rappresentano il 46% del totale degli immigrati.

permessi di soggiorno per famiglia: 28%

stato civile immigrati: coniugati: 48,7%, di cui con prole in Italia: 12,6%

Matrimoni misti: circa 7% del totale

Il rapporto Istat segnala ancora due caratteristiche, e cioè:

- § l'aumento dei permessi per ricongiungimento familiare: su 250.000 permessi, 63.000 sono per ricongiungimento familiare, soprattutto rilasciati a immigrati "storici", cioè provenienti dall'Africa Settentrionale.
- § sulla totalità degli stranieri, 678.000 sono immigrati presenti da oltre 5 anni: "*quasi la totalità di essi* (citazione dal documento di presentazione dell'Istat, tratto dal sito [www.istat.org](http://www.istat.org)) *potrebbe quindi avere la carta di soggiorno e risiedere stabilmente nel nostro territorio*".

Quali osservazioni possiamo fare su questi primi dati?

- § Prima di tutto, colpisce il numero relativamente basso di coniugati con prole a carico: evidentemente, è ancora molto alto il numero di immigrati in regola che migra da solo o lasciando i propri figli nel Paese d'origine. Pensando infatti che l'età media dell'immigrato è fra i 25 e i 35 anni, viene da pensare che molti di loro abbiano una famiglia, che in prospettiva, come i dati ci confermano, potrebbe essere destinata a raggiungere l'immigrato. I ricongiungimenti quindi, nonostante la normativa abbia portato a un restringimento delle possibilità di chiamare in Italia i propri figli (ad esempio, i figli maggiorenni), sono destinati a crescere. Oltre a questi, ci saranno i ricongiungimenti a seguito dell'attuale processo di regolarizzazione.
- § Il fenomeno migratorio, da fenomeno d'emergenza, si dà ormai come fenomeno strutturale, o almeno, diventa strutturale il fatto di stare andando verso una società multietnica, anche se con percentuali di immigrati molto più basse delle medie europee.

Una seconda osservazione nasce dal numero dei matrimoni misti: 7% inizia ad essere un dato interessante. La società non è solo pluriculturale, cioè data dall'accostamento di culture, ma le culture si intrecciano e danno vita a qualcosa di nuovo, a volte letteralmente, attraverso la nascita di un figlio. E' un buon segno: un segno di apertura e di disponibilità all'incontro.

Consideriamo un'altra serie di dati riguardanti i minori:

Teniamo presente un problema di conteggio del Ministero degli Interni: vengono conteggiati solo i minori che hanno un permesso di soggiorno individuale, mentre sfuggono quelli iscritti sul documento di soggiorno dei genitori.

I dati relativi ai minori dei quali disponiamo indicano:

60.000 permessi individuali

Iscritti all'anagrafe al 31/12/2000: 230.000

Bambini e ragazzi nella migrazione: 49% nati nel nostro Paese e 51% nati nel paese d'origine e successivamente arrivati in Italia per ricongiungimento familiare.

Alcuni dati relativi al nostro contesto:

Minori residenti in Lombardia: 25% del totale dei minori in Italia

Nati stranieri a Milano: 14% dei nati (Fonte: Comune di Milano)

Bambini immigrati tra 0 e 3 anni residenti a Milano (ufficio statistica Comune Mi)

5.146 nel 2000, pari al 16,2%

5.146 nel 2001, pari al 17,7%

6.345 nel 2002, pari al 18,8% dei bambini residenti a Milano

A Milano un bambino su 5 tra i 0 e i 3 anni è straniero ed ha una storia diretta o familiare di migrazione.

Da quali paesi provengono i bambini stranieri presenti a Milano?

Asia: 2.997

Europa UE: 150

Altri paesi europei: 390

Area ex-URSS: 24

Africa: 1.748

Americhe: 1.035

Oceania: 1

Se potessimo raggruppare i bambini stranieri a Milano, potremmo distinguere su 100 bambini:

21 Filippini

16 Egiziani

14 Cinesi

9 Singalesi

8 Peruviani

5 Marocchini

4 Ecuadoriani

Vediamo adesso alcuni dati relativi alla presenza dei minori all'interno di alcuni servizi:

Dati forniti dall'ufficio scolastico regionale

Alunni stranieri inseriti nell'anno scolastico 2001/2002: 181.800

Nell'anno scolastico 2000/2001: 143.000

Incidenza sulla popolazione scolastica: 2,31%

Aumento percentuale annuo negli ultimi 4 anni: 24%

Distribuzione per ordine di scuola:

scuola materna: 20%

scuola elementare: 43%

scuola media: 24%

nella scuola superiore: 13%

Nidi comunali di Milano: (dati del Settore nidi del Comune di Milano)

Alla fine del Febbraio 2003 risultano inseriti negli asili nido comunali 5.831 bambini. Di questi:

- 1082 sono bambini di nazionalità straniera, pari al 18% dei frequentanti
- 221 sono figli di coppia mista con un genitore italiano e rappresentano il 3,81% del totale degli inseriti

Comunità per minori (dati forniti dall'Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali)

Minori stranieri collocati presso strutture di accoglienza in Regione Lombardia dal 1992 al 1997:

1992: 5,6 % (sotto le 100 unità)

1995 : 15,8% (311 minori parità maschi e femmine)

1997: 11,9% (290 unità)

A commento di questi ultimi dati, riportiamo quanto viene segnalato nel testo "*Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati*" a cura di G. Favaro e M. Napoli, ed. Guerini e associati, Milano 2002, pagg.157-160: "*I minori stranieri vengono collocati prevalentemente presso istituti assistenziali, piuttosto che in comunità educative, contrariamente alla tendenza degli autoctoni, che vengono dati a famiglie affidatarie o comunità educative.*"

*Nel 1995 189 (59%- 42% italiani) sono in istituto e 122 in comunità (41% contro 58%).*

*Distribuzione dei minori per fasce d'età: la maggior parte dei minori stranieri in istituto è compresa tra i 6 e i 10 anni (29%), 11-14 anni (25%) e 15-17 (23%), mentre gli italiani sono compresi tra 37,6% in età adolescenziale.*

*Le cause della collocazione in istituto sono derivanti dalla situazione di precarietà ambientale e di gravi difficoltà economiche della famiglia d'origine (33%)*

*I minori stranieri inseriti in istituto o comunità esclusivamente per problematiche psico-relazionali con la famiglia d'origine rappresentano solo il 5,7%.*

*Molto spesso il ricovero in istituto non risponde quindi a un bisogno di tutela psico-affettiva del minore, ma appare determinato da problemi di alloggio e lavorative che rendono difficile un adeguato accudimento dei figli da parte dei genitori."*

## LE VULNERABILITA' DEI MINORI IMMIGRATI

A partire quindi da questi dati iniziamo a porre alcune premesse nate da studi pedagogici e psicologici:

Le ricerche di M. Rose Moro identificano nella migrazione dell'infanzia fondamentalmente i seguenti ambiti di vulnerabilità (cfr *Come un pesce fuor d'acqua*, op. cit., pagg.25-26):

- § il primo anno di infanzia, caratterizzato dal legame forte dipendenza ed esclusività tra madre e bambino, in cui i neonati immigrati appaiono percentualmente più esposti ai rischi di depressione, osservabile attraverso gli studi dello sviluppo fisico e psicologico e le interazioni madre/figlio, rispetto ai coetanei autoctoni. In seguito, il sintomo scompare, e sembra quindi legato alle difficoltà della madre immigrata nella maternità vissuta lontana dal paese d'origine. Risulta infatti maggiormente esposti alla depressione i primi figli avuti nella migrazione.
- § L'età scolare, in cui i minori sono maggiormente soggetti all'insuccesso scolastico
- § l'adolescenza, soprattutto se il ricongiungimento è avvenuto in età preadolescenziale, in cui i segni del disagio emergono in una forte conflittualità con la famiglia di origine e con rischi di devianza, abbandono scolastico a causa delle difficoltà nel processo di identificazione attraverso il gruppo dei pari, proprio di quest'età.

Per i minori ricongiunti, i fattori maggiormente determinanti rispetto alle possibilità di un inserimento positivo nel nuovo paese sembrano essere:

- § l'età del minore all'epoca del ricongiungimento
- § le modalità con cui avviene: con chi arrivano, dopo quanto tempo dalla separazione dal genitore, la situazione giuridica al tempo del ricongiungimento
- § la preparazione al ricongiungimento: nel paese d'origine ma anche nel paese d'arrivo, da un punto di vista psico-affettivo ma anche molto pratico (alloggio, scuola, tempi di cura dei genitori..)

A partire da queste rapide pennellate che vorrebbero darci un'idea dei punti di vulnerabilità e delle possibilità positive di inserimento del minore straniero nella nuova società, quale può essere, nelle differenti specificità e all'interno dei diversi mandati istituzionali, il compito dei nostri servizi per l'infanzia e per i minori?

A quali servizi pensiamo in questo momento?

- § Servizi sanitari: consultori pediatrici, ospedali, pediatri di base, medici scolastici...
- § Servizi socio-educativi: servizi sociali, nidi, scuole materne, tempi per le famiglie, comunità e istituti...

L'obiettivo non è differente rispetto agli utenti italiani: è quello, in generale, parlando di servizi socio-educativi, di tutelare e promuovere il benessere del minore, guidandolo verso l'autonomia.

Ma più in particolare, tenendo presente i dati e le premesse poste, assume per i minori stranieri alcune attenzioni prioritarie:

- § Innanzitutto quello di sostenere le famiglie immigrate in questi passaggi cruciali per un sereno sviluppo del bambino, attraverso un sostegno particolare alla mamma e alla coppia genitoriale. Dovendo qui parlare di infanzia immigrata, e quindi in particolare della fascia di età 0-6, e avendo come obiettivo di servizio (siamo tutti d'accordo?) il maggior benessere e la tutela del bambino, ciò che è necessario fare è preservare, per quanto ci è possibile, il più possibile l'integrità del nucleo familiare e creare quelle condizioni di accessibilità al servizio e di supporto psicologico, in particolare alla madre, tali da non dover giustificare l'allontanamento in istituto o nel paese d'origine, ed evitando comunque un disagio che costituisca una situazione potenzialmente rischiosa per il minore. (Cfr. AA.VV. *Mille modi di crescere. Bambini immigrati e modi di cura*, ed. Franco Angeli, Milano 2002)
- § Favorire, e penso soprattutto ai servizi educativi, dei contesti in cui il bambino proveniente ad altre culture possa crescere nel riconoscimento della proprie radici e nella possibilità di far crescere i propri rami in tutte le direzioni ( e in questo modo potremmo capire cos'è un servizio interculturale). Possa cioè crescere in *un'identità mobile*.
- § Sostenere il processo di crescita del ragazzo, con attenzione - oltre che alla famiglia- al contesto in cui il minore è inserito e a cui, nell'adolescenza, egli fa sempre più riferimento (importanza del gruppo dei pari...)

## OBIETTIVO INTERCULTURA

Cosa significa quindi, decidere di dare al proprio servizio un orientamento "interculturale"?

Cosa significa porsi come obiettivo l'intercultura, come dice il titolo?

### 1. Intercultura per scelta

Significa, prima di tutto, fare una scelta, cioè non accettare come un dato di fatto che i nostri servizi siano "multiculturali", ma decidere di voler riconoscere questo dato come un elemento che dischiude delle potenzialità nuove di servizio e delle potenziali problematicità sulle quali occorre lavorare.

Dalla nostra esperienza di servizio possiamo dire che l'intercultura non è una serie di ricette o di cose da fare, ma un percorso che ogni servizio costruisce nel tempo e sul/con il proprio territorio. Per questo abbiamo deciso di parlare alla fine del servizio da cui proveniamo, facendovi vedere, in concreto, come ci siamo mosse alla ricerca di questa nuova identità...in movimento.

Cosa vuol dire che è una scelta?

Significa che di fronte al fenomeno migratorio ci possono essere risposte differenti, e che anche di fronte al dato di fatto della presenza straniera all'interno dei nostri servizi ci possono essere risposte diverse oltre alla risposta interculturale:

Spingendo un po' il paragone e semplificando molto, in questi anni abbiamo visto:

§ servizi assimilazionisti: gli stranieri sono utenti come gli altri, e quindi io devo dare/ do le stesse risposte che do agli altri, con le stesse modalità: loro hanno deciso di venire qui, loro devono adeguarsi al nostro modo di essere.

§ servizi condominio: gli stranieri hanno peculiarità differenti dagli altri, quindi per loro c'è bisogno di servizi specifici: creiamo quindi delle strutture parallele, costruite sui loro bisogni specifici, anche autogestite dalle comunità straniere (consultori, servizi psicologici, scuole)

Effetti positivi e negativi di questi servizi:

§ servizi assimilazionisti

Aspetti "*pro*": gli utenti stranieri non sono dei "poveretti" che non sono in grado di cambiare i loro comportamenti e di non capire cosa fare. E' necessario lavorare per un'uguaglianza dei diritti e dei doveri. I mandati istituzionali lavorano in modo preciso a partire da limiti dati da una normativa e da prassi consolidate di funzionamento (orari, modalità di accesso..) che non possono essere forzati.

Aspetti "*contro*" che segnalano i limiti di questo approccio: rispetto alla normativa, è vero che la residenza dà accesso a molti servizi (pensiamo, ad esempio, al nido), ma esistono dei problemi oggettivi dati dalla normativa specifica degli stranieri (ad esempio: il permesso di soggiorno per maternità, che respiro può dare in termini di progettualità su un nucleo familiare? Come intervenire su casi di minori irregolari? Come intervenire su casi di minori alle soglie della maggiore età? Eccetera...). L'uguaglianza formale non è poi un'uguaglianza di fatto: pensiamo ai criteri di accesso all'asilo nido comunale: se la normativa stabilisce che i genitori debbano essere ambedue occupati per un minimo di ore con contratto regolare, quali nuclei resteranno maggiormente esclusi? Pensiamo alle mamme straniere che spesso hanno contratti a tempo parziale, come colf, magari in parte in nero: se restano fuori dai nidi, quale soluzione potranno trovare? Non ci sono nonne a cui affidare i bambini... Non tocchiamo il tema della comunicazione come "fattore cruciale" rispetto al rapporto con i servizi, perché è fondamentale: comunicazione che non riguarda solo la lingua, ma che presuppone un retroterra culturale e esperienziale diverso...

§ "servizi condominio"

Aspetti "pro": questi servizi rispondono in modo flessibile e competente ai nuovi bisogni: di fatto, attraverso il passaparola, diventano punti di riferimento per gli immigrati o magari per specifiche comunità.

Aspetti "contro": questo tipo di servizio però genera una serie di effetti o di possibili rischi: di fatto molti servizi nati per gli stranieri dovevano essere sperimentazioni temporanee, finalizzate a rispondere all'emergenza, e sono state gestite spesso da personale preparato e molto motivato. Di fatto, molto spesso durante le sperimentazioni non si è curato il passaggio di competenze tra servizi "per italiani" e servizi "per stranieri": I soldi sono finiti, gli utenti hanno perso un punto di riferimento, gli operatori dei servizi "classici" non hanno acquisito nessuno strumento in più rispetto alla nuova tipologia di utenza. In più, si sono, volente o nolente, creati dei servizi "ghetto", in cui neppure gli stranieri vogliono andare perché sono ...servizi per stranieri e non si riconoscono in questo "ruolo". Inoltre, molto spesso c'è il rischio che questi servizi vengano percepiti dagli Italiani come servizi "esclusivi" per gli stranieri e divengano bersaglio di accuse su presunti privilegi o sprechi di soldi a vantaggio degli stranieri.

Il rischio più grande però è quello di non proporre un cammino di autonomia ma fossilizzare lo straniero dentro un ruolo. Per quanto riguarda i servizi educativi, la prospettiva di servizi "dedicati" può diventare pericolosa fino a generare dei luoghi di esclusione in una fascia di età in cui è invece più facile costruire l'integrazione, anche se di fatto questo tipo di realtà risponde a bisogni forti e reali: nido 24 ore al giorno, scuola egiziana, corso per cinesi, doposcuola per stranieri....

## LA SCELTA DI UN SERVIZIO INTERCULTURALE

L'approccio interculturale parte:

- § dal riconoscimento di un cambiamento che caratterizza di fatto la nostra società e dalla convinzione che il cambiamento non sia solo inevitabile, e debba essere in qualche modo subito, ma ci coinvolga e ci chiami ad essere soggetti attivi e che noi dobbiamo affrontare e decidere di orientare in una direzione piuttosto che in un'altra;
- § dal presupposto che il cambiamento, se assunto consapevolmente e affrontato con competenza, sia un fatto che schiude delle potenzialità di evoluzione della nostra identità, arricchendo i nostri punti di vista sul mondo e permettendoci di comprendere meglio una complessità culturale, sociale, che costituirà il nostro futuro.

Si tratta quindi di sviluppare *"un atteggiamento critico che permetta di decentrarsi rispetto al proprio punto di vista per sforzarsi di acquisire un etnocentrismo critico: la coscienza cioè della propria identità in dialogo e in interazione con le altre culture"*. Si tratta quindi di superare sia gli

*atteggiamenti di assimilazione, attraverso cui si assorbono le altre culture attraverso la propria cultura, sia la convivenza statica delle culture, rispettate come "uguali" ma anche cristallizzate e rese impermeabili l'una all'altra.*

*Un dialogo interculturale è invece un progetto dinamico di incontro e di cambiamento per la costruzione di una nuova identità.*

(M. Santerini, *Educare al cambiamento*, ed. Lavoro, Roma 1995 pagg.7-8)

Che tipo di servizio nasce da questo approccio?

Un servizio interculturale è un servizio per tutti e per ciascuno:
--

- § *Un servizio per tutti*: un servizio che è rivolto a utenza italiana e straniera e che lavora accogliendo i bisogni di tutti, naturalmente nell'ambito delle proprie competenze e del proprio mandato istituzionale e della normativa
- § Ma insieme è *un servizio per ciascuno*: sviluppando competenze e attenzioni per i diversi bisogni e tipologie di utenza, riconoscendo le peculiarità di "ciascuno", che non necessariamente è straniero, ma a volte è anche italiano.

Su quali "piste" si deve muovere un servizio che voglia lavorare in prospettiva interculturale?

- § quelle di un riconoscimento delle differenze
- § che implica la disponibilità a discutere ed eventualmente rivedere le proprie modalità di lavoro
- § coinvolgendo in prima persona gli operatori, nello sforzo di verificare o cambiare il proprio punto di vista.
- § connotandosi come servizio che forse dà una risposta "debole" in termini di identità ma innovativo nelle risposte e nelle modalità di azione.

COME?

Lavorare in un contesto multietnico in prospettiva interculturale rende necessarie delle attenzioni specifiche:

- § nella comunicazione con le persone (verbale e non verbale): ciò che posso presumere sia "chiaro" o scontato per un utente italiano può non esserlo per un utente straniero, non solo dal

punto di vista linguistico, ma "culturale", e magari anche nel suo aspetto di comunicazione non verbale...(silenzio, sguardo rivolto verso il basso, sguardo diretto, stretta di mano...)

- § nella comprensione/definizione (fondamentale!) del progetto e della storia di migrazione del singolo, della coppia, della famiglia, del minore: per la comprensione dei bisogni e per elaborare una soluzione, occorre "fare i conti" con i progetti, a breve, lunga scadenza che possono comprendere il periodo da passare in Italia, il rapporto con la famiglia rimasta nel paese d'origine, il cambiamento di ruoli e di compiti nella migrazione...
- § nell'attenzione alle culture e alle storie personali: sapendo riconoscere comportamenti che nascono da differenti modi di concepire il rapporto con il corpo, con il tempo, con l'autorità, con l'altro sesso....ma che sono anche propri dell'identità e del percorso di una persona. Occorre evitare una sopravvalutazione o una sottovalutazione della differenza culturale.
- § nella capacità di lavorare in rete con altri servizi e realtà del territorio: vale anche per gli utenti italiani, ma in particolare per gli stranieri, molti dei quali tendono ad essere utenti multiproblematici: il problema di un minore straniero, raramente è il problema di un minore straniero nel rapporto con i genitori, ma è il problema del lavoro dei genitori, della casa, del contesto della famiglia allargata, del permesso di soggiorno...: questo richiede a maggior ragione conoscenza, collaborazione e coordinamento tra i servizi...
- § nella capacità di lavorare con un territorio e con la comunità che vi abita. Lavorare in dimensione interculturale implica il riconoscimento anche del ruolo della società italiana intorno a noi e dell'importanza di un dialogo con essa: pensiamo a quanti messaggi dati dopo l'11 Settembre, o anche, banalmente, l'anno scorso dopo i casi "Sars": forse anche noi possiamo dire qualcosa al territorio di cui facciamo parte con i nostri utenti stranieri.....
- § nella ricerca di soluzioni "creative" dei problemi e della capacità di negoziazione: lavorando con gli stranieri ci si scontra con pregiudizi, nostri e degli altri, stereotipi che danno origine a "incidenti interculturali". Sperimentiamo lo "spiazzamento" di fronte a reazioni inaspettate da parte nostra e degli altri. Spesso la risposta ai problemi ci chiede capacità innovativa, creativa che nasce dallo sforzo di mettersi da un altro punto di vista (esercizio non facile...) Es: la mediatrice che convince i genitori marocchini dell'opportunità di far proseguire la scuola alla propria figlia..., la progettazione di spazi "leggeri" e informali per il lavoro con le donne..., il "progetto Insieme", le reti di famiglie affidatarie della comunità marocchina di Torino..
- § nella flessibilità: disponibilità a interrogarsi a modalità di funzionamento al servizio più accessibili ad una determinata utenza, a prevedere una gradualità nel percorso...
- § a partire dall'acquisizione di nuove competenze: normative, sociologiche, antropologiche: per acquisire consapevolezza di noi stessi, dei fenomeni che avvengono attorno a noi, dei "paletti" in cui siamo costretti a muoverci.

L'interculturalità, quindi potremmo dire che si configura proprio come un obiettivo, un punto di fuga di un percorso, che presenta delle criticità:

- § la dimensione interculturale presuppone la disponibilità ad "incontrarsi in due": occorre che anche la persona immigrata sia disposta e sia messa in grado di rivedere la propria identità. Il migrante è per definizione in movimento: è un'identità in movimento... perché sia arrivi ad una sintesi nuova occorre la disponibilità a rivedere i propri punti di vista ed i propri pregiudizi anche "dall'altra parte"
- § la relazione italiano/straniero, ed in particolare operatore/utente straniero, si dà nel nostro contesto, in una relazione di asimmetria, data da una serie di fattori normativi, economico-sociali, storico-culturali, linguistici: occorre riconoscerlo senza ipocrisie affrontando ed esplicitando questi "nodi" che possono diventare barriere insormontabili nella comunicazione e nel percorso verso un confronto "alla pari".

## UN SERVIZIO INTERCULTURALE PER L'INFANZIA

Cosa può significare, quindi, lavorare in prospettiva interculturale in un servizio per l'infanzia?

Ogni servizio deve trovare le proprie modalità a seconda del contesto, del territorio, delle caratteristiche dell'equipe (noi, ad esempio, abbiamo un'equipe "mista": questo ci porta necessariamente a essere diverse da un'equipe in cui ci sono tutte operatrici italiane. In alcuni servizi ci sono operatrici straniere: questo, chiaramente, rende molto visibili le scelte di servizio...)

In generale possiamo indicare le seguenti piste di lavoro:

a) il lavoro di sostegno alla genitorialità attraverso:

- § attenzione al benessere della figura materna: orientamento ai servizi e al loro accesso, creazione di spazi di aggregazione e di conoscenza della realtà italiana e del territorio, assicurazione rispetto alle capacità genitoriali (difficoltà dovute alla solitudine nella maternità dovute alla mancanza delle reti familiari)
- § ascolto e rispetto delle motivazioni delle scelte, senza rinunciare all'esposizione del proprio parere; accompagnamento e sostegno nella fase della separazione e del ricongiungimento
- § accompagnamento nel riconoscimento del percorso del proprio figlio

§ sostegno concreto in situazioni per noi scontate (per es., la condizione abitativa, a volte in contesti di isolamento...)

b) il lavoro sulla comunicazione con la famiglia attraverso:

§ cura della comunicazione linguistica attraverso cartellonistica e modulistica plurilingue, uso di immagini, utilizzo di mediatori

§ cura degli spazi, che nell'arredamento e anche nella loro disposizione, possono prevedere ed esprimere attenzione visibile alla dimensione multiculturale degli utenti del servizio

§ cura dei momenti significativi di contatto scuola/famiglia (presentazione del servizio, accoglienza, commiato, feste ) attraverso utilizzo di mediatori, attenzione al linguaggio e alle modalità di coinvolgimento dei genitori

§ cura e progettazione di momenti di incontro e contatto con le altre famiglie, italiane e straniere

c) il lavoro con e per il bambino straniero:

§ nel riconoscimento delle differenze e soprattutto della storia di cui è già portatore: ad esempio, la lingua, le abitudini alimentari, le modalità di contatto corporeo con la mamma e l'adulto in generale, il rapporto con lo spazio...non per drammatizzare le differenze, ma per saper dar loro il giusto peso, a partire da una lettura corretta delle abitudini e dei bisogni del bambino.

§ attraverso l'accompagnamento nel contesto del servizio, doppiamente nuovo, con la creazione di attività o di dispositivi che favoriscano la comunicazione, la relazione e l'orientamento nel nuovo spazio

d) nel lavoro con tutti i bambini:

§ nella capacità di riconoscimento delle differenze,

§ nella capacità di interagire senza paura con il diverso

§ nella scelta dei materiali di gioco (ad esempio, prevedere bambole con differenti tratti somatici).

e) nel lavoro con le altre famiglie:

§ nell'ascolto e nell'accoglienza delle loro paure (lingua, igiene, malattie),

§ nello sviluppo di un atteggiamento aperto nei confronti dell'altro, attraverso situazioni che favoriscano l'incontro tra persone (organizzazione di feste, laboratori...)

§ nell'assunzione di un ruolo di mediazione

f) alcuni strumenti :

§ Nuove figure professionali: i mediatori linguistico-culturali

- § Nuovi spazi di lavoro: i corsi di Italiano, i tempi per le famiglie, "coccole e giochi", i gruppi di auto-aiuto all'interno dei consultori e delle comunità..
- § I protocolli di accoglienza e di lavoro
- § I protocolli di intesa tra istituzioni
- § I finanziamenti di legge

## LA CASA DI TUTTI I COLORI

La Casa di tutti i colori è un centro interculturale promosso dalla Cooperativa sociale Farsi prossimo operante a Milano, in zona Loreto/Lambrate, in una realtà molto "variegata" dal punto di vista della composizione sociale, con quartieri medio - alti e vie con una forte e ormai consolidata presenza di immigrati (via Padova).

Il servizio, operante ormai da quattro anni, ha gradualmente diversificato il proprio operato, in coerenza con le finalità del servizio, rivolgendosi alle famiglie italiane e straniere con una molteplicità di progetti. Tra questi, ricordiamo:

- § il nido che accoglie bambini italiani e stranieri tra gli 1 e i 3 anni
- § il doposcuola, attualmente finanziato attraverso la legge 285, rivolto a preadolescenti italiani e stranieri frequentanti le scuole medie di zona
- § i corsi di formazione "Tante tate", rivolti a donne che si occupano della cura dei bambini
- § i corsi di Italiano per le donne straniere
- § il corso di formazione all'auto-aiuto per donne straniere
- § il corso di formazione per le mediatrici linguistico-culturali
- § il corso "Non c'è miglior sordo.." sul problema dei minori stranieri non-udenti

Il servizio si mantiene mediante finanziamenti pubblici sui singoli progetti.

L'equipe è costituita da:

- § una coordinatrice
- § una responsabile della formazione
- § un'educatrice (belga) coordinatrice dei progetti formativi
- § una segretaria (argentina)
- § una mediatrice linguistico-culturale (somala)
- § una coordinatrice del nido
- § due educatrici del nido

§ un'educatrice responsabile delle attività con i preadolescenti

**MIGRARE DA SOLI: TRA VULNERABILITÀ E  
AUTONOMIA**

Laura Marzin  
Ufficio Minori Stranieri Comune di Torino

Egidio Turetti  
Pronto Intervento Comune di Milano

**MINORI STRANIERI IN DIFFICOLTÀ E IL LORO INQUADRAMENTO  
NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA.  
PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI.**


**Situazione e dati generali**

I cittadini stranieri non comunitari, residente a Torino al 1 settembre 2003, sono 49.989 pari al 6 % circa della popolazione torinese ( 890.000).

Negli ultimi 10 anni la popolazione immigrata a Torino è niù che triplicata. nel 1993 i cittadini stranieri sono stati 13.500.

inori sono

Stranieri > 18 anni	Stranieri < 18 anni	totale
39884	10105	49.989



■ Residenti italiani ■ Residenti extracomunitari

	Totale	Maschi	Femmine	< 18
CITTADINI U.E.	3.171	1.307	1.630	234
CITTADINI EXTRACOMUNITARI	49.989	20.751	19.133	10.105
<b>TOTALE</b>	<b>53.160</b>	<b>22.058</b>	<b>20.763</b>	<b>10.339</b>

Le prime 10 nazionalità di residenti a Torino sono:

<i>PAESE</i>	<i>UOMINI</i>		<i>Totale</i>	<i>DONNE</i>		<i>Totale</i>	<i>Totale complessivo</i>
	<18	>18		<18	>18		
<b>MAROCCO</b>	1.404	5.872	<b>7.276</b>	1.283	2.912	<b>4.195</b>	<b>11.471</b>
<b>ROMANIA</b>	853	4.226	<b>5.079</b>	746	4.277	<b>5.023</b>	<b>10.102</b>
<b>PERU'</b>	352	1.060	<b>1.412</b>	406	2.181	<b>2.587</b>	<b>3.999</b>
<b>ALBANIA</b>	365	1.484	<b>1.849</b>	332	1.111	<b>1.443</b>	<b>3.292</b>
<b>CINA POP.</b>	420	937	<b>1.357</b>	399	903	<b>1.302</b>	<b>2.659</b>
<b>FILIPPINE</b>	231	561	<b>792</b>	171	962	<b>1.133</b>	<b>1.925</b>
<b>EGITTO</b>	268	916	<b>1.184</b>	254	297	<b>551</b>	<b>1.735</b>
<b>NIGERIA</b>	166	353	<b>519</b>	152	1.051	<b>1.203</b>	<b>1.722</b>
<b>TUNISIA</b>	181	626	<b>807</b>	154	227	<b>381</b>	<b>1.188</b>
<b>BRASILE</b>	79	351	<b>430</b>	80	577	<b>657</b>	<b>1.087</b>

## PREMESSA

Dal progetto individuale al progetto familiare

All'inizio degli anni '90 il fenomeno immigrazione era connotato prevalentemente da presenze maschili mentre oggi possiamo affermare che a Torino ed in Piemonte il fenomeno presenta carattere di stabilità indicato da:

### **1. Incremento dei ricongiungimenti familiari:**

§ Nel 2002 sono state censite a Torino 25.474 famiglie con almeno 1 componente straniero (+8% rispetto al 2001), l'80% composto da tutti stranieri

§ Nel 2002 il comune di Torino ha ricevuto 1649 e 1532 nei primi 10 mesi del 2003 richieste di certificazione di idoneità abitativa ai fini del ricongiungimento familiare)

### **2. Il riequilibrio dei generi:**

§ 52% maschi (residenti adulti)

§ 48% femmine (+ 13,5 % nel 2002) incremento dovuto sia all'aumento dei ricongiungimenti familiari ma anche dal progetto migratorio femminile determinato dalla maggiori possibilità lavorative in particolare nell'ambito del lavoro di cura e dei servizi domestici.

**3. Il costante aumento il numero di minori** che sono circa il 20% della totalità dei residenti stranieri

**4. I nati** a Torino nel 2002, da almeno un genitore straniero costituiscono il 13% dei nati

### **5. L'incremento del numero dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.**

6.866 dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria con un minimo di 1 allievo ad un massimo di 186 per scuola. Vi sono infatti delle scuole in cui l'incidenza degli allievi stranieri è superiore al 50%.

I minori stranieri si possono trovare in Italia in condizione diversa, pertanto risulta diversa la loro condizione giuridica e sociale:

§ **minori stranieri adottati**

§ **minori stranieri con uno o entrambi i genitori**

§ **minori stranieri non accompagnati**

**I minori stranieri adottati** sono stranieri fino alla trascrizione sui registri dello Stato Civile del decreto di adozione e pertanto per questo periodo che di solito va da pochi mesi fino a due anni dall'ingresso in Italia sono sottoposti all'autorizzazione amministrativa al soggiorno (art.34 comma 3°, L. 184/83 come modificata dalla L. 476/98). Il rischio per questi minori, in caso di fallimento dell'adozione è che si ritrovino nella condizione del minore straniero in stato di abbandono ma poiché adottato all'estero da coppia italiana privo anche della cittadinanza del paese d'origine. I minori adottati acquisiscono la cittadinanza italiana, sono sostenuti dai loro genitori adottivi e dall'apparato dei servizi che si occupano di adozioni.

**I minori stranieri con uno o entrambi i genitori possono essere**

q nati in Italia

q ricongiunti

### I minori stranieri nati in Italia

I bambini nati in Italia da entrambi i genitori stranieri non sono cittadini italiani, lo diventeranno, avendo soggiornato regolarmente al compimento della maggiore età, fino ad allora devono avere il permesso di soggiorno e seguono la condizione dei genitori in caso di espulsione.

La loro condizione giuridica è quindi ben diversa, per esempio, dai figli di una coppia in cui uno dei genitori è italiano,. Infatti questi ultimi secondo il principio dello "jus sanguinis" sono italiani a tutti gli effetti.

Questa condizione tuttavia non esclude che entrambi siano accomunati dalle stesse problematiche derivanti dall'appartenere a due culture, dall'aver in qualche modo una duplice identità.

Tra i bimbi nati da coppie miste possiamo distinguere bambini che pur avendo un genitore straniero possono facilmente includersi nel gruppo maggioritario perché somaticamente "invisibili" mentre altri, per il colore della pelle, anche se italiani, sono considerati "stranieri". Questo è l'esempio di come spesso i processi di integrazione sono resi più difficili dai pregiudizi e dagli stereotipi, da ciò che appare, piuttosto che dall'appartenenza etnica delle persone.

Molti bambini stranieri nati in Italia, in particolare tra i filippini e i cinesi, sono costretti a vivere l'esperienza del distacco precoce dalla mamma. I genitori per motivi legati al lavoro e per la mancanza della famiglia allargata, rimandano nei paesi d'origine i loro bambini, affidandoli alle cure dei nonni o degli zii per poi riportarli in Italia verso i 5/6 anni facendogli nuovamente ripercorrere l'esperienza del distacco affettivo da persone per loro significative.

Ci sono, in conclusione, i bimbi stranieri con famiglie monoparentali, costituite prevalentemente da madri senza partner, molto spesso irregolari, senza risorse abitative ed economiche o costrette nella tratta e nella prostituzione. Altre poiché impegnate nei lavori di cura ( colf, assistenza anziani) spesso si trovano in grande difficoltà nell'accudire il proprio figlio, perché non hanno reti parentali o di sostegno che le supportino. Per alcuni di questi casi, in presenza di gravi situazioni di pregiudizio e/o inadeguatezza genitoriale si rende necessario sollecitare l'intervento del Tribunale per i Minorenni e ricorrere o a inserimenti in strutture residenziali

( comunità per mamma e bambino) o nei casi più gravi all'allontanamento del bambino.

### I minori stranieri ricongiunti

Abbiamo visto come l'immigrazione sia ormai un fatto strutturale delle nostre città, dei nostri quartieri, alcuni dei quali sono la rappresentazione della multietnicità.

Gli immigrati si stanno radicando facendo arrivare mogli, mariti e figli dal paese d'origine .

La ricomposizione delle famiglie nel nostro paese, tuttavia, non avviene in modo indolore: occorre ricostruire le lacerazioni dei lunghi distacchi tra i due coniugi e/o tra questi e i figli che non hanno potuto essere accompagnati nelle fasi più importanti del loro percorso di crescita.

Ci si deve abituare al cambiamento delle abitudini e degli stili di vita, fare i conti con la nostalgia del paese d'origine, la mancanza della rete familiare e/o della comunità. Spesso inoltre si assiste all'entrata in crisi del rapporto di coppia perché le necessità quotidiane nel nostro contesto provocano il ribaltamento dei ruoli all'interno della famiglia o al completo isolamento della donna.

Solo con la L.39 del 1990 è stato regolamentato il ricongiungimento familiare che era considerato però il ricongiungimento con il lavoratore straniero e prevedeva procedure poco percorribili e macchinose.

Le recenti norme sull'immigrazione hanno reso meno complicato il ricongiungimento familiare, riconoscendo per la prima volta il diritto all'unità familiare e quindi il diritto di ogni minore a vivere con i propri genitori.

Ma cosa vuol dire per questi bambini, generalmente in età di scuola dell'obbligo, trovarsi all'improvviso in una realtà completamente diversa da quella che hanno lasciato, spesso distaccandosi traumaticamente da figure affettive importanti, nonni, zii, cugini, amici...

L'adattamento al nuovo paese è un percorso breve, sono costretti a bruciare le tappe: una scuola organizzata diversamente, una nuova lingua, tempi, spazi, colori.

Questi bambini sono spesso sottoposti al cosiddetto stress da acculturamento, ma sono anche pieni di risorse, imparano in fretta la lingua, acquisiscono facilmente stili ed abitudini di vita dei loro coetanei, attratti sicuramente dai modelli consumistici occidentali ma anche perché sentono forte la necessità di omologarsi per non sentirsi diversi.

Per molti di loro il rischio di emarginazione sociale rimane alto. Spesso in Italia trovano condizioni di vita peggiori che nel paese d'origine: il problema della casa e della precarietà del lavoro dei genitori, il capovolgimento dei ruoli all'interno della famiglia in cui spesso è la donna che lavora.

Soprattutto gli adolescenti, quando per esempio sono testimoni del fallimento del progetto migratorio della famiglia o si rendono conto della mancanza del ruolo sociale della figura paterna, perdono quelli che sono i loro riferimenti identitari forti, ma non sentendosi comunque appartenenti alla nostra cultura, entrano in conflitto con i genitori, mettendo in atto comportamenti di ribellione e di rifiuto della loro origine.

### **I minori stranieri non accompagnati**

Un giudice ha definito la condizione giuridica del minore straniero " come la foce di un fiume dove l'acqua dolce e quella salata si toccano confondendosi e scontrandosi" infatti la condizione del minore si tocca e si confonde con quella dello straniero. A seconda del luogo dove il minore straniero si trova " la marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume , a volte l'acqua salata del problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e a volte l'acqua dolce del trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero " .

Questa metafora rende perfettamente l'idea della complessità e delle contraddizioni in cui si muovono gli operatori che si occupano di minori stranieri, in particolare dei non accompagnati.

Il quadro normativo a livello internazionale e nazionale è ben articolato, garantisce ai minori il massimo della protezione e tutela ma la necessità di governare e contenere il fenomeno migratorio (i dati indicano una presenza in Italia di 20.000 minori stranieri non accompagnati) demanda ad un organo amministrativo centrale ( C.M.S.) la decisione sulla permanenza o meno del minore.

In applicazione del D.L. 286/98 art. 33, il 9/12/99 è stato approvato con decreto n. 535, il regolamento che istituisce il Comitato per i minori stranieri, dove all'art. 1 comma 2 viene definita la tipologia del "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" intendendo riferirsi a quel "minorenne non avente cittadinanza o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano."

Al Comitato, istituito nel tentativo di governare un fenomeno che sfugge a qualsiasi controllo, sono attribuite le seguenti

§ i "minori accolti" cioè i minori temporaneamente ammessi nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea . Il Comitato decide sulle richieste di enti, associazioni o famiglie per l'ingresso, l'affidamento temporaneo e il rimpatrio di tali minori.

§ "minori presenti non accompagnati".

1. censimento;
2. accertamento dello status di minori non accompagnati;
3. promuove la ricerca dei familiari dei minori (avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni pubbliche e di organismi nazionali e internazionali con i quali il Dipartimento per gli Affari Sociali può stipulare convenzioni);
4. dispone il rimpatrio assistito;
5. può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni e finanziare programmi finalizzati all'accoglienza e al rimpatrio dei minori non accompagnati.

La normativa che riguarda i minori non accompagnati fa riferimento:

**§ alle norme relative ai minori**

( Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, Codice Civile, Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;

**§ alla normativa sull’immigrazione** (T.U. sull’immigrazione 286/98 e successive modificazioni, Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” oltre alle Risoluzioni, direttive e circolari.

Se si escludono i minori richiedenti asilo la cui competenza in merito al loro status è della commissione asilo e le minorenni vittime della tratta e sfruttate nella prostituzione che hanno diritto al percorso sociale, sono considerati indistintamente minori non accompagnati i minori migranti per ragioni economiche, sociali, sportive e i minori devianti o che vivono situazioni di vita marginale ma anche quelli che arrivati sono al seguito di parenti o conoscenti .

Questi minori poiché privi di riferimenti adulti e di rete familiare sono esposti ad ogni tipo di rischio e sono comunque vulnerabili alle continue sollecitazioni dell’impatto con la nostra società.

**Il permesso di soggiorno e la possibilità di lavorare**

I minori stranieri non accompagnati hanno diritto al permesso di soggiorno per minore età che può essere riconvertito al compimento dei 18 anni in presenza della tutela, dell'affidamento e dell'autorizzazione a rimanere in Italia da parte del Comitato.

## **UFFICIO PRONTO INTERVENTO MINORI**

L'Ufficio Pronto Intervento Minori da una decina di anni risponde a situazioni di emergenza, sul territorio del Comune di Milano, segnalate dalle Forze dell'Ordine, dall'Autorità Giudiziaria, da Ospedali, Scuole ed altre Agenzie presenti nella città di Milano.

Alla gestione dell'emergenza e la presa in carico, il Servizio fornisce consulenza e supporto ai Servizi Sociali della Famiglia zonali, nella ricerca di strutture di Pronto Intervento, di Pronta Accoglienza e di consulenza in merito alle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati.

L'UTENZA afferente al Servizio è costituita principalmente da minori (0-18 anni) gestanti e madri, stranieri e italiani in condizione di clandestinità.

A livello operativo il percorso attuato dall'Ufficio di Pronto Intervento Minori prevede le seguenti fasi:

1) **SEGNALAZIONE** da:

- Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Vigilanza Urbana, ecc...)
- Magistratura Minorile (Procura, Tribunale per i Minorenni)
- Servizi Sociali della Famiglia
- Altre Agenzie del territorio (Ospedali, Scuole, ecc...)
- Servizio Comunale Centro di Aiuto presso Stazione Centrale

2) **INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA**

3) **INSERIMENTO DEL MINORE IN COMUNITA'**

4) **PRESA IN CARICO E TRATTAMENTO BREVE DEL CASO:**

- Conoscenza della situazione ed elaborazione da parte dell'Assistente Sociale dell'Ufficio Pronto Intervento di un progetto mirato sul singolo caso in collaborazione con gli operatori della Comunità di accoglienza;

- Relazione di segnalazione alla Procura c/o il T.M. che valuta la situazione e può trasmettere gli atti al Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare per gli opportuni provvedimenti o appone il nulla osta per il rimpatrio assistito;
- Segnalazione al Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del Decreto n. 535/99 e ultime circolari (del 4/00) per tutti i minori stranieri non accompagnati. Il Comitato provvede ad effettuare indagini familiari nel Paese d'origine del minore tramite il Servizio Sociale Internazionale; successivamente decreta il rimpatrio assistito o il nulla osta alla permanenza sul nostro territorio del minore, attivando per questo Giudice Tutelare;
- Trattamento breve del caso: colloqui di approfondimento e di sostegno per i casi più problematici.
- Ricerca di risorse: scuole, corsi, servizi di etno psichiatria; ricerca e conoscenza di parenti presenti sul territorio italiano
- Passaggio del minore dai Pronti Intervento delle strutture a comunità residenziali o maggiormente adeguata al caso;
- Atti Amministrativi: gestione dei permessi di soggiorno con la Questura o il Consolato del Paese di origine del minore, richieste per l'assistenza sanitaria alle ASL. Impegnative, relazioni e comunicazioni agli Enti preposti sopramenzionati.
- Chiusura del caso:
  - a) riaffido alla famiglia di origine se presente in Italia;
  - b) passaggio del caso alla zona competente;
  - c) rimpatrio assistito;
  - d) fuga del minore dalla Comunità;
  - e) conclusione del progetto per maggiore età.

Per rispondere alle problematiche dei minori il Settore Servizi alla Famiglia ha provveduto a stipulare delle CONVENZIONI con Comunità di Pronto Intervento distinte per fasce d'età e sesso. Questi posti sono ad esclusiva disponibilità del Comune di Milano, il quale, per garantirsi l'Utilizzo degli stesso, provvede a pagare la retta per il mantenimento posto ed il vuoto per pieno, qualora il posto non sia utilizzato.

Questa opportunità è disponibile anche per i casi di competenza provinciale.

I posti di Pronto Intervento disponibili per l'anno 2002 sono stati 128.

Il periodo di pronto intervento è previsto per 90 giorni, in realtà, spesso si protrae in attesa di valutazioni da parte della Magistratura o per la difficoltà di reperimento di comunità di tipo

residenziale. Inoltre, l'Amministrazione Comunale, ha stabilito una collaborazione con altre Comunità definite di Pronta Accoglienza che accolgono immediatamente il minore o la gestante/madre pur non avendo una convezione specifica per l'emergenza.

Nell'anno 2002 le Comunità di Pronta Accoglienza hanno dato disponibilità per 84 posti.

Nel 2001 il Progetto Punto Sosta de' I Martinitt (legge 285) si è trasformato in un Pronto Intervento a regime.

Dal 01.01.03 l'Amministrazione Provinciale, ha trasferito al Comune di Milano tutte le competenze riferite ai minori stranieri non accompagnati e non residenti, ed anche le madri e le gestanti che vivono una situazione di crisi/emergenza ma non sono residenti sul territorio della città.

## **ANALISI DEI DATI UFFICIO PRONTO INTERVENTO MINORI**

**DAL 01.01.02 AL 31.12.02**

### **TABELLA 1**

I dati riguardano l'accesso dell'anno 2002 dalle segnalazioni ai ricoveri, indipendentemente dalle competenze degli Enti.

Il totale delle segnalazioni passa da 1027 unità del 2001 a 1105 del 2002 con un incremento del 7,6%.

All'interno di questo dato si verifica che i ricoveri passano da 659 a 735 (+ 10,3%) e le consulenze da 368 a 370 (+ 0,5%).

### **TABELLA 2**

Per quanto riguarda i ricoveri mensili l'andamento è costante. Rispetto all'anno precedente si riconferma il dato che il maggior numero di ricoveri avviene nei mesi autunnali (settembre, ottobre, novembre).

### **TABELLA 3**

Relativamente ai ricoveri si riconferma un numero elevato della presenza maschili con una percentuale rispetto a tutti i ricoveri del 32,5%.

Nel confronto con il 2001 troviamo un incremento del 10,4% dei maschi, del 3% delle femmine e del 18% delle madri (da 87 unità a 107).

Rispetto alla provenienza emerge che la Romania con un incremento del 58,8% passa da 7 unità a 17; la Nigeria da 0 unità a 13 collocamenti, il Perù da 4 unità a 13.

#### **TABELLA 4**

Così come negli anni precedenti si conferma il maggior numero di ricoveri nella fascia di età 14 – 18 anni con una percentuale del 47,3% .

Nel confronto con il dato dell'anno precedente si rileva una diminuzione dei ricoveri in quanto fascia di età, infatti nell'anno 2001 era pari al 57%.

Rimane invariata la fascia di età 0 – 2, mentre tutte le altre subiscono un incremento:

3/5	+	28%
6/10	+	9,3%
11/13	+	38,46%
14/18	+	2,5%
gestanti	+	18,6%

#### **TABELLA 5**

Il primo dato rilevabile dalla tabella 5 riguardante le Nazioni di provenienza, è quello relativo al numero degli Stati che passa da 53 del 2001 a 45 del 2002.

Non sono più presenti 22 Paesi ma entrano 14 Paesi nuovi. Il Paese straniero con più presenze è ancora il Marocco, con il 68% di tutti i collocamenti ed un ulteriore incremento rispetto al 2001 del 18% di presenze.

A seguire aumentano le presenze dalla Romania (+ 44%) e Perù (+53%) mentre diminuiscono quelle da Albania (- 50%), El Salvador (- 64%) e Moldavia (- 76%).

I ricoveri di ragazzi italiani sono in aumento del 7%.

#### **TABELLA 6**

Rispetto allo scorso anno la competenza sui casi dell'Amministrazione Provinciale è in aumento dello 0,9% quella dell'Amministrazione Comunale del 32%.

#### **TABELLA 7**

Le segnalazioni sono pervenute prevalentemente dalla Questura (34,9% con un aumento del 14% rispetto al 2001); altro incremento rilevante sono le segnalazioni provenienti dall'I.P.M. Beccaria in aumento del 41% rispetto all'anno precedente.

In diminuzione troviamo le segnalazioni dagli Ospedali (- il 35%) e del Tribunale dei Minori (- il 7,2%).

Nel 2002 gli Enti segnalanti sono aumentati di 5 unità: Consultori, Centro Aiuto Stazione del Comune di Milano, Madre Segreta, Aler (conseguenza degli sfratti), C.A.V.

#### **TABELLA 8**

Rispetto agli esiti dei collocamenti la percentuale maggiore riguarda le fughe con un dato del 58,9% ed un aumento dell'1,6% rispetto al 2001.

I casi passati alle zone sono in aumento, così come i rientri in famiglia che passano da 28 a 64 unità con un aumento in percentuale del 56%.

## COMMENTO ALL'ANALISI DEI DATI

Dai dati emersi si riconferma la costante presenza di utenza maschile straniera compresa nella fascia di età 14 – 18 anni. La casistica, come si evince ha registrato un aumento del 10,3%

Vi sono dati rilevanti a fronte dei quali porre particolare attenzione:

- 1) i minori preadolescenti (11 – 13 anni) sono in forte aumento ( + il 38,46%);
- 2) le gestanti madri collocate hanno avuto un incremento del 18,6%.

Questo incremento di preadolescenti allerta gli operatori del Servizio in quanto ad un'età sempre più bassa, corrispondono rischi maggiori e lunghissime istituzionalizzazioni.

Relativamente alle gestanti madri si pone l'attenzione sul fatto che la maggioranza delle stesse non ha i documenti in regola, ed è proveniente dai Paesi dell'est Europeo in particolare dalla Romania 58,8%.

Questo Ufficio, per la sua peculiarità, ha l'opportunità di monitorare i flussi migratori dei minori non accompagnati sul territorio di competenza.

Quest'anno emergono due dati importanti: il forte decremento di presenza albanese (50%) e, per contro, un notevole progressivo aumento della popolazione rumena.

Si potrebbe ipotizzare che il decollo dei progetti messi in atto dall'Italia in Albania e i rimpatri eseguiti abbiano funzionato da deterrente.

L'impressione degli operatori del Pronto Intervento, confermata dai dati della tabella 7 è che il Servizio risulta sempre più riconosciuto e utilizzato come risorsa.

## NODI PROBLEMATICI

L'accertamento dell'identità continua ad essere un problema tuttora presente, nonostante la nuova legge preveda la fotosegnalazione ed il rilievo delle impronte.

Anche quest'anno il reperimento dei posti nelle strutture, nonostante l'aumento delle disponibilità; in alcuni momenti è stato problematico e si è dovuti ricorrere a strutture non in convenzione per il pronto intervento.

Il periodo di permanenza nelle comunità di Pronto Intervento continua ad essere troppo lungo. Rimangono purtroppo lunghi i tempi relativi alle decisioni del Comitato rispetto al rimpatrio o al nulla osta a permanere in Italia. Investimenti di risorse formative, educative ed assistenziali vengono a volte vanificate da queste lunghe procedure.

Il persistente fenomeno delle fughe è un dato sul quale riflettere. I minori in fuga sono prevalentemente quelli scarcerati o quelli trovati dalle FF.OO coinvolti in situazioni illegali e non imputabili in quanto infraquattordicenni.

**INSERIMENTI EFFETTUATI DAL 01.01.02 AL 31.12.02****TABELLA 1: TOTALE SEGNALAZIONI**

		MADRI	TOTALE
CONSULENZE	370	Non rilevata	370
RICOVERI	628	107	735
SEGNALAZIONI	998	107	1105

**TABELLA 2: TOTALE RICOVERI SUDDIVISI PER MESE**

	RICOVERI
Gennaio	65
Febbraio	55
Marzo	62
Aprile	67
Maggio	73
Giugno	56
Luglio	47
Agosto	35
Settembre	68
Ottobre	89
Novembre	66
Dicembre	52
TOTALE	735

**TABELLA 3: COLLOCAMENTI DISTINTI PER SESSO**

	RICOVERI
MASCHI	496
FEMMINE	132
MADRI	107
TOTALE	735

**TABELLA 4: COLLOCAMENTI DISTINTI PER ETA'**

ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0 -2 ANNI	46	42	88
3 - 5 ANNI	12	16	28
6 - 10 ANNI	36	7	43
11 - 13 ANNI	61	17	78
14 - 18 ANNI	337	50	387
PROS. AMM.VO	4	0	4
GESTANTI / MADRI	0	107	107
TOTALE	496	239	735

**TABELLA 5: COLLOCAMENTI DISTINTI PER NAZIONALITA'**

NAZIONALITA'	MASCHI	FEMMINE	MADRI	TOTALE
Italia	15	18	8	41
Marocco	216	8	5	229
Ex – Jugoslavia	4	3	1	8
Albania	68	9	4	81
Perù	6	11	13	30
Romania	88	29	17	134
Algeria	19	1	0	20
Cina	6	1	3	10
Spagna	2	2	0	4
Somalia	4	2	1	7
El Salvador	2	4	3	9
Filippine	1	3	2	6
Kurdistan	2	1	2	5
Congo	2	2	1	5
Senegal	1	0	1	2
Ecuador	3	9	13	25
Nigeria	5	0	3	8
Sri Lanka	3	2	3	8
Germania	0	1	0	1
Ucraina	2	4	6	12
Kenya	1	0	1	2
Brasile	3	0	1	4
Sierra Leone	0	1	0	1
Camerun	2	0	1	3
Tunisia	11	5	4	20
Tanzania	0	0	1	1
Eritrea	4	3	3	10
Russia	2	4	1	7
Palestina	2	0	0	2
Bulgaria	1	1	1	3
Turchia	5	4	2	11
Kossovo	1	0	0	1
Togo	1	1	1	3
Moldavia	3	1	1	5
Malta	0	0	1	1
Angola	3	1	1	5
Venezuela	1	0	0	1
Ungheria	0	0	1	1
Cecenia	1	0	0	1
Croazia	2	0	0	2
Afganistan	1	0	0	1
Liberia	0	1	1	2
Uruguay	1	0	0	1
Olanda	1	0	0	1
Nepal	1	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>486</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>735</b>

**TABELLA 6: COMPETENZA AMMINISTRATIVA**

ENTE	MASCHI	FEMMINE	MADRI	TOTALE
PROVINCIA	354	84	78	516
COMUNE	142	48	29	219
TOTALE	496	132	107	735

**TABELLA 7: COLLOCAMENTI DISTINTI PER ENTE SEGNALANTE**

SEGNALANTE	MASCHI	FEMMINE	MADRI	TOTALE
Questura	347	75	56	478
Vigili Urbani	20	1	0	21
Carabinieri	9	5	1	15
S.S. della Famiglia	3	0	2	5
Ospedali	17	25	24	66
Scuole	0	0	0	0
Procura	2	7	3	12
Tribunale per i Minori	33	10	8	51
Guardia di Finanza	1	0	0	1
Beccaria	47	1	0	48
Ufficio Stranieri	8	4	3	15
Carcere S. Vittore	2	1	2	5
Consultorio	1	2	2	5
Centro d'aiuto Staz.	2	0	1	3
Madre Segreta	0	0	1	1
Aler	4	1	2	7
Cav	0	0	2	2
TOTALE	496	132	107	735

**TABELLA 8: COLLOCAMENTI DISTINTI PER ESITO**

ESITO	MASCHI	FEMMINE	MADRI	TOTALE
Alla zona	39	42	58	139
Alla famiglia	29	22	13	64
Adozione	0	0	0	0
Fuga	263	30	9	302
Rimpatrio	9	1	2	12
Maggiorenni	12	0	0	12
Casi in carico	136	29	23	188
Passati altro Comune	4	4	1	9
Passati ad altro Ente	4	4	1	9

TOTALE	496	132	107	735
--------	-----	-----	-----	-----

**TABELLA 9 : AFFIDI E ADOZIONI IN CORSO**

	AFFIDO FAMILIARE	AFFIDO PREADOTTIVO	ADOZIONE
1992	1	0	0
1993	0	0	0
1994	3	0	1
1995	1	1	3
1996	3	3	7
1997	0	4	15
1998	10	9	12
1999	2	19	2
2000	9	22	10
2001	0	1	0
2002	5	3	1

**TABELLA 10 : RIMPATRI**

	RIMPATRI eseguiti	Decretazione di rimpatrio	Non luogo a provvedere al rimpatrio
1992	Non rilevati	Non rilevato	Non rilevato
1993	Non rilevati	Non rilevato	Non rilevato
1994	21	Non rilevato	Non rilevato
1995	20	Non rilevato	Non rilevato
1996	82	Non rilevato	Non rilevato
1997	35	Non rilevato	Non rilevato
1998	74	Non rilevato	Non rilevato
1999	13	Non rilevato	Non rilevato
2000	1	Non rilevato	Non rilevato
2001	10	Non rilevato	Non rilevato
2002	12	22	20

**TABELLA 11 : INTERVENTI EFFETTUATI DAL 1992 AL 2002**

	CONSULENZE	RICOVERI	TOTALE
1992	Non rilevate	190	190
1993	207	186	393
1994	109	259	368
1995	146	364	510
1996	259	593	852
1997	240	656	898
1998	190	1047	1237
1999	230	624	854
2000	342	787	1129

2001	368	659	1027
2002	370	735	1105

**TABELLA 12: NUOVI CASI IN CARICO DISTINTI PER COMPETENZA PROVINCIA – COMUNE**

	CASI	PROVINCIA	COMUNE
1992	3	0	3
1993	7	0	7
1994	13	0	13
1995	51	10	41
1996	193	126	67
1997	73	50	23
1998	232	136	96
1999	221	116	105
2000	212	114	98
2001	166	96	70
2002	188	110	78

**TABELLA 13: MINORI SEGNALATI A SEGUITO SCARCERAZIONE**

	TOTALE SEGNALAZIONI	COLLOCAMENTI	NON COLLOCATI
2001	59	42 <b>di cui 30 fughe</b>	17
2002	59	47 <b>di cui 42 fughe</b>	12

**TABELLA 14 : CASI IN CARICO DISTINTI PER COMPETENZA PROVINCIA - COMUNE**

	CASI	PROVINCIA	COMUNE
2001	405	124	281
2002	415	150	265